ANGELO COELLI

IL DUELLO

ATTRAVERSO I SECOLI

MILANO
LIBRERIA EDITRICE NAZIONALE
Via S. Margherita, 5
1904

IL DUELLO

ANGELO COELLI

IL DUELLO

ATTRAVERSO I SECOLI

PREFAZIONE

DEL

Dott. ALBERTO COUGNET

MILANO
LIBRERIA EDITRICE NAZIONALE
Via S. Margherita, 5

1904

AL CAV. CAMILLO BARRETT

FRATELLO D'ARMI

AMICO CARISSIMO

PREFAZIONE

Come? Un altro libro sul duello?... parmi udire esclamare da varie parti, specialmente da quella dei pseudo bibliofili che non acquistano mai un libro di recente pubblicazione, oppure da quell' altra degli aristarchi da strapazzo, che intendono esercitare la critica leggendo soltanto il frontispizio dei libri nelle bacheche degli editori.

Ma le esclamazioni di meraviglia dei primi, come le arie da blasés *dei secondi, fortunatamente lasciano il tempo che trovano. Soltanto il lettore colto e studioso, il sagace osservatore che, al lume del positivismo e determinismo storico, riesce a mettere in relazione i fattori antropologici — morali o materiali — che determinano le azioni umane, con tutte quelle altre circostanze modificatrici, secondo la dottrina Lamarkiana, derivanti da ereditarietà, da tradizioni e da usanze etico-sociali, da pregiudizi di casta o di principî religiosi, da educazione, da temperamento ecc., potrà meglio apprezzare l'opera dello storico e del sociologo, ed il valore dei documenti umani che egli arreca per suffragare il suo compito morale, come fece l'autore di questo libro l'egregio Sig. Angelo Coelli.*

« La morale — insegna Augusto Comte — si fonda sulla base storica : è l' esame della storia che solo può rivelarci le leggi statiche e dinamiche della vita sociale ; vi ha una evoluzione naturale, e questa evoluzione è progresso, è trionfo dei caratteri umani sui caratteri bestiali, dell'uomo sul bruto. La suprema legge morale è secondare questo gran moto dell'incivilimento : l'individuo sparisce davanti alla società, anzi alla specie: i doveri supremi sono i doveri sociali. Perciò la base della morale è l' interesse della specie umana, questo essere venerabile che sale a noi dalle buje profondità del tempo pas-

sato per smarrirsi negli abissi inesplorabili dell' avvenire; quest'essere maestoso, di cui noi siamo una molecola, viva un istante e tosto spenta per consegnare la vita nostra ad altri individui. »

Il duello, questa reliquia di antica barbarie, questa sopravvivenza dell' antico jus privatæ violentiæ, *che offende la legge, la ragione, la civiltà, dev'essere appunto debellato con libri i quali ne documentino la mostruosità, e dimostrino l'anacronismo e l' incompatibilità, coll' evoluzione etico-sociale moderna, di questa esagerazione del sentimento egoistico del « punto d'onore », che giunge a tal segno di suscettibilità, da punire, anche colla morte, chi soltanto s'attenti di sfiorarlo, fosse pure con un'occhiata di traverso.*

« *Come? — scriveva Beniamino Franklin in una lettera al Dr. Percival, (Passy, 17 luglio 1764) — miserabili creature che noi siamo, avremo tanto orgoglio da immaginarci che ogni offesa fatta a ciò che noi chiamiamo* nostro onore *meriti la* morte? *Coloro che si danno sì alta importanza non lascerebbero di chiamar tiranno quel sovrano che facesse porre l'un d'essi a morte, senza processo, per qualche discorso ingiurioso diretto alla di lui sacra persona; e, con tutto ciò, chi è tra costoro che non s' eriga a giudice nella propria causa, che non condanni, senza giurì, l'offensore, e da se stesso non faccia l'esecutore della sentenza?...* »

E dire che in molti paesi, come in Italia, venne abolita la pena di morte anche per i regicidi!...

I libri del Colombey e di Champigneul che narrano le mostruosità del duello, e particolarmente: Les drammes de l'épée *di Théodore de Grave;* Duels et duelistes, *di Roger de Beauvoir;* I Duelli mortali del XIX secolo *di Jacopo Gelli riboccano di episodi nefandi, dove la prepotenza e la forza brutale dello spadaccino si è malvagiamente sbizzarrita, perpetrando i delitti più obbrobriosi, e gettando nel lutto famiglie intiere d'innocenti. Ebbene: io trovo che questi libri, che chiamerei di propaganda contro il duello, siano più efficaci, per questa crociata umanitaria, che non tutte le diatribe, le conferenze e le leghe contro questo anacronismo barbarico.*

Per ispirare l'orrore contro l'ubbriachezza, l'eforo di Sparta mostrava al popolo un ilota ubbriaco fracido, affinchè

lo facesse segno ai suoi scherni e dileggi, e il popolo si manteneva astemio. Oggidì, tutte le società di temperanza, tutte le conferenze e violenze contro l'alcoolismo non riescono ad impedire il continuo aumento di questa terribile piaga sociale, che degenera le razze, come provano le statistiche di Vandervelde.

È l'esempio che deve venire dall'alto per potere sradicare il pregiudizio; ma sino a che vedremo chi copre alte cariche dello Stato, legislatori e persino dei ministri violare le stesse leggi che essi votarono e fecero approvare in Parlamento; sino a che i gros bonnets *dell'Esercito coerciranno i loro dipendenti a violare la legge ed a sacrificare il loro libero arbitrio al pregiudizio di casta, il duello persisterà quale* difesa privilegiata di classe, *che vuol far prevalere la forza personale su quella della legge.*

In Inghilterra, bastò una circolare del Ministro della Guerra e la ferma volontà del Principe Consorte per abolire, ipso facto, *il duello nell'Esercito e nell'Armata. In seguito, a poco a poco, le rigide leggi stabilenti le indennità ed i forti risarcimenti fecero il resto. Eppure nessun popolo, come l'inglese, è fiero del suo onore personale* (respectability) *e di quello nazionale, per cui sacrifica e profonde danari a josa, ed anche generosamente la propria vita, quando occorra. Perciò l'onorevole Venturi proferì un'assurdità etica, quando affermò, in Parlamento, — all'epoca che si discuteva un progetto di legge per la repressione del duello — che la scomparsa di questa violenza privata, in Inghilterra, anzichè ad un rapido processo d'evoluzione, fosse dipesa « da un abbassamento deplorevole del sentimento dell'onore. »*

Invece, devesi considerare che l'inglese non ammette che altri possa recare danno al proprio onore, considerato quale patrimonio soggettivo di ciascun individuo e non suscettibile d'essere intaccato o menomato che dalla persona stessa cui appartiene. Ora, siccome nessuno può battersi contro se stesso, così il duello riesce perfettamente inutile.

Aggiungete, che, in Inghilterra, vi è il divorzio, sicchè il coniuge tradito può sbarazzarsi della moglie adultera, e formarsi un'altra famiglia, se si pèrita di correre l'alea di un bis in idem. *Nel caso poi che il coniuge volesse adire i tribunali, preferendo di fare la parte di Cornelio Publicola*

anzichè quella di Cornelio Tacito, egli otterrebbe certamente una sentenza che condannerebbe il seduttore a pagargli una fortissima indennità in danaro, a titolo di rifusione di danni, per attribuzione di diritti coniugali ed altri detrimenti arrecati. Conseguentemente, l'adulterio, come pure la seduzione delle ragazze, succedono molto raramente in Inghilterra, mentre da noi sono comunissimi, venendo il seduttore, il « professionale in amore » portato quasi in trionfo, ed esaltati i courreurs de bonnes aventures.

Inoltre, la stampa, colà, è tenuta a freno, nelle sue relleità pettegole e propalatrici, (specialmente se per libello) da fortissime indennità, garantite da una considerevole somma depositata, a titolo di cauzione. da ciascun giornale.

« In Inghilterra — scrisse Paolo Fambri nella sua Giurisprudenza del duello — il duello sussiste di diritto sociale, ma non più di fatto. La ragione è chiara: il duello non distrugge, il duello non mantiene, il duello non lava, il duello non prova niente altro che questo, che chi ci và e ci si porta francamente non è un poltrone. Ebbene, in Inghilterra, come affermò un anglomane, però molto sagace, si può quasi dire che non ci sono poltroni; onde non ci essendo la cosa, non c'è quasi più l'applicazione della parola, la quale resta nel dizionario soltanto pei nati fuori dell'Isola. Si capisce dunque che in Inghilterra torni inutile il duello, che ha il solo scopo di provare che non è poltrone un tale nato in un paese dove non ce ne sono punti. »

Lascio ad altri di tirare le conseguenze che meglio crede, perchè mi ricordo del monito degli antichi filosofi: cave a consequentiariis. Paulo Fambri, a tal proposito, epiloga, preconizzando: « il duello resterà abolito da sè, quando nessuno potrà più sospettare che un suo concittadino abbia paura.

*
* *

Il duello — affermano i suoi fautori — ha il suo fondamento antropologico nell'istinto di combattività che è pur comune alle bestie. D'accordo — per quanto riguarda quest'ultime, specialmente all'epoca dei loro amori —; però è da considerare: che se quest'istinto sopravvive ancora nelle tribù

selvagge, in forza di quella legge naturale di selezione per cui il più debole è destinato a soccombere, non ha più alcun motivo di esistere in una società dove la civilizzazione ha creato una selezione a rovescio; poichè qualsiasi individuo della specie — anche se infermo e degenerato — può, principalmente se è ricco, accoppiarsi colle più giovani e formose donzelle, senza aver bisogno di ricorrere ai mezzi atavici dello struggle *erotico, cioè: di graffiare, come i gatti delle portinaie, sui tetti o nei cortili delle case; dare delle cornate, come i bufali della campagna romana; o fare della boxe. come i kanguri delle foreste australiane; o darsi dei colpi di sprone, come i galli.*

Non resterebbe ora a questi fautori del duello, a base di argomenti antropologici, che sostenere una strana tesi di selezione; provando che il duello serve a sbarazzare la società dai poltroni. Ma quì si cadrebbe facilmente nell' antitesi, poichè se, come affermava il principe di Ligne, « i poltroni, che aveva conosciuti, finirono pressochè tutti ammazzati; e La Bruyère accusava « il duello di togliere ai poltroni la libertà e il diritto di vivere », si verrebbe a provare che costoro possono, puranco, essere tirati sul terreno, e a condizioni mortali, contrariamente al panciuto Falstaff ed al suo degno amico Pistola, questi due tipi Shakespeariani che, oltre ad una buona dose di poltroneria, hanno sempre pronto il loro rispettivo monologo sulla metafisica dell' onore, per scusare la loro vigliaccheria, salvando la pancia per i fichi.

« Modernamente — scriveva, sotto il pseudonimo di Justus, *un brillante polemista emiliano — il sentimento dell' onore consiste nella dignità e nella integrità personale, nel bisogno di rintuzzare una agressione morale come una materiale.*

« Non si riconosce più l'offesa metafisica all' onore, ma si sente la violenza contro la propria persona morale, la prepotenza dell' ingiuria, e contro questa si reagisce per istinto naturale.

« E l' istinto è di ogni classe. Il modo della reazione va dalla partita di pugni, alla partita di coltello, alla partita di armi più nobili. Còn questa si ha il duello nella sua forma più elevata, vale a dire uno scontro prestabilito e regolato da norme e condizioni esteriori, che ne garantiscono la lealtà, e, se può dirsi, l'educazione. Ma, in sostanza, esso pure non

è che una zuffa, una forma di colluttazione, per quanto attenuata nei modi, in seguito ad una offesa, a una violenza patita.

« La inciviltà del duello non è dunque tanto nel pregiudizio riguardo all'onore, quanto nell'istinto permanente di vendetta o di auto-giustizia, favorito dall'opinione pubblica, non ostante la giustizia promessa dalla legge.

« Ma la rinuncia completa, in mano della legge, di questo istinto individuale, cioè di ogni reazione personale, immediata contro una violenza, non può verificarsi che in condizioni adatte di ambiente sociale, in un grado di civiltà, in cui, anzitutto, l'opinione pubblica abbia una condanna severa per ogni offensore ingiusto, e in cui la legge assuma essa, in ogni caso, con pronta, efficace riparazione, la vendetta dell'offeso, il compimento della giustizia. Questo stato è dunque l'indice d'una evoluzione individuale e sociale avanzata, dalla quale siamo ancora distanti. »

È precisamente — come già accennai — al rapido processo d'evoluzione, che si deve la scomparsa del duello in Inghilterra, ed alla pronta ed efficace amministrazione della Giustizia, che sa commisurare l'entità della pena a seconda della gravità dell'insulto, dell'ingiuria, dell'onta, e colpire il colpevole in ciò che, al giorno d'oggi, è più praticamente tangibile: « la borsa. »

Presso di noi, popoli latini, dove sopravvive ancora il pregiudizio di far ricadere sul padre l'onta della figliuola, sul marito innocente il ridicolo e la vergogna dell'infedeltà della moglie, la Giustizia non ha mezzi adeguati ed efficaci per reprimere o punire quelle seduzioni, perchè la pubblica opinione non ammette altra riabilitazione che il duello, quale lavacro di sangue; egli è perciò che sino a quando questi pregiudizi non verranno sradicati, il duello persisterà come unico mezzo per poter far ricuperare a quei disgraziati, tutti quei vantaggi che, allo stato attuale, nessuna forza di legge saprebbe ridonar loro.

Il codice nostro, considerando il duello come un reato sui generis, *contribuisce, anch'esso, a mantenere vivo il privilegio di casta, poichè basandosi su qualche centimetro di più che ha la lama d'una spada, in confronto d'uno stocco,*

d'un pugnale (armi che, una volta, erano puranco adoperate dai cavalieri, come la misericordia), *conferisce ai duellanti —* « *gentiluomini* », va sans dire! — *quella scusante del* consentienti non fit injuria, *mentre la nega a quell'altra figura d'*abbattimento — *manifestata da due, pur consenzienti, quali sarebbero i due eroi della* Cavalleria rusticana, *i compari Alfio e Turiddu, ai quali pur dovrebbesi accordare quella impunità che la vecchia legge Aquilia accordava ai monomachisti, ai lottatori e pugillatori che avessero ferito od ucciso il loro avversario.*

Concludo: Che il duello — sotto il punto di vista sociale *e* giuridico — *è mantenuto dalla società attuale per forza di* ereditarietà, *e di pregiudizi, ed è caratteristico come* difesa privilegiata di classe.

— *Che, presso i popoli ed in quelle epoche storiche in cui prevalse sulla coscienza sociale un senso d'altruismo, il duello* tende *ad eliminarsi; e questa* tendenza *è spiccata nell' epoca attuale per il progresso del sentimento della responsabilità e per il crescente* intellettualizzarsi *della specie umana che rendono impossibili gli eccessi di manifestazioni* egoistiche *per mezzo della forza individuale che si vuole addimostrare* cavallerescamente *col duello.*

— *Che questa* tendenza sociale *del fenomeno, la legge positiva deve secondare e favorire col dare al duello un trattamento penale che lo parifichi al reato comune di omicidio o di lesione personale, secondo che l'uno o l'altro di tali eventi sopravvenga; omicidio o lesione personale certamente voluto dai duellanti per un* dolo indeterminato *di uccidere o di ferire che li anima al combattimento, essendo scopo tendenziale del duello « il lavare l' ingiuria col sangue; » pur tenuto conto della modalità del duello e della sua* specialità *che è la* consensualità della offesa, *la quale deve valere come* escusante.

Per avventura, queste mie conclusioni non andranno molto d' accordo colle idee che trapelano, qua e là, nel libro del signor Coelli, specialmente da alcuni episodi, ma, valendomi dell'ampia facoltà che l'autore stesso benevolmente mi concedeva di esprimere liberamente e francamente le mie opinioni che, d' altronde, in altre pubblicazioni avevo già manifestate, colsi volentieri l'occasione per rompere — dirò con linguaggio

da giostra — una lancia, contro quel moro *da quintana che per me sarebbe il duello, ringraziando il signor Coelli per la deferenza usatami, nonchè per la fiducia ch' egli poneva nelle mie limitate doti, scegliendomi per redigere la prefazione di questo suo interessante libro, scritto con alti intendimenti, e che desidererei andasse nelle mani di tutti coloro che, per la loro posizione sociale, potrebbero essere costretti a scendere sul terreno ; poichè, almeno, sarei certo che figurerebbero da veri e colti gentiluomini, venendo edotti, dalla lettura di questo libro, di tutte quelle istruzioni necessarie occorrenti tanto ai duellanti quanto ai loro padrini ; sia nella giurisprudenza del duello — che l'autore tratta da vero maestro — comparandola con i migliori codici di varie nazioni ; sia nel modo di trattare tutti i preliminari del duello, dalla sfida allo scontro e successive conseguenze ; sia nel riserbo che deve assumere il « primo » nelle trattative tra i suoi procuratori o padrini e quelli della parte avversaria ; sia nel contegno che deve mantenere sul terreno — durante e dopo lo scontro ; — costituendo questo libro il più utile* vade-mecum *del perfetto gentiluomo istruito nella « Scienza del Punto d'onore. »*

Milano, 21 Novembre 1903.

Dott. ALBERTO COUGNET.

PARTE I

Il Duello nella Storia.

Scarse ed incerte sono le prime notizie sul duello; ma risalendone alla genesi la storia ci dice in modo indubbio ch' esso ci fu importato dalla Scandinavia coll'invasione degli Unni, dei Vandali, dei Goti, Ostrogoti e Visigoti.

Imperava presso quei barbari il *Jus est in Armis* ed ogni questione veniva risolta col duello. *E mia ragione dirà mia scimitarra. E faremo il giudizio nella sbarra* (1). E il duello propriamente detto, (quale è ora in Europa) cioè combattimento in due per quistione d'onore tra offeso ed offensore, non era conosciuto nell'antichità e sconosciuto era ai Persiani, ai Mace-

(1) RAFFAELLI avv. comm. EUGENIO, *dissertazione sul Duello.* 1888.

doni, agli Ateniesi, Cartaginesi e Romani, popoli ch'ebbero meritata fama di civili.

Cesare Ottaviano ad Antonio che lo sfidò, rispose che vi erano oltre al duello, molte vie che conducevano alla morte e che gliene concedeva la scelta. Mario, al duce barbaro che lo aveva disfidato, rispose che se aveva volontà di uccidersi poteva servirsi di un laccio (1). — Gli antichi combattimenti singolari presso gli Ebrei, non erano che episodi di guerra.

Davide e Golia continuano la lotta che ferveva fra gli Ebrei, Greci, Romani e Filistei. — Achille contro Ettore è la Grecia contro Troia. — Eteocle e Pollinice si disputano il trono di Tebe-Pittaco e Frinone. — Gli Orazi e Curiazi — Manlio Torquato — Valerio Corvo — Claudio Marcello e via via erano campioni tutti, che rappresentavano eserciti, che avevano dietro di sè e l'esito dei singoli combattimenti decideva le sorti di popoli, di nazioni e di città.

In codeste antiche mal regolate tenzoni, nelle quali si usavano armi disuguali, talvolta prevaleva non già il coraggio, la forza e la destrezza; ma l'astuzia, come ad esempio nello scontro di Pittaco, che gettando una rete che teneva nascosta sotto lo scudo, sulla testa del suo avversario, vinse facilmente il generale Ateniese (2).

(1) BOCCARDO prof. GEROLAMO, *Nuova enc. italiana.* Torino, Unione Tipografica Editrice, sesta ediz. 1885. Vol. VII, p. 727 e p. 1010.

(2) PIERRE LAROUSSE, *grand dictionnaire universel de XIX siècle.* Paris 1870, Vol. VI, pag. 1342.

Era scopo precipuo in quei combattimenti il vincere, la disfatta disonorava; era il sentimento patrio, che spingeva i campioni alla lotta colla quale si evitavano non di rado battaglie, risparmiando così eccidi e grande spargimento di sangue.

Ma nel cuore d'Europa, in Germania, il duello aveva la sua culla. Ivi le famiglie si facevano la guerra tra di loro per vendicare omicidi, furti od offese. Qui sorsero le prime leggi regolanti il duello, che si effettuò poi per ordine del magistrato.

Il duello diventa una prova davanti ai tribunali ed i Germani terminavano i loro processi, al dir di Velleio Patercolo, con un combattimento singolare (1). Il Colombo nei suoi appunti di storia parla di prove giudiziarie col duello e dice che se ne hanno vestigia nell'Antigone di Sofocle, nel Rancajana degli Indiani, nello scianame dei Persiani e nelle antiche costumanze Ebraiche

Invadendo le Gallie i Germani vi impiantarono il duello giudiziario e re Gondebaldo, che già era sceso in Italia in aiuto di Odoacre ed aveva vinto Teodorico (anno 493) re degli Ostrogoti, tornato in Ginevra l'introduce nel 500 nella legge dei Borgognoni.

E vediamo ancora sanzionato il duello, come

(1) *Grande Enciclopèdie par un société des savants et de gens de lettres.* Paris, H. LAMIRAULT & C., editeurs, tomo XV, pag. 1.
CRIVELLARI GIULIO. *Il Duello nella Dottrina e nella Giurisprudenza.* Torino, Unione Tipogr. Editrice 1884, pag. 8.

mezzo di prova nella legge dei Turingi, in quella dei Bavaresi e nella legge Sassone. In quell'epoca il combattimento si effettuava in un campo chiuso, attorno al quale, veniva tesa una corda, che tratteneva la folla.

I duellanti prima di combattere, sedevano su due sedie coperte di stoffa nera e dopo aver compiute certe pratiche religiose, giuravano che non avevano ricorso ad alcun sortilegio, che non avevano sopra di loro erbe o fiori; ma al loro giuramento non si credeva pur tuttavia e venivano assoggettati ad una minuziosa visita, dopo di che, diviso lo spazio, il vento e il sole in egual misura, il giudice consegnava loro le armi ed il maresciallo del campo apriva il combattimento gridando: « Lasciate andare i buoni combattenti. »

Quello dei due campioni che aveva provocato l'altro gli gettava un guanto, che quest'ultimo raccoglieva per indicare, che la sfida era accettata. Si sceglievano uno o più padrini, che semplici testimoni dapprima, divennero pur essi combattenti di poi scendendo tra di loro in lizza, in aiuto e difesa dei rispettivi clienti.

Le armi usate dai gentiluomini erano la lancia, lo spadone con scudo, elmo e corazza ed i combattimenti si facevano a cavallo. I villani si battevano a piedi, armati di scudo e bastone ed il combattimento loro cessava solamente quando uno dei due aveva toccato il terreno col capo. Il vincitore si recava in chiesa per ringraziare Iddio, e soventi, a guisa di *ex-voto* vi

appendeva le spoglie del vinto. Vigeva in quei tempi la legge del taglione, pur consacrata da Gondebaldo. Se per accidente si levava un occhio ad un nobile, si pagava per esso 70 soldi, 50 per un cittadino libero e 36 per un servo — se questi avesse offeso o colpito un uomo libero, riceveva cento colpi di staffile che allora valevano 12 soldi d'oro di ammenda (1). Quando un gentiluomo sfidava un plebeo, doveva presentarsi a piedi collo scudo ed il bastone e se nel combattimento rimaneva soccombente pagava 60 lire d'ammenda — se il plebeo rimaneva vinto pagava solo 60 soldi alla giustizia.

A chi non poteva offrire nè accettare il combattimento, era permesso dal giudice eleggersi un campione. A questo ricorrevano le donne, i vecchi, i malati e i preti. Ai campioni procuratori, in generale uomini di spada, se vinti si tagliava la mano e questo lo si faceva onde efficacemente e calorosamente difendessero la causa dei loro clienti e, se perdenti in causa criminale, venivano impiccati (2).

Carlo Magno (incoronato a Roma il giorno di

(1) Il soldo d'oro dei Longobardi corrispondeva a circa 15 lire delle nostre d'oggi. Una lira nel IX e parte del X secolo corrispondeva a circa 1080 dei tempi nostri, dice Giulini nella sua storia del ducato di Milano. (Giulini Conte Giorgio — Milano, 1760, stamperia Giambattista Bianchi).

(2) LAROUSSE, op. citata. — *Enciclopedie melteodic (Jurisprudence)* tom. IV, pag. 141 — id. tom. X, pag. 73. Paris, Pankoucke, 1780-1790. MONTESQUIEU (baron Charles), *Esprit des lois*, lib. XXVIII, chap. XVIII, pag. 445. Paris, Firmin-Didot & C., edit. 1883.

Natale dell'800) fece diverse Costituzioni inserte nelle leggi applicate alla Lombardia, e nel 805 dettava provvedimenti onde arrestare lo spargimento di sangue, e circonscrivere possibilmente i duelli al bastone, esigendo dai suoi ufficiali tutti, che si tentassero mezzi di conciliazione atti a comporre incruentemente le private questioni (1). — Montesquieu nel suo libro *De l'Èsprit del Lois*, dal quale abbiamo attinto buona parte delle nostre notizie, dice che il duello qual prova giuridica, apparve solo nella seconda parte della legge salica, legge che ammetteva tra le altre prove quella dell' acqua bollente, del ferro, e della croce, di cui parleremo in seguito. Ma la Chiesa, che già aveva accettato il duello quale giudizio di Dio, auspice S. Agostino (2) che tale lo riteneva, incomincia a protestare contro la barbara prova, si formano in essa i partiti e finalmente nel 855 il concilio di Valenza condanna il duello e prescrive doversi considerare il vinto in duello, come suicida e un assassino il vincitore. Ma allora il clero era ancor debole ed i re molto potenti, e la decisione di codesto Conciglio rimase lettera morta non solo, ma provoca in Lotario (3) una reazione tale, da fargli emanare una legge atta ad aumentare le singolari tenzoni, poichè, oltre alle parti contendenti in

(1) Carlo Magno morì a 71 anni il 28 gennajo del 812 in Aquisgrana per doglia di costa (MURATORI, vol. 7, pag. 338)

(2) Vedi lettera diretta a Bonifacio, nella quale S. Agostino esprime il convincimento che Dio entra nella guerra militando a favore della parte che è nel giusto e nel vero.

(3) Lotario venne incoronato re di Lombardia nel 823 a Roma.

caso di controversia e di opposta deposizione o contradditoria, anche ai testimoni il giudice doveva estendere il combattimento, per poter stabilire poscia chi aveva mentito. Ma, alla sua volta, il magistrato stesso, che aveva emanata la sentenza, od i testimoni contrari potevano, sotto l'egida delle leggi di quei curiosi tempi, essere sfidati ed obbligati a battersi, potendosi invalidare così una sentenza od una prova testimoniale, che voleva essere ritenuta nulla, qualora lo sfidato, teste o giudice si fosse rifiutato di battersi o dall'agone fosse uscito soccombente. Il Dost, viaggiatore arabo, parlando dell' uso del duello presso gli Slavi del X secolo, narra come il principe decidesse sulle contese; ma se le parti non erano soddisfatte del giudizio, esse ricorrevano al duello ed il vincitore imponeva al vinto quelle condizioni che a lui piaceva imporre. Aggiunge che nel 1022 si convenne fra due avversari che il vincitore sarebbe rimasto padrone dei mobili e delle terre, della moglie e dei figli del vinto.

Nè può stupire l'asserto, allorquando si pensa che anche in Boemia, la legge di quei tempi, obbligava il vincitore a decapitare di propria mano il vinto e portarne il capo davanti al giudice, essendo questa la prova della eseguita sentenza.

Qualunque mezzo di prova, che costituiva nella legislazione barbarica il criterio principale dei giudici, veniva chiamato con parola generica Ordalie (1)

(1) Ordalie deriva dal basso latino *Ordela* od *Ordalium*, ma il barbaro vocabolo ha pure la sua derivazione dal teutonico idioma.

l'innocenza; e così dicasi della prova del ferro rovente, consistente nel condannare l'accusato ad aggrapparsi ad una spranga di ferro più o meno riscaldata, spranga benedetta, che si conservava nelle chiese a questo scopo ed il cui uso imponeva una tassa. L'accusato prima di assoggettarsi alla prova digiunava tre giorni, ascoltava messa, giurava sulla sua innocenza e poi faceva la comunione.

La prova della *Croce,* pure approvata dalla legge invece del duello, si faceva col porsi i due avversari colle braccia alzate in forma di croce, ad ascoltare la messa con altre preci, se del caso, che il sacerdote pronunziava. Chi più reggeva senza abbassare le mani. dichiaravasi vincitore (1).

Lodovico (2) per por freno alla frequenza dei duelli e per evitare un falso giuramento, al campione soccombente, come convinto di spergiuro, poichè era pronto prima a giurare in favore della sua causa, stabiliva che questi dovesse perdere la mano.

Gli Anglo-Sassoni che conoscevano le Ordalie non ricorrevano al duello e questa prova non era scritta nella legge Anglo-Sassone, ma apparve in Inghilterra col diritto Normanno in seguito alla conquista.

(1) MONTESQUIEU op. cit. lib. XXVII, cap. XVII, pag. 441.

(2) Lodovico II re dei Longobardi circa l'anno 868 da Benevento, ove risiedeva, invitò il fratello Lottario, re della Lorena, a volerlo aiutare a snidare dall'Italia i Mori Saraceni, che da lui assaliti, lo avevano sconfitto presso Bari loro capitale. V. Muratori Lodovico Antonio, *Annali d'Italia.* Milano, Società Tipografica de' Classici Italiani, 1819. Vol. 7, pag. 642.

Il periodo acuto del duello Giudiziario si riscontra tra il IX e il XII secolo, ed è chiaro, poichè i giudici di quell'epoca lo applicavano in tutte le specie dei casi, tanto civili quanto criminali.

E le chiese in allora non esitavano a definire le loro quistioni col singolare combattimento. Ne abbiamo una prova nel duello avvenuto nel 900 a Pavia tra due campioni i quali si disputavano i diritti di proprietà sull'Abbazia del Monastero del Salvatore di quella città. Altri e molteplici esempi ci offre la storia sulla proprietà delle chiese decisi col duello; per esempio nel 1064 in Francia quello tra i monaci di Saint-Serge e quelli di Saint-Aubin d'Augers.

Nel 1078 tra l'Abbazia di Saint-Père de Chartres e gli eredi di un signor Robert. Nel 1098 tra l'Abbazia di Marmontiers e quella di Saint-Croix di Talmont con quella di S. Maria d'Angles — e si potrebbe di questi esempi citarne all'infinito.

Il clero non ricorreva però al duello per procedure canoniche e fra religiosi, e solo le quistioni d'interesse decideva in campo chiuso a mezzo dei propri campioni, che in generale erano uomini d'armi tenuti allo scopo, non trascurando per altro di lanciare anatemi contro il duello.

Riandando per un istante colla mente a quei tempi, noi di leggieri comprendiamo trovarci nel cuore del Medio Evo, sorto sulle rovine dell'Impero Romano, fecondate da una parte dallo spirito del cristianesimo e per l'altra dallo spirito rozzo; ma pieno di vita e

di forza, dei popoli germanici, che vengono a collocarsi attori primi sulla scena del mondo e che vincitori dei Romani, ne ricevono il giogo morale, adottando la loro religione, e sino ad un certo punto, le loro istituzioni e i loro costumi. Emergono lo spirito religioso ed il coraggio personale. Questi due sentimenti operanti di conserva o separatamente costituiscono il carattere distintivo del tempo; ad essi si annodano le Crociate, le Corporazioni, i Comuni, la borghesia, il potere ecclesiastico, il sistema feudale e la cavalleria. Questi due fattori, la forza e l'entusiasmo religioso, operanti sullo stesso uomo, mitigandosi o combinandosi insieme, producono l'ideale del tempo, il perfetto cavaliero.

Dato lo spirito guerriero di quelle popolazioni e le leggi che le governavano è naturale che la prova del duello dovesse emergere su tutte le altre richieste dai tribunali nelle contese; e di questo fa piena fede la dieta di Verona del giugno 983, presieduta da Ottone II, coll' intervento di Corrado re di Borgogna, ove i nobili e signori d'Italia quivi convenuti, reclamavano che il duello giudiziario fosse una prerogativa e un privilegio loro.

L'Imperatore, col consenso di tutti, fece una legge la quale stabiliva che in caso di contestazione su diritti di successione e quando una parte produceva dei titoli, che l'altra parte dichiarava falsi, la cosa si decidesse per mezzo del combattimento, che la Chiesa

avrebbe subito la stessa legge e che essa combatterebbe per mezzo dei campioni (1).

Il clero con due concilii vi si voleva opporre; ma dovette ubbidire alla costituzione che Ottone II inseriva nella legge dei Longobardi (2). Colle costituzioni di Carlo Magno il gran re dei Franchi, che aveva formato l'impero d'Occidente e riunito sotto il suo scettro quasi tutti i popoli germanici e quelli degli Ottoni inserte nelle leggi Lombarde, sotto la sua signoria vennero abolite le ordalie e solo si conservò il duello prima negli affari criminali, poscia in quelli civili (3); costituzioni che vennero aggiunte

(1) MONTESQUIEU liv. 28, chap. 18. CRIVELLARI, op. cit. pag. 11. MURATORI, op. cit. vol. IX, pag. 5. Leges Longobard., P. II, tom. I, Rer. Ital. pag. 6.

Ottone II detto il Rosso, a capo di un esercito di sessanta mila uomini, disputandosi il dominio della Lorena con Lotario re di Francia, s'incammina su Parigi; ma disfatto al passaggio dell'Aisne, s'interna nella foresta delle Ardenne inseguito da Goffredo Conte d'Angiò, il quale gli propone di por fine alla contesa mediante un duello, secondo le regole dell'antica cavalleria. Ma Ottone rifiuta il combattimento. Ottone II, nato nel 955, venne incoronato re di Germania nel 961 e fatto imperatore nel 973. Morì a Roma il 7 dicembre 983. (Boccardo, vol. 16, pag. 282).

(2) Legge dei Longobardi Lir. I, tit. 4 e tit. 9, 23. Lir. II, tit. 35 § 4 e 5 e tit. 55. I Longobardi furono i primi ad introdurre il duello in Italia e Rotari nel suo editto 22 novembre 643, emanato in Pavia, dettava le leggi regolanti il singolar certame. — La giustizia amministravasi da dodici assessori (*boni homines*) presieduti dal duca o dallo sculdascio o dal decano, secondo l'importanza del delitto e la qualità dell'imputato. MONTESQUIEU, op. cit. pag. 441-458, cita il libro I, tit. VI, § III della legge dei Longobardi colle differenti composizioni.

(3) Ibid. lib. II, tit. 55, par. 23 — Lib. I, tit. IV e IX § 23. Regolamento di Rotari e il § 15 dettato da Luitprando. Ibid. lib. II, tit. IV par. 23, MONTESQUIEU, pag. 445.

alla legge salica. E qui nasce il cozzo ; la chiesa vuole avocato a sè il diritto di giudicare le contese e proscritto il duello — i nobili vogliono all' incontro sostenere i loro diritti colla spada. Prescindendo dall'intrattenerci sull' epico e leggendario duello tra il francese Roland ed il mussulmano Otinel che vuolsi sia avvenuto in Lombardia alla presenza di Carlo Magno, e che avrebbe avuto per risultato il matrimonio dell' eroico cavaliero saraceno colla figlia del re, di cui parla Gabriel Letainturier-Frandin nel suo libro sul duello, riteniamo interessante menzionare alcuni duelli dell'epoca di cui la storia nostra si occupa, e fra questi citeremo quello di Eriprando Visconte con un principe Bavarese avvenuto alle porte di Milano il 19 maggio 1037 (3). Eriprando Visconte, che portava il titolo di duce millenario, condottiero cioè di mille soldati e signore di Milano, saputo che il nipote dell'imperatore Enrico aveva giurato di non toccar più pane e di non ber più vino se non quando con la sua lancia avesse percosse le porte di Milano e le serrature di ferro che le munivano, quando esso a capo di un esercito entrò nel territorio milanese, mosse ad incontrarlo, e fra i due prodi cavalieri s'impegnò un combattimento accanito alla spada, e dopo disperata lotta, Eriprando diè un colpo sotto il mento del suo avversario, che tagliò insieme e la lorica e la

(1) GIULINI, v. II, pag. 237, e v. III, pag. 314.

testa del principe Bavaro (1). Altro Ottone Visconte dotato di una forza poderosa e che pari gli era il coraggio, nel 1075 ebbe durante le Crociate oltre mare, un duello con un cavaliere saraceno, il quale mostrava e nello scudo e nell'elmo e nelle altre armi l'immagine di una vipera tortuosa che divorava un uomo.

Ottone lo gettò da cavallo e gli tolse l'armi, e per sì nobile trionfo gli fu conceduto il privilegio che l'esercito milanese di cui era a capo, non dovesse mai accamparsi, se prima non appendevasi a qualche albero il vessillo colla vipera (2). Allora la famiglia Visconti era signora di Milano e lo conferma anche Dante dove dice: *La vipera che il Milanese accampa.* E Torquato Tasso rammenta:

Il forte Otton che conquistò lo scudo
In cui dell'angue esce il fanciullo ignudo (3).

Durante la guerra tra Milanesi e Comaschi nel 1119 avviene uno scontro che segna un fatto di non poca

(1) Lo storico Landolfo lo rassomiglia a Golia tanta era l'altezza di questo principe duca di Baviera. (GIULINI, vol. II, pag. 237 e volume III, pag. 317). Landolfo o Landulfo prete e storico del tempo, scrisse nell'XI secolo la Mediolanensis historie libri IV, pubblicata dal Muratori nel tomo IV degli *scriptores rerum italicarum.* Altro Landulfo nipote del famoso Luitprando, nato in Milano nel 1070, morto nel 1138, lasciò una storia del suo tempo (1095-1137), che il Muratori inserì nel tomo V degli *scriptores rerum italicarum.* Il Muratori parla ancora del Landolfo nei suoi Scrip. Rer. Ital. libro cit. pag. 49.

(2) Ottone Visconte portava sul suo scudo militare dipinte sette piccole ghirlande perchè era capace di atterrare in un colpo solo lo scudo di sette militi. (GIULINI, vol. IV, pag. 415 e vol. VII, pag. 317).

(3) Dal IX secolo divenne ereditaria la dignità di Visconte di Milano con Valderico e Almerico suo figlio ed il casato dei Visconti proviene appunto dalla dignità antica di cui erano investiti i precitati. Così opina il Giulini nella sua storia citata.

importanza. Alberto Giudone, figlio del Conte di Biandrate, uccide in duello il comasco Arnaldo. — Nell'anno seguente, durante un secondo assedio di Como, portatovi dai Milanesi, il nobile comasco Arnaldo Coligno uccide, pure in duello, un Girardo da Monza (1). Nel 1158 un milanese, bravo cavallerizzo, ma non altrettanto valente soldato, esce dall'assediata città e fa in varie guise, secondo la sua perizia, caracollare e girare il cavallo quasi rimproverando ai Tedeschi la loro rozzezza in simile esercizio; ma venuto a tenzone col conte Alberto del Tirolo, ricevette da questi un colpo d'asta che lo gettò a terra (2). Nel 1245 il re Enzo, figlio di Federico, entrambi a capo di due eserciti, muovono contro la repubblica di Milano. Enzo, capitanando i Parmigiani, Cremonesi e Reggiani, varcata l'Adda a Cassano, assale Gorgonzola ove, fidando nell'impulso del proprio coraggio, si batte in duello con Panera di Bruzzano, milite milanese, ma il Panera gli assesta tale un violento colpo d'asta, da rovesciarlo da cavallo, e viene così fatto prigioniero (3). Perduto il duce, l'esercito di Enzo volge in ritirata e la valorosa milizia della repubblica, eroicamente pugnando, arresta Federico oltre il Tisinello (4) fino a tanto che

(1) Guerra che i Milanesi ebbero coi Comaschi dall'anno 1118 fino al 1127. Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, tom. III, Milano, Società Tipografica dei classici italiani MDCCCXXVIII, pag. 507. Giulini, vol. V, pag. 107, 142.

(2) GIULINI, vol. VI, pag. 144. MURATORI, Scrip. Rer Ital. vol. 4, pag. 3.

(3) GIULINI, vol. VIII, pag. 24.

(4) Naviglio.

gli invasori, vista la impossibilità del vincere, giurano di mai più portare le loro armi contro Milano. Con tal giuramento, Enzo ottiene la propria libertà; ed il patto fu fedelmente mantenuto.

Quali e quante conseguenze funeste possa aver evitato alla nobile città quel colpo di lancia egregiamente assestato da un oscuro milite, la storia non dice; ma quel fortunato duello fu certo il fattore primo del trionfo delle armi milanesi.

La prammatica cavalleresca e le leggi relative prescrivevano allora molte formalità prima di poter addivenire al combattimento e tali formalità dovevano essere scrupolosamente osservate. Prima di combattere dagli amministratori della giustizia, venivano emanati tre bandi. Uno ordinava ai parenti delle parti di ritrarsi dal campo, l'altro ordinava al popolo di stare in silenzio durante il combattimento, il terzo proibiva di dare soccorso agli antagonisti, promettendo pene severissime, la morte compresa, se uno di essi per tal fatto fosse stato vinto. Il campo già per evoluzione e naturale progresso non era più difeso da una semplice corda, come nei primi tempi dei combattimenti giuridici, ma bensì da uno steccato in legno solido della lunghezza di circa 80 passi e di 40 di larghezza, tale in altezza che i cavalli non potessero fuggire saltandolo. — Il terreno era piano ed il campo era munito di due porte, l'una ad oriente e l'altra ad occidente; dalla prima entrava l'appellante o sfidante, e dalla seconda l'avversario suo. I cavalieri vi si re-

cavano a cavallo camminando al passo, vestiti di ferro, corazza, elmo a visiera calata, con scudo e armi — durante il tragitto, dalla chiesa ove avevano assistito alla messa e ricevuta la benedizione del sacerdote, col crocifisso in mano, baciandolo, facevan preci. Al campo il Maresciallo attendeva i duellanti, il cavaliere appellante bussava alla porta ed il maresciallo dopo aver interrogato chi batteva e chi si fosse e per qual motivo si presentava così armato colà, apriva, si accertava dell'identità della persona alzandogli la visiera e lo faceva entrare nella lizza ove, davanti al Re od a chi per esso e davanti al Conestabile, giurava di aver appellato il tale dei tali, forte del suo diritto, che aveva ragione di farlo, ecc., ecc.... Se una degli antagonisti tardava, veniva chiamato per due volte ai quattro angoli dello steccato, una terza volta a mezzogiorno; ma se non si presentava per quel giorno, non veniva dichiarato colpevole — sarebbe stato ritenuto tale il giorno dopo, se ancora non si fosse presentato.

Le armi venivano esaminate dal Conestabile e dal Maresciallo, onde fossero uguali ed in esse non vi potesse essere frode alcuna. (I duellanti potevano portar seco il cibo necessario per nutrirsi durante la giornata). Compiuti tutti i giuramenti d'uso d'ambo le parti, ultimo quello di pigliarsi per la mano, e steso dal segretario regolare processo verbale, il Conestabile ed il Maresciallo facevano sgombrare la lizza e non vi lasciavano che due cavalieri con lance senza ferro

per separare i combattenti, qualora il re, dal suo palco, lo avesse ordinato. Il sovrano esprimeva questo comando quando gettava lo scettro nel campo. I cavalli, le armi e le armature dei duellanti, rimanevano, dopo il combattimento, di proprietà del Conestabile. — I combattenti venivano arrestati nell'azione dopo il tramonto del sole, od all'apparire delle prime stelle — rimettevansi nella loro precisa condizione il giorno dopo, onde proseguire. — Il vinto per quistione di materia civile perdeva tutti i suoi beni, in materia criminale veniva irrimissibilmente appeso pei piedi al patibolo, vivo o morto. — Genova fu la prima città che nel 1056 ottenne di sottrarre i proprî cittadini dal combattimento giudiziario. Federico II nel 1237 limita in Italia a pochi casi l'appello alle armi, e, dopo la pace di Costanza, accorda alla città di Milano piena giurisdizione. — In questa città cadono subito in disuso la maggior parte delle solennità del duello e lo si eseguisce nel Consolato sempre collo scudo e col bastone; se pur le parti non convengono altrimenti. Luigi IX re di Francia, conosciuto sotto il nome di S. Luigi, abolisce la prova del duello nei suoi stati, ordinando ch'essa venga nei processi sostituita dalla prova testimoniale e dispensa il giudice dal dar ragione colle armi delle proprie sentenze, ammettendo il diritto d'appello dei giudicati.

Questo re, valoroso e pio ad un tempo, porta la guerra in Palestina, prende Damiata (nel 1248) e fa prodigi di valore alla battaglia di Massora nel 1250.

Ritorna in Francia dopo aver subìto un mondo di peripezie, non esclusa la prigionia, riordina gli affari di Stato, indi riparte coi Crociati, e, nel 1270, il 17 luglio, sbarca a Tunisi dove valorosamente fuga i Saraceni. Quivi trova una morte immatura (1) ma l'opera sua umanitaria e civilizzatrice viene in Francia ripresa da Filippo il Bello, il quale ordina la prova testimoniale nei giudizî, e solamente nei casi dubbî ammette il duello.

Pigliando occasione dalla guerra che egli aveva impegnata cogli Inglesi, emanò un editto nel quale proibiva le sfide ed i duelli giudiziari durante le ostilità. Nel 1303, rinnovò le medesime proibizioni. Tre anni dopo, abolì in materia civile i gaggi di duello, restringendolo in materia criminale a quattro determinati casi. Filippo il Bello fu quello che permise ai cavalieri di entrare nel campo chiuso a visiera alzata e di poterla poi calare all'atto del combattimento, come permise loro di farsi portare al campo le armi, cosa che antecedentemente non s'era mai permessa perchè il campione, che entrava nel campo a

(1) S. Luigi primogenito di Luigi VIII nacque nel castello di Poissy il 15 aprile 1215, prototipo di cavalier antico, che riuniva in sè le virtù del Cristiano e quelle del soldato, morì di contagio alle porte di Tunisi il 25 agosto 1270 nell'età di 56 anni. Le sue spoglie mortali furono spedite all'Abbazia di S. Dionigi in Francia. I di lui visceri, ad istanza di Carlo I suo fratello, furono inviati all'Abbazia di Monreale in Sicilia.

La tregua di Dio consistente nella dilazione di 40 giorni dai gaggi del duello al combattimento accordati ai duellanti fu una istituzione di Luigi IX che la impose nei suoi domini.

visiera alzata, doveva in tale condizione battersi, nè poteva avere soccorso di armi qualora per avventura non le avesse portate seco (1).

Presso i Germani era colpito d'infamia colui che durante il combattimento avesse perduto il proprio scudo, e parecchi dopo questa disgrazia si diedero la morte. Così l'antica legge Salica condannava a 15 soldi di ammenda colui che per ingiuria imputava qualcuno della perdita dello scudo. Lo schiaffo era anche presso gli antichi tale oltraggio, che voleva essere lavato col sangue, perchè lo schiaffeggiato, che non avesse vendicata l'offesa, doveva essere trattato alla stregua del villano; col disprezzo che le caste dei nobili e dei liberi avevano per essi. Uno dei duelli giudiziari che maggiormente concorse a chiuderne il periodo, fu indubbiamente quello avvenuto in Francia tra due gentiluomini normanni nel 1385, alla presenza di Carlo VI e di tutta la sua Corte: Giovanni Legris era stato accusato dalla moglie di Giacomo Carronge di essersi introdotto di notte col viso mascherato nel suo castello e di aver abusato di lei, del suo amore pel marito partito per Terra Santa, di cui attendeva il ritorno. Non valsero le proteste d'innocenza del Legris:

Carronge, tornato in patria, chiese ed ottenne dal Parlamento l'ordine del duello. Il giudizio di Dio fu sfavorevole al Legris, che vinto, venne appeso alla

(1) Filippo il Bello concorse mirabilmente alla distruzione dei Templari, cavalieri di Cristo, sacerdoti-soldati, accentratori di proprietà. Esso ne fece bruciar vivi 54 in un sol giorno.

forca del Campo Chiuso. Qualche tempo dopo, un malfattore volgare, al momento di espiare altri delitti, si confessò l'autore dell'atto attribuito al Legris.

Tale crudele errore decise il Parlamento a respingere sistematicamente tutte le richieste di gaggi (1) di combattimento. In seguito di che, le domande si rivolgevano direttamente al re. Questo duello segnò la fine dei duelli giudiziari. Uno dei giudizî di Dío abbastanza strano ed originale del quale fa cenno il nostro Pertile (2) e che descrive e figura nei suoi particolari il Leteteinturier, fu quello ordinato dai giudici di Francia, tra un cane ed un gentiluomo di quella Corte, sospetto di aver ucciso un cavaliero suo collega a tradimento in una boscaglia. Il combattimento tra il cane e il cavaliere, armato di scudo e bastone, avvenuto nel campo chiuso, diede per risultato la morte di quest'ultimo ed il giudizio fu che il cane aveva punito l' uccisore del suo padrone.

Chiuso il periodo del combattimento giuridico, il duello si estrinseca sotto una nuova forma morbosa; il pregiudizio procede oltre auspice il sentimento del

(1) I gaggi erano il pegno di danaro o di persone che si davano al giudice dalle parti per garantire che esse sarebbero scese a combattere nel campo chiuso nel dì indicáto.

(2) Prof. ANTONIO PERTILE — *Storia del diritto italiano*. Padova, 1873, vol. VI, pag. 357.

punto d'onore. È la soddisfazione necessaria alle offese, che toccano non già gli interessi, ma la persona, che spingono al duello come precisamente avviene ai giorni nostri. I Germani non erano meno sensibili *al punto d'onore*, e la cavalleria e la galanteria acquistano nuovo vigore — dei paladini sempre armati, pronti a difendere i deboli, a punire le ingiustizie, se ne riscontrano a josa; ma i duelli non avvengono più, se non tra cavalieri, gente che dell' onore fa professione speciale.

Il duello non poteva però succedere tra parenti e ciò per legge antica, poichè anche le leggi dei Longobardi e segnatamente quella dell'Imp. Rotari (1) la proibivano per ogni contesa e di qualsiasi natura (2). Sotto Luigi XII e Francesco I nacquero i tribunali d'onore. Nel 1508, per una quistione avvenuta all'armata di Savoia, Just de Tournon assestò al sire di Mony ed alla presenza del duca di Longueville uno schiaffo; ma Luigi XII riuniti i più alti personaggi della Corte, giudicò dovere il Tournon fare le più ampie scuse in ginocchio, a capo scoperto, al suo avversario ed al re, indi lo destituì dalle cariche per tre anni e lo esiliò dalla Corte per la medesima du-

(1) Rotari o Rotario duca di Brescia della nobil stirpe degli Orradi ripudiò la moglie e sposò Gondeberga vedova di Ariobaldo e si fece incoronare a Pavia nel 636. — Nel 643 pubblicò un codice che divenne la base della legislazione italiana.

(2) PERTILE, op. citata vol. I, pag. 347, id. vol. III, pag. 239 (Giudizio di Dio).

BOCCARDO, vol. XIX, pag. 744.

rata di tempo. Francesco I desideroso di onori cavallereschi venne in Italia per ricuperare Milano e le altre città italiane acquistate dal suo predecessore, seguito dal celebre Bajardo, il cavaliere senza paura e senza rimprovero (1). Combattè la sanguinosa bat-

(1) Fu in qualità di paggio nella casa del duca di Savoia dove stette cinque anni (vi entrò a 13 anni), a 18 anni uscì vincitore da un torneo contro uno dei più esperti cavalieri francesi, indi passò al servizio dalla Francia. — Da solo contro 200 spagnuoli difese un ponte sul Garigliano tanto tempo da bastare al corpo francese di porsi in sicuro. — Nella celebre battaglia di Guingette, detta degli sproni, in Piccardia (16 agosto 1513) fece altrettanto — i Francesi si diedero alla fuga davanti alla cavalleria inglese ed egli, con soli 14 compagni, seppe pugnando eroicamente, arrestare l'inseguimento, e dar tempo allo scompigliato esercito fuggiasco di raccogliersi. Bajardo riuscì nell' intento, salvò dall'onta il corpo cui apparteneva; ma rimase prigioniero. Sceso in Italia coll'esercito francese capitanato dal Bonnivet ebbe da questi l'incarico di salvare la fortuna delle armi francesi. Bajardo, dopo aver risposto al suo superiore, ferito e inseguito, che era troppo tardi, affrontò il corpo principale nemico e gli tenne fronte tanto che le forze francesi poterono porsi in salvo. In questo mentre colpito mortalmente da una palla cadde da cavallo. Sollecitato a ritirarsi dal campo rispose che egli non aveva mai volto le spalle al nemico! In questo stato trovollo il Borbone che gli espresse il suo dolore nel vederlo in tal condizione: « Non commiserarmi, » rispose il moribondo; « io muoio » da un uomo d'onore facendo il mio dovere; meritano pietà coloro » che combattono contro il loro re, la loro patria e il loro giuramento. » Il Borbone passato al campo nemico tradiva il re e la patria perchè aveva assalita la Provenza capitanando un corpo di Carlo V pel quale combatteva in Italia. Il marchese di Pescara visitandolo poco di poi (ROBERTSON, *Storia di Carlo V*, vol. III) manifestò la sua ammirazione per le virtù di Bajardo come pure il suo dolore per la sorte di lui e lo prodigò di grandi cure, gli fece erigere una tenda sotto la quale morì. Morì su quel di Novara presso Romagnano Sesia nel 1524, dove un cavaliere Dionisotti fece erigere una lapide commemorante Bajardo. La salma fu imbalsamata per ordine dello stesso Pescara e mandata ai parenti. Il duca di Savoia ordinò fosse ricevuta con onori reali in tutte le città de' suoi dominî. Nel Delfinato, paese nativo di Bajardo, il popolo mosse ad incontrarlo in processione so-

taglia di Marignano o meglio Melegnano, 13 settembre 1515, battaglia durata due giorni e che fu combattuta con una gagliardia tale, che il Trivulzio, comandante francese, che era intervenuto a 18 battaglie ordinate, la proclamò la guerra dei giganti, ritenendo tutte le altre battaglie cui prese parte, a lato a questa, null'altro che trastulli fanciulleschi. Ma la sorte delle armi non arrise a Francesco I re eminentemente cavalleresco. Egli sfidò più volte a singolare tenzone il suo fortunato rivale Carlo V; ma questi se ne rise sempre (1).

Due gentiluomini del Berry Veniérs-e Starzai dovettero cessare la lotta per ordine di Francesco I alla cui presenza il combattimento avveniva. Uno dei più celebri duelli, che registra la storia, fu quello di Jarnac,

lenne. Di questo prode cavaliere, il più celebre che la storia registri, non ne diamo che una pallida idea. Il numero dei fortunati combattimenti singolari da lui sostenuti furono tanti da dar materia per volumi, basterebbe leggere la monografia del Champier, Parigi, 1525. (G. BOCCARDO, opera citata, pag. 104'. *Nuova enc. popolare.* Giuseppe Pomba e Comp, editori, Torino 1843, tom. II, pag. 51.

(1) Francesco I re di Francia, nato a Cognac il 12 settembre 1494 da Carlo conte d'Angoulème e Luisa di Savoia, discendeva da Luigi d'Orléans fratello di Carlo VI. Fu un uomo di coraggio e amante di avventure, ma dissoluto e sleale in sommo grado. Egli tradì Firenze, che pagò colla perdita della libertà l'errore d'avergli creduto. Venne meno ai patti giurati a Carlo V pei quali aveva ottenuto di uscire di prigionia dopo la battaglia del 24 Febbraio 1525 presso Pavia, ove rimase prigioniero. Tradì il suo alleato Clemente VII e morì infetto da un morbo infame, che per vendetta di un marito gli era stato comunicato da una delle sue amanti, il 31 Marzo 1547 a Rambouillet. (BOCCARDO, vol. V, pag. 339. — PERTILE, vol. III, pag. 239). Pomba enc. citata, tomo V, pag. 1509.

avvenuto in Francia fra Guy Chabot di Jarnac, noto sotto quest'ultimo nome, contro Châtaigneraye. Causa una calunniosa affermazione d'indole delicata ledente la moralità del Jarnac fatta nella casa del Duca d'Orléans secondogenito di re di Francesco I da parte di La Châtaigneraye, Jarnac sfidò quest'ultimo (1). Ma Francesco I edotto delle vere cause che originavano quella vertenza mai volle accordare a codesti due gentiluomini della sua Corte di scender sul terreno. La Châtaigneraye favorito cortigiano, era ritenuto il più valente tiratore che si conoscesse, la prima lama del regno; ma era tanto valente spadaccino, quanto prepotente persona.

Jarnac era stato parecchio tempo in Italia ove si era distinto nelle guerre e segnatamente alla battaglia di Cerisole (14 aprile 1544), battaglia che il duca d'Enghien vinse contro i tedeschi, spagnuoli ed italiani comandati dal Marchese del Guasto. In Italia, il valoroso giovane, aveva imparata la scherma dal capitano Chaize, che lo preparò poi per questo duello

(1) Jarnac fu accusato di essere l'amante della sua matrigna e col danaro di lei di brillare alla Corte. Cotale accusa, uscita dalla casa del duca di Guisa, fu fatta propria dal Châtaigneraye. Alcuni autori affermano per altro esser vera causa del duello la rivalità d'influenza alla Corte della duchessa d'Etampes e la rivalità in amore per la famosa Diana di Poitiers. Jarnac col grado di capitano si distinse alla battaglia di S. Quintino contro gli spagnuoli e venne fatto prigioniero, 27 agosto 1557. Nel 1568 ebbe da Carlo IX una missione nella quale non riuscì. Morì poco dopo ucciso in duello. (Vedi GASPARRE DE TAVANNES, memoires, t. XXVI, cap. IV, pag. 38. SISMONDI, histoire des français, tom. XVII. BRANTÔME, memoires, L. III, pag. 46 e 47.

famoso, con un colpo di sua invenzione. Salito al trono Enrico II (1) i due avversarî chiesero ed ottennero dal re il permesso di battersi. I preparativi pel combattimento si fecero con un lusso e dispendio inenarrabili. Si costruì un apposito *Campo Chiuso* con palchi e tribune a San Germano in Laye ed il 10 luglio 1547 alle 6 del mattino, alla presenza del re e di tutta la sua Corte con pompa solenne i due antagonisti si trovarono di fronte. Era padrino di Châtaigneraye il duca d' Aumale — di Jarnac Charles Gouffier de Boisy. Fatta la scelta delle armi, col rito che si usava tra cavalieri antichi, il direttore del combattimento o maresciallo del campo, come allora soleva chiamarsi, pronunciò le parole di prammatica e d'uso: « *Laissez aller les bon combattants* » che era in altri termini il segnale dell'attacco. Allora gli avversari si fecero l'uno sull'altro tirandosi violenti colpi di spada — ferveva accanito il combattimento alternandosi i colpi di parata e risposta, quando ad un tratto Châtaigneraye cadde ferito al garetto in un modo inat-

(1) Enrico II non degenere dal padre suo Francesco I col quale ebbe in comune l'amante, la famosa Diana di Poitiers, che serbò pur sempre sua favorita ancor quando ebbe in moglie la bellissima e orgogliosa Caterina de' Medici, coll'intento di ravvivare lo spirito marziale dei gentiluomini di Francia in quei momenti depresso per varie sconfitte e rinnovare le tradizioni cavalleresche della Corte di suo padre, bandì un gran torneo che doveva essere celebrato con antica pompa, ad armi appuntate e senza esclusione di colpi. E desiderando ancora che i principali personaggi del regno fossero tra i combattenti, annunziò ch'egli stesso avrebbe corse alcune lancie coi più forti campioni. Enrico godeva fama di fortissimo cavaliere ed era ritenuto il più forte soldato del suo regno.

teso. Il vinto fu trasportato fuori del campo, ed il re abbracciò Jarnac e gli disse: « *Vous avez combattu en César, et parlé en Aristote.* » La Châtaigneraye non potendo reggere per la rabbia e per l'onta si tolse le bende dalla medicata ferita, e ne morì. Il colpo di Jarnac diè luogo a varî, disparati, commenti e passò per proverbio presso i francesi: *un coup de Jarnac,* come di un colpo più o meno regolare, il che dettò a quell'appassionato scrittore di materie cavalleresche, che è Jacopo Gelli, il suo « *Jarnac leale* » Milano 1891. E col Gelli siamo perfettamente d'accordo. Sul terreno, in duello qualunque colpo è buono — nessuna parte del corpo è, e dev'essere invulnerabile, a meno che non sia stato preventivamente stabilito e convenuto dalle parti determinati colpi esclusi — come senza contrari e preventivi accordi, qualunque colpo è permesso — si tratta di colpire e non essere colpiti — s'impugna un'arma che deve servire tanto all'offesa quanto alla difesa dunque.... parate, parate

Il 10 Luglio del 1559 contro lui sull'arena, colla lancia in resta, si presentava un capitano dell'armata, Gabriel Lorges conte di Montgommery. Un valoroso giovane al quale il sovrano doveva il ricupero di Calais ritolta agli Inglesi dopo 200 anni di occupazione. Al comando d'uso del maresciallo precipitaronsi l'uno addosso all'altro e dall'urto il re cadde di sella. L'asta di Montgommery si era spezzata sullo scudo del sovrano con tanta forza, che una scheggia era penetrata pei fori della visiera nell'occhio, fino al cervello del re per il che, dopo aver pronunciate alcune parole di perdono al suo involontario uccisore, dovette soccombere.

La tragica fine di Enrico II fece smettere l'uso dei tornei celebratisi in Francia con armi appuntate e seguirono quelli ad armi cortesi.

di ferro o di corpo come vi piace, come vi conviene, ma parate — così v'insegna la scherma — ad ogni azione se ne può contrapporre un' altra e via via. Ecco la sintesi che deve aver per risultato finale uno scontro. Dal breve descritto combattimento emerge che già in quest'epoca il duello per ragione di evoluzione non era più il duello antico. Smessi gli abiti di ferro, più o meno scintillanti, i cavalieri scendevano a combattere colla spada a petto ignudo difeso solo dalla loro valentia schermistica, armati di scudo e spada, arma che doveva servir loro all'offesa. L'uso della scherma pigliò un grande incremento, e questo studio divenne una imperiosa necessità pei cavalieri e gentiluomini del tempo.

In Italia, convenivano dall' estero conti, duchi, principi e marchesi, che volevano addestrarsi utilmente nella nobile arte, poichè le scuole schermistiche nostre godevano grande fama, quella di Bologna e Milano in ispecie (1) e lo dimostra anche il Gelli nella sua *Bibliografia Generale* della scherma, Hoepli 1895, Milano. — In essa l'autore, colla scorta di documenti storici, cita il Moncio quale iniziatore nel 1509 della scuola schermistica bolognese, indi Morozzo col Manciolino nel 1532 — e cita ancora che il noto autore di molti scritti di materia cavalleresca d'oltr'Alpe, il Brantôme, siasi recato a Milano presso il grande maestro Tappe per perfezionarsi nella scherma, e che

(1) LAROUSSE, vol. VI, pag. 1345.

Giulio Dragmart, il quale non trovava competitori, aveva studiato scherma, per dieci anni, in Italia.

Ma tornando al su descritto duello, e prescindendo da apprezzamenti e disquisizioni, noteremo come esso siasi reso maggiormente celebre perchè fu l'ultimo autorizzato dalla Corte.

La Chiesa, che già da tempo combatteva il duello come pregiudizio dopo essersene avvalsa pur essa a risolvere le sue questioni, come precedentemente abbiamo visto, al punto che alcune chiese arrivarono persino a speculare dando a nolo talvolta il Campo chiuso sempre pronto per duelli, finì nel Gran Concilio di Trento (1545) a promettere la pena eterna a chi usa o fa appello al duello, e questo con una dichiarazione abbastanza esplicita, che varcava di non poco i poteri del clero nei rapporti di quello dei re; infatti essa dice: « Noi scomunichiamo oggi e senza altra forma » di processo tutti gli *imperatori, re,* principi, marchesi, conti e altri signori, che avranno accordato » qualche luogo per il duello tra Cristiani — per » quelli che si saranno battuti ed i padrini volgar- » mente chiamati. — Essi incorreranno nella pena » della scomunica e nella proscrizione (caducità) dei » loro beni — saranno considerati infami e trattati » colla stessa severità dei sacrileghi — condannati sa- » ranno pure gli spettatori; — anatema perpetua su » loro, senza riguardo a privilegi di casta, ecc. ecc. » Questa decisione del potere spirituale parve *urbi et orbi* una vera enormità; ma ebbe di poi i suoi effetti sul

potere temporale come vedremo fra poco. — I tribunali d'onore, sorti sotto Luigi XII e Francesco I per quanto abbiano in alcuni casi risolto incruentemente varie questioni, tuttavia non ebbero l'efficacia di arrestare il duello, poichè raramente i gentiluomini vi facevano appello, se non vi erano costretti dalla autorità sovrana, che a questo giudizio li rimetteva. Ne abbiamo un esempio nella sfida avvenuta nel 1518 tra Jaques Bosny, sire di Menneton con François de Cravant sire di Bauche. Quest'ultimo rifiutò di battersi se non in presenza del suo signore. Bosny, persuaso che non avrebbe ottenuto di battersi in Francia, si recò nel principato di Sedan e chiese al conte di Lamarch, allora in guerra col re, il permesso di misurarsi in campo chiuso nei suoi domini. Ottenutane l'autorizzazione la comunicò al suo avversario, ingiungendogli di andare a sciogliere la questione a Sedan; ma Bauche rifiutò. Francesco I incaricò il contestabile de Bourbon di comporre la vertenza. Citato a comparire davanti al giudice imposto dal re, Bauche si lasciò condannare in contumacia (1).

(1) In Italia continuava del pari il furore dei duelli ai quali gli Spagnuoli davano eccitamento col punto d'onore. Notevole fu quello tra Lodovico Martelli e Giovanni Bandini combattuto nel 1529 sotto le mura dell'assediata Firenze. Questo duello, descritto e figurato nella storia del Varchi sembra sia quello che chiude il periodo dei duelli celebrati in Italia con tutte le antiche pomposità cavalleresche. Il suo movente si crede sia stata una secreta rivalità di amori. — In quest'epoca si combatteva ancora in campo chiuso, a cavallo, colla lancia, spada, daga e pugnale — corazza. lorica, manopole, bracciali, celata e scudo — e colle già note formalità d'uso. (In Italia, secondo il Muratori, l'uso dei duelli spettacolosi durò sino al XVI ed alcune chiese v'ebbero anch'esse ricorso per sostenere i loro diritti).

In Germania si era costituita una società chiamata Marxbruder che godeva di molti privilegi; privilegi accordati e riconfermati dai varii sovrani, che si succedevano, quali Massimiliano I nel 1512, Massimiliano II nel 1556, ecc. I Marxbruder riescirono a rendere popolare la scherma in Germania, e concorsero a rendere forti e audaci i Teutoni nel XVI secolo. Altra società sorse rivale ai Marxbruder, la Federfechter ed il giuoco schermistico italiano venne adottato da codeste società.

L'arma di combattimento era allora lo spadone o spada a due mani e verso il 1590 si adottò il rapière (spadancia).

Una antica tradizione delle Università germaniche vuole che gli studenti per essere membri titolari delle società, alle quali aspirano di appartenere, abbiano dato prova di coraggio, battendosi almeno una volta in duello con uno dei loro camerati. In questa specie di duello (all'acqua di rose) i combattenti devono sempre colpire il volto di taglio e non di punta, gli occhi sono difesi e protetti da speciali occhiali ed il risultato di questi scontri sono invariabilmente uno sfregio, un taglio alla faccia assai leggero e superficiale. Attualmente si usa in generale lo schloeger.

Enrico II che aveva giurato sul cadavere di La Châtaigneraye di mai più accordare permessi di duelli, mantenne la parola; ma della sua autorizzazione si fece a meno ed i duelli divennero di moda — ne diede l'esempio un principe: Charles de la Bache, fratello

del duca di Bourbon-Monpensier; venuto a parole, durante una partita di caccia con Francesco d'Andelot, sguainarono entrambi senz'altro la spada ed il principe dallo scontro uscì ferito.

Nel 1560, gli Stati Generali del regno, riuniti ad Orléans, supplicarono Carlo IX di punire senza riguardi i due duellanti e la stessa cosa chiese il terzo stato. Ne seguì la disposizione del 1566, opera del Cancelliere de l'Hôpital, che servì di base agli editti successivi di Enrico IV e di Luigi XIV. Essa pose i duelli nella categoria dei delitti punibili colla massima pena; ma ciò non fece altro se non moltiplicare i duellanti. Sotto Enrico III gli Stati Generali rinnovarono i loro reclami ed il re, facendo piena ragione ai medesimi, ordinò che tutti coloro che avessero a lagnarsi di una ingiustizia o a rivendicare una offesa, si rivolgessero alla giustizia e non si battessero in duello, chè, in caso contrario, sarebbero senza pietà condannati a *morte*. Pur tuttavia fu sotto Enrico III che ebbe luogo il duello dei Mignons, avvenuto il 27 aprile del 1578, che fu, con quello di Jarnac, il più celebre di tutti quelli che si fecero nel XVI secolo e del quale converrà intrattenersi un istante perche da quel combattimento e dalle conseguenze che ne derivarono possiamo farci un esatto concetto sulla caratteristica del tempo, nel modo di interpretare l'onore e di risolvere cavallerescamente le questioni dei gentiluomini dell'epoca (1). Causa versi satirico-maligni

(1) Grande Enciclopédie, opera citata, tôm. XV, pag. 5.

apparsi sul giornale l'*Etoile*, antagonisti Caylus, che il re amava singolarmente e Antraguet protetto dalla casa di Guisa. Caylus aveva per padrini Maugiron e Livarot. Antraguet, Ribérac e Schomberg. Duellanti e padrini si posero di fronte ed al primo assalto Maugiron e Schomberg caddero morti. Ribérac in seguito alle ferite, morì il dì dopo; Caylus, che ne aveva ricevute 19 visse ancora 33 giorni, durante i quali il re lo visitava giornalmente; Livarot fu malato sei settimane indi guarì. Solo Antraguet lasciò il terreno illeso.

Emerge evidentemente che codesti signori, sprezzanti della vita, si ammazzavano anche per futili motivi; ma non solo scendevano a combattere gli attori primi; ma anco i rispettivi padrini si scannavano pur essi battendosi fra di loro, tanto per fare qualche cosa e per dimostrare ai singoli amici la loro bontà di cuore, il loro affetto.

Le statistiche sulle vittime del duello danno delle cifre raccapriccianti, basti il dire che dal 1598 al 1608 esso costò la vita a circa ottomila gentiluomini, altrettanta mortalità non fu cagionata neppure dalle guerre civili. Enrico IV stesso non seppe sottrarsi alla moda del tempo, e ne seguì la corrente, nel 1590 dopo l'assedio di Parigi sfidava Mayenne (1), che rifiutò

(1) Mayenne duca e re della Borgogna, contendendosi il trono di Francia con Enrico IV, entra in Parigi il 12 febbraio 1559; ma ripetutamente vinto in battaglia dall'esercito di Enrico finisce coll'assoggettarsi a quel re generoso e cavalleresco.

il duello e poi non potendo battersi di persona lo fece per procura — nel 1605 geloso di Bassompierre, che era innamorato di M.lle d'Entraigues, aderì alla proposta del duca di Guisa il quale si era offerto di vendicarlo. Il combattimento ebbe luogo dinanzi alla Sala degli Svizzeri e Bassompierre ricevette un violento colpo di lancia nel ventre, che per miracolo non lo uccise (1).

Ad evitare la frequenza dei duelli, Enrico IV ordinò ai contestabili, marescialli e governatori delle provincie, di intervenire nelle questioni, facendo comparire le parti davanti a loro, e obbligandole lealmente, secondo la loro coscienza, ad una riparazione pari all'offesa. Minacciò i contravventori della sua indignazione; ma questa si risolse in una profusione di lettere di grazia che ammontarono a ben settemila in 19 anni. A cagione della clemenza di Enrico IV, il furore per il duello non aveva più limite sotto Luigi XIII. — Per una semplice questione di precedenza due signori, il Visconte d'Allemagne ed il sire de la Roque si pugnalarono tenendosi colla mano sinistra. Altri due, che si odiavano a morte, si chiusero in un barile e si scannarono a colpi di coltello.

Molti altri editti e disposizioni dal 1613 al 1634 combatterono il duello; ma solamente Richelieu potè ottenere da Luigi XIII la esecuzione delle sentenze dicendogli: essere indispensabile di tagliare il collo a duelli e duellanti o agli editti che S. M. aveva ema-

(1) Larousse, vol. VI, pag. 1345.

nato. Infatti, un esempio di queste eseguite sentenze lo abbiamo pel duello avvenuto il 12 maggio 1627 tra Francesco de Montmorency conte di Bonteville e Mr. de Beuvron assistito il primo da suo cugino conte Chapelles ed il secondo da Bussy. Il conte di Bonteville, che già aveva subìto l' esilio pei suoi duelli, si vantò di battersi in barba alle leggi in pubblica piazza e mantenne la promessa uccidendo di pieno giorno il suo avversario nella piazza Reale di Parigi. Arrestati Bonteville e Chapelles furono chiusi nella Bastiglia il 31 maggio, e, dopo un giudizio sommario, vennero condannati alla pena di morte. La esecuzione della sentenza ebbe luogo il 22 giugno. — In Francia, nella Spagna, nel Piemonte, in Napoli, sotto l'Ispano Vicerè Pietro di Toledo, il duello era proscritto non solo, ma erano puniti nel capo coloro che vi facevano appello. In Piemonte, il più antico editto che si conosca è quello del 10 luglio 1600 del Duca Carlo Emanuele I, editto che minacciava la pena di morte e la confisca dei beni, non solo contro i duellatori; ma contro tutti coloro che avessero portato o a voce o per iscritto il cartello di sfida e contro i secondi o padrini, e contro coloro che al duello avessero assistito o l' avessero in qualsiasi modo favorito (1).

(1) V. disposizioni precedenti estese al Piemonte del maresciallo di Brissac. — Encyclopedie Methodique, tom. IV, pag. 141. In esse si imponevano gravissime condizioni di combattimento affinchè pochi vi facessero appello. Carlo de Cossé, conte di Brissac, distintosi nelle guerre sotto Francesco I e per fatti d'armi compiuti in Piemonte fra il 1540-1547 ebbe il grado di maresciallo. Nel 1550 il re Enrico II gli affidò il comando generale del Piemonte. Pomba, enc. cit. tomo II, p. 754.

Carlo Emanuele II nel 1° marzo 1662 allo scopo di far cessare il *detestabile abuso del duello*, rinnova in Piemonte un altro editto minacciante le *sanzioni* più severe contro i duellanti, *violatori delle leggi divine ed umane* (1) e spregiatori della autorità del Sovrano. Nel ducato di Milano le Gride della signoria spagnuola erano informate agli stessi principi del vicereame di Napoli. In Toscana vi fu la legge Granducale del 18 settembre 1634 per la quale i duellanti, i padrini, gli eccitatori del duello e perfino coloro che per mera curiosità vi avessero assistito, erano condannati alla pena della forca, dello squarto, all'infamia ed alla confisca. — La Repubblica di Venezia provvide essa pure alla repressione dei duelli; ma con minaccia di sanzioni meno severe.

Nelle leggi o Parti emanate dal Consiglio dei Dieci (19 aprile 1541) si minacciava agli affissori di cartelli di sfida il bando per anni dieci; la stessa pena a coloro « *che andassero a combattere al loco della disfida* ». Il Senato nel 13 febbraio 1631 disponeva: che « tutti coloro che faranno disfide a voce o col » mezzo di affissione di cartelli da amici, padrini ed » altre interposte persone, se abitanti città, dogado e » terraferma » fossero condannati alla relegazione per sette anni continui nell'isola di Candia « se abitanti nelle provincie da mar » per sette anni in terraferma,

(1) CRIVELLARI pag. 31 e 63.
Raccolta di editti e manifesti sotto il dominio della Real Casa di Savoia. - Vol VI. pag. 87. - Torino 1830 - editore Vittorio Picco.

Palma, Maran ed altre fortezze ad arbitrio; o al bando perpetuo quando non avessero potuto essere relegati. Il Consiglio dei Dieci del 1739, ventinove aprile, sanciva che: « chi espone cartelle per disfide, manderanno, » porteranno od accetteranno disfide per combattere » in duello sia e s'intenda *ipso facto* aver commesso » un'azione indegna ed infame. » I nobili erano « privati della patrizia nobiltà e fatti depennare dal Libro d'oro esistente all'Avogaria di Comun ».

Gli stipendiati, erano privati dello stipendio; i feudatari, vita durante, d'ogni feudo, contea e giurisdizione; applicate le rendite a beneficio della cassa pubblica. Tutti poi « nessuno eccettuato » erano condannati « al più largo bando perpetuo ».

Se avessero rotto i confini « e venendo preso al- » cuno, sia condotto in questa città e fra le due co- » lonne di S. Marco, ove per il ministro di giustizia, » sopra un eminente solaro gli sia tagliata la testa, » sicchè si separi dal busto e muoia ».

Ma tutte queste pene di eccessiva severità non avevano effetto. In Piemonte, alle leggi vaganti successe poi il Codice Albertino del 26 ottobre 1839. Nel Lombardo-Veneto la materia del duello veniva regolata dal Codice del 1803, che rimase in vigore dal 1815 al 1852. Nella Toscana veniva promulgato il Codice del 20 giugno 1853 in sostituzione alla legge 18 settembre 1634 e lo Stato pontificio aveva emanato il Regolamento Gregoriano il quale superava nella severità delle pene, tutte le moderne legislazioni, mentre

il mezzodì d'Italia modificava la propria legislazione colla legge del 20 maggio 1808, legge che veniva poi sostituita con quella dell'11 agosto 1838, che nei casi più gravi, mantenne l'estremo supplizio. In Francia i legislatori che uscivano dalla rivoluzione e che del duello non si erano in quel periodo di tempo occupati, promulgarono il Codice del 1810 nel quale nessuna disposizione iscrissero su questo argomento. Ma come ben dice il Raffaelli, a nulla potevano approdare e a nulla approdarono quei legislatori, perchè quando la mente è schiava del pregiudizio sono inutili le folgori della Legge, anzi dalla severità della pena il pregiudizio acquista nuovo vigore e i condannati corrono, volano lieti e superbi al supplizio.

Il cartello di sfida che usavano i gentiluomini degli antichi tempi e che l'offeso inviava all'offensore aveva la formola di prammatica seguente:

« Signore, tutto quanto diceste, fatto dire, scritto » o fatto scrivere in pregiudizio del mio onore, voi » lo mentiste per la gola. — Per iscritto non voglio » usare villane ingiurie cose più convenienti a persone » vili che a cavalieri; io mi riserbo di parlarvi colle » armi in pugno » (1).

E qualora la persona alla quale era diretto, per avventura si fosse resa irreperibile lo si rendeva di pubblica ragione. Dopo la morte di Richelieu e durante la minorità di Luigi XIV ebbesi qualche duello

(1) Grande Enciclopédie, v. VI, p. 4.

famoso e noi rammenteremo quello del duca di Beaufort, che uccide il suo avversario, duca di Nemours il 30 agosto 1652. In questo duello, si impiegò, forse per la prima volta come arma di combattimento, la pistola, poichè il Nemours venne colpito a morte dal proiettile uscito dall'arma, che impugnava il di lui cognato in quel momento suo antagonista, reso forzatamente tale dal colpito provocatore e suoi amici.

Il contagio del duello si estese persino alle donne e Guy Patin scrive di due dame della Corte, che si batterono in duello alla pistola, per il che il re quando ne fu informato disse ridendo, che la proibizione di battersi era solamente per gli uomini (1).

Luigi XIV cercò tutti i mezzi per proscrivere il duello, undici Editti egli emanò contro, sperando schiacciarlo sotto quel cumulo di leggi; ma il duello bravò tutto quell'arsenale di pene. I cavalieri si battevano persino nello stesso palazzo di Versailles ed in pieno giorno sulle pubbliche vie. — Il duello fa poi una specie di sosta per un periodo di quasi un secolo, per ripigliare poscia nuovo vigore. — Il duca di Richelieu, che non aveva la mano felice, uccise in duello il principe di Liam, il barone Posterieder e diede un colpo di spada nel ventre al duca di Bourbon. Per lui, all'epoca della Reggenza, avviene un duello fra due dame, entrambe innamorate del celebre duca

(1) Questo singolare combattimento avvenne antecedentemente a quello del Beaufort or ora citato per cui è a ritenersi che forse due donne furono le prime a impiegare la pistola in duello.

e vanno sul terreno a disputarselo colla pistola. Sono le signore di Nesle e di Polignac. Giunte sul terreno la Polignac invitò la rivale a sparare per la prima. La signora di Nesle spianò l'arma e mirò; ma non colpì. Sparò alla sua volta la Polignac che colla palla della sua pistola tagliò la punta dell'orecchio della Nesle, che cadde come se fosse stata mortalmente ferita.

L'assemblea costituente non aveva creduto di fare delle leggi contro il duello; quella legislativa emanò un decreto di amnistia pei detenuti per duello. Sotto il regno di Luigi XVI avviene un celebre duello fra il duca di Borbone ed il conte d'Artois (1778) e nel principio della Rivoluzione abbiamo altri due duelli celebri: quello di Barnave e Cazalèz — di Lameth e Castries; che provocarono la pubblica indignazione, unanimi e violente proteste alla Assemblea contro l'uso del duello, ritenuto un ultimo resto di un odioso passato. Viene in seguito la Restaurazione, che proibisce il duello in nome della Chiesa, quasi come il fece la devozione di Luigi XIV.

E la cronaca d'oltr'Alpe ricorda più tardi il drammatico combattimento alla pistola avvenuto nel 1835 tra Carrel e Emile de Girardin, nel quale i due avversarî si colpirono simultaneamente e il Carrel lasciò il terreno mortalmente ferito. Scontri meno sanguinosi furono quelli di Thiers, Saint-Beuve, Edmond Adam, Clement, Thomas, Ledru Rollin. Quali duelli celebri all'epoca odierna citeremo ancora quelli Fourtou e

Gambetta — di Richard e Massas nel quale quest'ultimo fu ferito da un colpo di spada in piena pancia (3 settembre 1882); quello di Floquet e del generale Boulanger (13 luglio 1888); dal quale il celebre generale uscì gravemente ferito alla gola. E per ultimo quelli di Déroulède, Laguerre, Castelin, Mermeix-Cassagnac e Rochefort, che furono anche i principali attori sulla scena politica di Francia negli ultimi suoi sconvolgimenti. Dei molteplici scontri nostri troppo vi sarebbe a dire, se volessimo farne una breve cronistoria o anche un brevissimo cenno e all' uopo rimettiamo il lettore, che desiderasse averne ampia cognizione, ai « *Duelli mortali del secolo XIX* », Gelli, Milano 1899, Battistelli.

Il libro del Gelli, frutto di accurate e pazienti ricerche è preceduto da una buona prefazione nella quale l'autore, all' intento di combattere l' uso del duello, passa ad esaminare tutti i combattimenti avvenuti in quest'ultimo secolo, che per le loro conseguenze presentano carattere di gravità, e, ricercandone le cause, li descrive e *figura*, presentandoli al lettore. Ma noi, pur tacendo sovr'essi, non possiamo lasciare in non cale, e ommettere di parlare di due scontri, che animarono e commossero la pubblica opinione del mondo civile in questi ultimi tempi. — Il primo di essi fu quello combattuto alla spada presso Parigi il mattino del 15 Agosto del 1897 e precisamente al « Bois de Marechaux » nel bosco di Vaucresson tra S. A. R. il principe Vittorio Emanuele di Savoia, conte di To-

rino secondogenito del defunto principe Amedeo, nato a Torino il 24 novembre del 1870, attualmente colonnello del V (regg. Novara) cavalleria, e il principe Enrico d'Orléans, figlio del duca di Chartres nato ad Ham il 16 ottobre 1867, cugino in primo grado della principessa Elena moglie del duca d'Aosta.

Questo combattimento che ebbe per conseguenza una seria ferita toccata dal principe d'Orléans per un colpo di spada ch'egli al 5° assalto riceveva nella regione inferiore addominale destra, fu originato da gravi attacchi mossi dal principe d' Orléans contro i nostri prigionieri in Addis Abeba dopo la battaglia di Adua — pubblicati sul *Figaro* di Parigi, — stolte ed ingenerose pubblicazioni tendenti a lanciare il ridicolo e far cadere in discredito il nostro esercito. — Il generale Albertone, personalmente toccato dalle intempestive quanto ingiustificate corrispondenze e il tenente Pini, appena usciti di prigionia e tornati in patria, avevano richiesto il principe d'Orléans di una soddisfazione; quest' ultimo poi, anche in rappresentanza degli ufficiali — di quelle vittime del dovere così bassamente offese — e già si erano iniziati carteggi e lanciate sfide, quando il nostro giovane principe, rievocando le tradizioni cavalleresche dei Savoia, fece sua la vertenza e volle egli stesso farsi vindice dell'offesa, sfidando il principe Enrico d' Orléans in nome dell'esercito italiano. Il Conte di Torino aveva per padrini il generale Felice Avogadro di Quinto comandante la IV brigata di cavalleria e il colonnello

Francesco Vicino Pallavicino comandante il reggimento cavalleria Genova attualmente maggior generale. Enrico d'Orléans era assistito dai suoi compagni di viaggio Nicola Leontieff, il noto russo, e Raoul Mourichon. A questo duello il Conte di Torino fu preparato dal marchese Ginori di Firenze, un perfetto gentiluomo, esperto e valente tiratore di spada, che accompagnò a Parigi il nostro campione. I duellanti erano assistiti dai dottori Hartaman e Toupet degli ospedali di Parigi per il principe Enrico e dal dottor Carle valente chirurgo e professore dell'Università di Torino per il Conte di Torino. Il duello, come consta dal verbale redatto il 15 agosto 1897 a Vaucresson al bosco des Marechaux durò 26 minuti con cinque assalti, che venivano alternativamente diretti da Leontieff e da Avogadro di Quinto (1). Gli avversari sul terreno si portarono egregiamente, le loro azioni di attacchi, parate e risposte si svolsero brillantemente. Dopo lo scontro, gli avversari si strinsero la mano e ciò a richiesta del principe Enrico. La notizia dell'esito fortunato di questo scontro, giunta in Italia sull' ali dell'elettrico, riempì di gioia tutti gli italiani e passò tra gli osanna delle moltitudini anche perchè l' esito

(1) I giornali dell' epoca francesi e italiani pubblicarono tutti i verbali della vertenza colla descrizione del combattimento nei suoi particolari; ed il lettore troverà tutte quelle notizie, che lo potessero interessare nel *Secolo*, nel *Corriere*, nella *Lombardia* e nella *Perseveranza* del 14, 15, 16 e 17 Agosto del 1897. Il *Figaro* pure pubblicò una relazione del suo collaboratore Hesse, che a suo dire, assistette al duello travestito da guardia forestale.

del duello giunse quasi inaspettato, per la poca pubblicità che ad esso si era dato e le cautele e la circospezione colla quale si era condotto e compiuto, senza spavalderie anzi con ammirevole modestia e prima e poi (1). L'altro celebre duello su cui dobbiamo intrattenerci è

Il duello mortale Cavallotti-Macola avvenuto a Villa Cellere presso Roma il 6 marzo 1898.

La più grande, la più illustre vittima, che in questo nostro secolo il duello ha mietuto, fu Felice Cavallotti. Patriota fervente — soldato e poeta — drammaturgo e letterato e uomo politico di grande valore, l'Italia fu in *lui* orbata di uno dei migliori suoi figli, la democrazia italiana perdette in lui un valoroso campione e la sua morte fu un lutto nazionale.

Nato in Milano il 6 novembre del 1842 a dodici anni scriveva clandestinamente sui banchi di scuola poesie contro l' Austriaco allora dominante in Lombardia. — A diciasette anni, nel 1860, partiva segretamente con la seconda spedizione Medici per la Sicilia e fu a Milazzo e al Volturno. — Nel 1866 nuovamente indossò la camicia rossa di gloriosa memoria e ripartì per la guerra.

(1) Il principe Enrico Filippo Maria d'Orléans moriva poi a Saigon mentre stava compiendo un viaggio nella Bassa Cocincina.

Nel 1867 assunse la direzione del *Gazzettino Rosa,* in Milano, tirandosi addosso processi e duelli senza fine. — Nel 1871 cominciò a scrivere pel teatro, e rappresentò, con crescente successo i *Pezzenti*, *Guido, Agnese, Alcibiade.* — Eletto deputato nel 1873 dal collegio di Corteolona, venne sempre rieletto tranne in una sola legislatura.

Nel 1876 fondò e diresse la *Ragione* in Milano dividendo la sua straordinaria attività fra la cura della politica e i lavori letterari.

Scrisse il volume *Anticaglie,* e poi il *Cantico dei Cantici, Luna di miele, Povero Piero, I Messeni, La Sposa di Menecle, Nicarete, Agatodemon.* — All'epoca del colera di Napoli, organizzò in Milano e capitanò una squadra di volontari per soccorrere gli infermi.

Premessi questi cenni biografici passeremo al tragico avvenimento, occasionato da una vertenza la cui origine fu una corrispondenza spedita alla *Gazzetta di Venezia* da certo Miaglia del *Popolo Romano*, corrispondenza in cui Cavallotti era chiamato PAGLIETTA DELLA DEMOCRAZIA. — Tale corrispondenza dette luogo ad una vivace polemica sostenuta dal Cavallotti nel *Don Chisciotte* di Roma e nel *Secolo* di Milano; dalla polemica si venne alla sfida, che portò a tre diverse coppie successive di padrini.

Della terza coppia furono padrini del Cavallotti il noto pubblicista Achille Bizzoni di Pavia e l'avvocato Camillo Tassi di Piacenza, deputato al Parlamento.

Ferruccio Macola, nato a Campo S. Pietro (Veneto) il 17 maggio 1861, direttore della *Gazzetta di Venezia* e deputato di Castelfranco, aveva per padrini i deputati Avv.[to] Carlo Donati di Lonigo e l'Avv.[to] Guido Fusinato, nato a Castelfranco Veneto e professore di diritto all'Università di Torino.

Rifare qui la storia dei precedenti, delle discussioni, degli accomodamenti tentati e non riusciti per comporre pacificamente il dissidio, sarebbe omai ozioso, nè crediamo di riprodurre le lettere polemiche e i verbali della vertenza, stampati su vari giornali e segnatamente dal *Secolo* all' epoca del luttuoso avvenimento e preferiamo invece dare la parola ad un testimonio oculare, ad un amico nostro il quale descrive e figura il combattimento nei suoi minuti particolari. — Premesso, che dopo una viva discussione, a soluzione della vertenza, si convenne dai padrini in un verbale di scontro alla sciabola, lama affilata ed appuntata con nessuna esclusione di colpi; a difesa del braccio, il guantone di scherma comune da sciabola col solito bracciale di cuoio, non voluto dai padrini del Cavallotti i quali preferivano il guanto da fioretto con fazzoletto di seta a difesa del polso, ma imposto quale *condizione sine qua non* dai padrini del Macola, il giorno 6 marzo 1898 a Villa Cellere i due antagonisti si trovarono di fronte, diamo la parola all'amico nostro:

« La sorte designò come direttore del duello Fusinato. Era
» inteso però che l'alt potesse darsi anche da Bizzoni che stava

» di fronte al Fusinato al punto d'incontro della sciabola. Tassi » era di fianco a Cavallotti a destra e così Donati in rapporto » a Macola.

» I due avversari furono messi in guardia *fuori* misura, » per evitare sorprese pericolose; data la sproporzione della » statura. Cavallotti, ben *seduto* in guardia, teneva la sciabola » in *terza* colla punta verso il petto del Macola. Questi stava » invece col corpo quasi a piombo sulla gamba sinistra leggermente flessa, colla gamba destra distesa spingente indietro la » persona, ma facile a flettersi alla più semplice ondulazione » del torso, in modo da permettere una puntata anche abbastanza di lontano. La sciabola era tenuta in una *specie di* » *seconda bassa colla punta a pochi centimetri* dalla punta » del piede destro, e *faceva una linea retta ed unica dalla* » *spalla destra del Macola alla punta del piede*. Lama in » fuori a destra.

» Cavallotti, *miopissimo*, non vedeva affatto la punta della » sciabola avversaria e fissava gli occhi verso il capo del Macola. Egli attese abbastanza lungamente di essere attaccato, » anche perchè sfidato: ma Macola non si mosse. Allora Cavallotti avanzò, portandosi colla punta in linea in *guardia* di » *prima*, scendendo poi subito alla *terza* e facendo un giuoco » non preciso, come di chi cerchi il ferro dell'avversario; perchè » appunto egli credeva di trovarlo a quell'altezza. Tosto Macola, » ondulando sulle gambe col fletter la destra e stendere la sinistra, senza spaccare, portò in linea la sciabola cercando di » dare una stoccata al petto di Felice; e fece l'atto di spingere » la sciabola due volte. — Alla seconda, parve che la punta » avesse oltrepassato il collo di Cavallotti; onde si dette l'alt. » — Ma nulla era accaduto. La sciabola era passata vicino al » collo, senza toccarlo. Secondo assalto — identica tattica. — » Cavallotti roteando il ferro per cercare quello del Macola, lo » trovò per un'istintiva alzata di questi onde avvennero tre o

» quattro incomposti scontri di lama, che furono fatti cessare
» con un secondo *alt;* anche perchè parve che la puntata di
» Macola avesse toccato Felice a mezza vita. — Dopo minuto
» esame si trovò che la camicia di Cavallotti a metà il torso
» verso destra, era stata lievemente strappata. — Nulla più.

» Prima del terzo assalto, padrini e medici raccomandarono
» maggior calma ai duellanti — poi si dette campo libero.

» Cavallotti, colla solita guardia e con qualche semplice
» mossa di braccio stette in attesa più delle altre volte. Ma il
» Macola, immobile, non volle mai attaccare.

» Allora Felice attaccò nel solito modo, sempre cercando
» il ferro, che non vedeva *manovrando in alto,* e avanzò col
» doppio passo in linea retta.

» Mentre Cavallotti fermava il secondo passo, il Macola
» fece un semplice passo obliquo a destra, sottraendo il bersaglio
» a Cavallotti e, siccome, tra i due passi di quest'ultimo e il
» passo obliquo suo, *entrambi erano entrati in stretta misura,*
» *il Macola alzò il ferro in linea colla lama in alto,* proprio
» di *prima bassa* e ripetendo il modo ondulatorio sulle larghe
» gambe con brevissimo inoltro, dette la puntata al volto di
» Cavallotti, che stava col collo proteso in atto di attaccare,
» dove *credeva* trovare il ferro avversario. — L'atto della pun-
» tata ed il ritiro dell'arma fu così rapido, che si dette l'*alt*
» per impressione e precauzione, più che per esatta precisione
» del colpo.

» A quest'alt Cavallotti si rizzò unendo i talloni come sul-
» l'attenti militare e come se nulla egli avesse avvertito, e a
» noi, che lo circondavamo, volle chiedere il perchè dell'*alt.*
» Ma nel dire cosa? (forse voleva dire cosa c'è?) un fiotto di
» sangue gli uscì dalla bocca.

» Fatto subito entrare nella cappelletta vicina e fatto se-
» dere, si vide che la lama entrando per la bocca, dopo aver
» tagliato netto il labbro superiore a sinistra aveva spaccato

» per tutto il mezzo la lingua e doveva aver leso qualche grosso
» vaso profondamente. Infatti era stata recisa una delle caro-
» tidi (1), e certo nel movimento impresso alla sciabola nel ri-
» tirarla, per automatica mossa del gomito e oscillazione della
» punta affilata d'ambo le parti. — Inutile descrivere il resto.
» Dopo cinque minuti Felice non era più. »

Il nostro egregio amico, del quale per ragioni di delicatezza facili a comprendersi non decliniamo il nome, alla suesposta narrazione aggiunge alcune altre interessanti notizie con personali apprezzamenti. Egli ci dice:

» È mia opinione che il Macola non abbia chiaramente av-
» vertito dove e come egli ferisse così gravemente. — Mi pare
» verosimile che egli, volendo vendicare lo sfregio fattogli da
» Bissolati, tentasse di arrivare specialmente alla faccia di Ca-
» vallotti per sfregiarlo. — Ma *la preparazione ad hoc* rice-
» vuta dal Musdaci, che *conosceva il giuoco* d' impeto di Ca-
» vallotti semicieco e di una arditezza eroica, lo condussero a
» quel colpo colla *sciabola in prima e taglio in alto* che ha
» spento la più nobile delle vite.

» Cavallotti era calmissimo, aveva fatto nel mattino il suo
» bagno freddo ai *Crociferi* e fatto colazione con noi presso la
» Signora Danna bevendo poco più di un bicchiere di vino al-
» lungato.

» Egli stesso aveva pensato e proposto il terreno a Villa
» Cellere e preparata sgombra una veranda nella palazzina pel

(1) Sulla portata della ferita e sul taglio della carotide non si è precisato, e discordi nelle perizie furono gli uomini di scienza all'uopo richiesti, ritenendosi da taluni che la morte siasi effettuata per soffocazione conseguenza della emorragia interna.

» caso che fosse piovuto. Egli diceva di non essersi mai battuto
» col guantone e vi si trovava a disagio: ma fu lui che sapute le
» nostre opposizioni ad adottarlo impose ai suoi padrini di ac-
» cettarlo ugualmente. — Il guantone era nuovo e lo *domai* io alla
» meglio calzandolo e smovendolo per un quarto d'ora prima
» dello scontro. — Felice non aveva alcun presentimento del
» prossimo fine e teneva noi alti di morale fino all'ultimo. —
» Aveva disposto tutto per ogni evento e si era scusato scri-
» vendo alla principessa Lovatelli, se mai avesse tardato al
» pranzo cui la gentildonna letterata lo aveva invitato perchè
» doveva appunto sbrigare un duello... Egli era al suo 33°
» duello. »

A questa fedele narrazione faremo seguire alcune considerazioni e cioè osserveremo che Cavallotti per quanto avesse combattuto in antecedenza i suoi 32 duelli pur tuttavia non era addentrato nella tecnica schermistica e lo prova ad evidenza il fatto ch'egli si trovava a disagio nel guantone, cosa abbastanza eloquente per sè stessa, perocchè tutti coloro che hanno imparato la scherma della sciabola sono addomesticati al guantone. — Secondariamente Cavallotti, per quanto robusto e fisicamente forte, era di statura media e miopissimo. Contro lui, che contava già i suoi 56 anni, il Ferruccio Macola coi suoi 37 anni d'età, di alta statura e nella pienezza della vigoria della vita. Cavallotti aveva acquistato la pratica del terreno e il suo giuoco di cercare il ferro e di attaccare deviandolo, tirando colpi e *rimesse,* lo avevano fatto uscire vittorioso in molti scontri per quanto poco mancasse

che in un duello avuto antecedentemente a Piacenza col tenente Ambrosini, vi lasciasse la vita in seguito ad una puntata da questi ricevuta in pieno petto. — Ma il giuoco del Cavallotti era noto *urbi et orbi*. Era pertanto naturale che qualunque persona tecnica richiesta a preparare o consigliare il Macola, lo dovesse preparare alle azioni di puntate d'arresto in caso di attacco violento e con colpi di tempo rompendo la misura data anche la superiorità della statura colla quale il Macola affermava le sue condizioni di superiorità, mantenendo la distanza, forte ancora del guantone. Se Cavallotti fosse stato un vero schermista sarebbe bastata a lui quella mediocre vista sufficiente a vedere la posizione del ferro avversario e data la posizione di guardia bassa tenuta dal Macola, Cavallotti avrebbe avuto buon giuoco, se lo avesse attaccato tenendo il ferro tra la terza e la quarta bassa di modo che, avanzando e stringendo la misura avrebbe legato il ferro inimico alla cui azione il Macola, o sarebbe rimasto paralizzato nello sviluppo delle sue azioni e a discrezione del suo assalitore, o avrebbe dovuto di botto cambiar tattica, rompendo la misura e pigliar diversa posizione di guardia. Ma tutte queste considerazioni tecniche non calzano. Quello che noi per fermo riteniamo è, che la ferita inferta dal Macola al Cavallotti, fu occasionale e da lui stesso impreveduta e la conseguenza dell'azione svolta dal Macola durante lo scontro, non poteva essere neppure lontanamente da esso prevista perchè, se il ferro avesse toccato qualsiasi altro

punto della faccia, senza penetrare proprio per la bocca, le conseguenze della ferita non sarebbero state certamente letali, sebbene le puntate comportino sempre ferite gravi, specie se penetranti in cavità.

Aggiungi, fatalità del caso, che Cavallotti era mancante dei due denti incisivi superiori, se no essi avrebbero potuto arrestare la lama nel suo fatale cammino.

Se il Macola, che per quanto ci consta è tutt'altro che uno schermitore valente, lo fosse veramente, avremmo atteso da lui un'azione di tempo, un colpo di figura e di taglio perchè dopo una lettera quale fu scritta dal Macola al suo avversario prima del duello, lettera nella quale diceva: Caro Cavallotti!... non sarebbe ammissibile, che per dirimere una vertenza che in sè, per quanto è palese, nulla aveva di grave, il Macola fosse andato sul terreno col fermo e deliberato proposito di uccidere.

Noi siamo dunque convinti che il Macola esperiva le puntate d'arresto per salvare la propria pelle dal ferro avversario tenendolo a distanza e cercando ferire. In questo era nel suo pieno diritto perchè la generosità si può desiderare, ma non imporre in chi ha in giuoco l'esistenza propria; solo che fatalità volle ch'egli dovesse colpire e colpire a morte.

I funerali di Felice Cavallotti riuscirono solenni a Roma e a Milano. Il popolo italiano fece commo-

venti dimostrazioni e durante il percorso da Roma a Milano la salma venne fatta segno in tutte le città alle più grandi manifestazioni. Le onoranze funebri rese in Milano al Bajardo della Democrazia potrebbero essere invidiate da qualunque potente sovrano, tanto riuscirono imponenti.

Giostre e Tornei.

Potremmo ancora discorrere dei celebri combattimenti singolari avvenuti in Germania, nella Spagna e nell'Italia nostra, ma ce ne asteniamo perchè anche un semplice cenno diventerebbe cosa oziosa poichè tutti i duelli delle varie nazioni d'Europa ebbero con quelli di Francia e d'Italia comuni le cause, identici gli effetti, uguale la caratteristica, le norme cavalleresche e le armi, che nei vari tempi si usarono, ed il nostro compito non è certo quello di fare una bibliografia dei duelli, ma solamente quello, assai più modesto, di additare le varie fasi che il duello attraversò. Nè parlammo dei tornei e delle giostre, dei combattimenti ad armi *più o meno cortesi*, delle regine di bellezza e d' amore — delle dame che ai tornei presiedevano esercitando un fascino indicibile sui cavalieri, che disputavansi la vittoria a prezzo della vita in omaggio alle dame gentili — alle regine del loro cuore! E

soltanto a titolo di curiosità rileviamo che al cavaliere vincitore di un torneo erano riserbate le più dolci soddisfazioni, perchè a quel fortunato mortale le dame gentili andavano orgogliose di accordare i loro favori. E qui giova rammentare una sentenza della Corte d'Amore di Eleonora, regina di Sciampagna, la quale stabiliva che una nobil donna non aveva il diritto di resistere al cavaliere, per brutto che fosse, il cui braccio l'avesse fatta proclamare regina di un torneo; e proclamava villano e disonorevole quel marito che avesse voluto impedire a sua moglie l'adempimento di questo grazioso dovere. Ma rare erano le dame che meritassero colla resistenza i biasimi della Corte d'Amore!... Il periodo acuto dei tornei fu quando i cavalieri cristiani tornarono dalle crociate e l'uso degli emblemi, proprio agli Arabi musulmani, ai cavalieri Saraceni, venne importato in Europa dai crociati reduci dalla Palestina. Di qui stemmi, divise e motti caratteristici presi dalle nostre case nobili ed all'Araldica l'ufficio di comporre gli stemmi in caso di matrimonio e di successione, nonchè la cura di asseverare sui blasoni (1).

Gli antichi tornei erano però funestati da tristis-

(1) Il Ferrario fa risalire l'origine dello stemma e del blasone al 1070 e dice che i blasoni passarono in successione dopo la prima crociata bandita nel 1095 e che divennero ereditari sotto San Luigi. Clemente IV morto nel 1262 e sepolto a Viterbo, fu il primo papa che abbia avuta la tomba decorata di armi gentilizie.

Dott. GIULIO FERRARIO, Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria con dissertazioni sull'origine, sugl'istituti, sulle cerimonie de' Cavalieri. Milano 1828, tip. propria — vol. II, pag. 125 e 143.

simi accidenti e i cavalieri che vi prendevano parte o ne uscivano malconci, o vi perdevano la vita; raramente da quei fieri e vigorosi combattimenti i torneanti ritornavano illesi. In un torneo, tenutosi in Sassonia nel 1175, morirono sedici cavalieri e più micidiale ancora fu il torneo di Neuss dove rimasero estinti 42 cavalieri coi loro scudieri. Goffredo Plantageneto, figlio di Enrico II re d'Inghilterra, morì a Parigi in un torneo nel 1186. Ricordiamo il torneo tenuto nel Colosseo di Roma il 3 settembre 1332, ove 18 cavalieri caduti boccheggianti sul campo, vi lasciarono la vita. Non tanto funesto riuscì il torneo tenutosi il 5 marzo del 1565 nel cortile di Belvedere, pure in Roma, in occasione delle nozze di Ortensia Borromeo, sorella di S. Carlo Borromeo, col conte Altemps entrambi nipoti di papa Pio IV. Bajardo bandisce a Carignano nel Piemonte un torneo e lo vince (1).

Altro grande torneo ebbe luogo sulla gran piazza Castello di Milano il 13 febbraio 1513 auspice il duca Massimiliano Sforza, che in omaggio ai re di Francia e di Navarra, di quello di Scozia e del duca di Mantova, tutti in Milano convenuti, bandiva in loro onore. Al raro spettacolo concorsero il popolo e nobili d'ogni parte. Scelti a dar prova solenne del loro valore furono in quella giostra due cavalieri della Corte: Cristoforo Trotti e Giov. Jacopo Pellati-Prati, entrambi di famiglie patrizie Alessandrine. Nel con-

(1) GIULIO FERRARIO, vol. II, pag. 124 e seguenti.

flitto avendo Giov. Jacopo resistito virilmente pugnando e abbattuto infine il prode suo avversario, oltre alle universali ammirazioni e applausi, ricevette dal Duca suo signore in premio la nobil collana degli aurati cavalieri (1).

Molti scendevano nell'arena o per amor di patria o per lustro di casato. Ce lo dice il torneo di Tolosa, ove il giovane Folchetto, aspirando alla mano di madonna Fiorella figlia di Raimondo re di Provenza, sfida e vince Enguerrado, Visconte di Foix, il più celebrato cavaliero di quei giorni, che già lo si proclamava il vincitore di quel torneo famoso (2). E ne abbiamo prova nei venti cavalieri Portoghesi, che nel 1414 sfidano la cavalleria francese, indi si recano in grande pompa a combattere in Francia, ove da altrettanti cavalieri del paese rimangono vinti (3).

Di questo combattimento molto parlano gli scrittori francesi, mentre non fanno motto di quello avvenuto il 13 febbraio del 1503 fra tredici italiani ed altrettanti francesi presso Barletta, ove la sorte delle armi arrise al valore degli italiani, che da quel combattimento, auspice Ettore Fieramosca, uscirono vittoriosi; vittoria che Massimo d' Azeglio ha descritto nel suo libro immortale « *La disfida di Barletta* ». — Giuseppe Giacosa, ispirandosi nell' argomento ad

(1) Dalla storia inedita del conte Canefu esistente nella biblioteca di S. M. il Re in Torino.

(2) G. FERRARIO, vol. I, pag. 162.

(3) Enc. BOCCARDO, vol. VII, pag. 728.

una gloria patriottica, col suo poderoso ingegno descrisse, nel prologo del suo *Conte Rosso*, la giostra di Borburga nella quale Amedeo VII di Savoia, campione francese, vinse su quel di Fiandra i tre più rinomati guerrieri d' Inghilterra (1) Ma per quanta affinità coi duelli possono avere i tornei e le giostre, pur tuttavia, non volendo fuorviare dal compito propostoci, chiudiamo questo breve cenno, sull'interessante argomento, per tornare al duello di cui ci proponemmo particolarmente trattare.

Con uno sguardo retrospettivo, noi vedemmo per sommi capi e a grandi linee il duello nelle sue varie fasi e nelle sue estrinsecazioni, a seconda del progresso dei tempi, e dalla genesi, attraversare i secoli, arrivare insino a noi. — Esso è regolato da leggi proprie, sorte sotto il nome di cavalleresche (2), leggi

(1) Amedeo VII era figlio del *Conte Verde*, che aveva acquistata gran fama per le sue eroiche gesta e per le gagliarde imprese d'Oriente. Amedeo VII rimasto orfano nella giovane età sotto la tutela della madre Bona di Borbone, veniva generalmente chiamato il *Conte Nero* perchè vestiva sempre a gramaglia. — Fu poi mutato in quello di *Conte Rosso* da Carlo V re di Francia quando sotto il suo braccio caddero i tre campioni inglesi.

(2) ORIGINE DEI CAVALIERI E CAVALLERIA. — Cavalleria dignità militare istituita nel medio Evo a difesa dello Stato, della Religione, delle donne e in generale dei deboli e degli oppressi; si addimostrò così perchè i membri che la componevano si chiamavano cavalieri a cagione del loro combattere quasi sempre a cavallo: dicendosi in latino *equites* ed anche *milites aurati* per gli sproni d'oro di cui venivano insigniti. La cavalleria considerata come dignità militare, che conferivasi mediante una specie di investitura accompagnata da cerimonie e da un giuramento solenne nacque dall'anarchia feudale del secolo XI, e fu istituita per reprimere le violenze e le rapine dei signorotti. I primi cavalieri erranti furono gli Scandinavi; essi ono-

che datano dalla sua medioevale istituzione, e che, via via modificandosi, sia per opera del legislatore, sia per quella dell'ambiente sociale o dei gentiluomini d'ogni tempo, ci vengono trasmesse ed alle quali con-

ravano e accarezzavano in sommo grado le donne anelando alle glorie e alle eroiche avventure. — Gli Scandinavi erano gli antichi dell'odierna Svezia, Norvegia e Danimarca. Un guerriero qualunque della loro schiatta usciva dalla patria terra per andare lontano in cerca di pericoli, procacciarsi così celebre nome e meritarsi l'amore della sua donna.

Le contese tra rivali erano cagioni di disfide e molti erano i combattimenti in singolar certame. Ogni signore manteneva nel suo castello una piccola corte somigliante a quella del re, guardie e uffiziali; metteva intorno a sua moglie un corteggio di damigelle d'onore. Alla fine del secolo X detronizzata la dinastia di Carlomagno (al quale vuolsi la istituzione dei Paladini o Palatini poichè pare ch'egli eleggesse dodici valenti uomini Conti cioè comiti ossia compagni suoi di palazzo, destinati a difenderlo e combattere per la fede). — L'Europa fu in preda all'anarchia — i feudatari divennero padroni assoluti dei loro dominii e ciascuno di essi abitò in ben guernita fortezza comandando una banda da 700 ad 800 uomini, assalendo di frequente i vicini ed impossessandosi, se vincitori, del castello, della donna e dei tesori del vinto.

I CAVALIERI.

Il primo requisito per essere cavalieri bisognava essere nobili di padre e di madre almeno per tre generazioni. — Pratiche speciali regolavano il noviziato, il ricevimento, i doveri, gli esercizi, i privilegi ed i castighi dei cavalieri, non potendosene ottenere il titolo senza certe condizioni e lungo tirocinio. Il fanciullo nobile, giunto all'età di sette anni, veniva inviato al castello di qualche signore per farvi da *paggio*, da *valletto* o da *donzello*. Un paggio era un vero famiglio accompagnando il padrone e la padrona nei viaggi, alle caccie servendoli a tavola, ecc. Veniva educato dalle donne, che gli insegnavano il catechismo e l'arte di *amare* ed intanto si avvezzava alla grazia del portamento e dei modi, a lanciar pietre e giavellotti. A quattordici anni il giovinetto accompagnato dai genitori alla chiesa veniva insignito dell'onore della spada dal sacerdote e diventava scudiero, e veniva incaricato del servizio principale della casa e special-

viene attenersi. Queste leggi debbono scrupolosamente osservare coloro che vogliono essere annoverati e vivere nella classe dei gentiluomini, degli onesti, che al duello, occorrendo, fanno appello e lo subiscono; che

mente della cura delle armi e dei cavalli; in questi distinguevansi due specie principali i *destrieri* o grandi cavalli di battaglia bardati in ferro, e detti così perchè manodotti colla destra dagli scudieri per la briglia; ed i *palafreni*, di minore statura, di cui servivansi i cavalieri nei viaggi e nelle passeggiate (1).

Lo scudiere seguiva il suo signore nei viaggi ed alla guerra standogli di dietro nei giorni di combattimento, per essere sempre pronto a porgergli all'uopo un nuovo cavallo e nuove armi, a stornare i colpi direttigli contro ed a ricevere i prigionieri. Penosi esercizi in cui il corpo acquistava l'elasticità, la gagliardia e l'agilità necessaria nei combattimenti; corse dell'anello, di cavalli, di lancie — erano le consuete occupazioni degli scudieri, i quali imparavano a correre ed a saltare, coperti di pesante corazza, a superare gli steccati, gettare le barriere di ferro, e giostrare contro la *quintana*, figura mobile rappresentante un cavaliere armato — davano talvolta la scalata ad una fortezza d'argilla, di zolle, ecc.

A queste aspre fatiche l'amore sopraggiungeva a mescere le sue prime dolcezze. Ogni giovincello sceglieva la sua donna del cuore, alla quale riferiva come all'Essere Supremo tutti i suoi sentimenti e tutti gli atti suoi; nè cosa alcuna al mondo doveva spegnere nel suo cuore questa sacra fiamma; la cavalleria dunque che noverava fra i suoi cavalieri l'amore, non disgiungevalo dalla costanza.

CERIMONIE D'INVESTIMENTO.

Il giovane scudiero, giunto all'età di ventun anno, aveva diritto d'aspirare al grado di cavaliere e quindi presentavasi all'autorità competente per essere eletto, assoggettandosi a tutte le cerimonie prescritte, la prima delle quali era quella di spogliarsi di tutti i suoi abiti e porsi in un bagno, simbolo di purificazione. Quando ne usciva lo vestivano di una bianca tunica, simbolo di purità, di una veste

(1) GIULIO FERRARIO, vol. I, pag. 159 e 166. Enc. BOCCARDO, vol. V, pag. 339.

ad esso, piuttosto che ai tribunali ordinari, intendono ricorrere per risolvere le loro personali questioni. E le norme regolanti in materia cavalleresca vennero a josa codificate in tutti i tempi e presso tutte le na-

vermiglia, emblema del sangue ch'ei doveva versare in difesa della fede, e di un giubbetto nero, in segno della dissoluzione cui andava soggetto come mortale. Così purificato e vestito, il novizio digiunava rigorosamente per 24 ore.

Giunta la sera, entrava in chiesa e passava la notte in preghiere; solo o con un sacerdote e con padrini che pregavano in compagnia di lui. L'indomani, suo primo atto era confessarsi e comunicarsi: quindi udiva una messa dello Spirito Santo e ordinariamente un sermone sopra i doveri del cavaliere ed il nuovo tenore di vita ch'ei doveva intraprendere. Finito il sermone, il novizio si appressava all'altare colla spada appesa al collo, ed il sacerdote la prendeva, la benediceva e gliela sospendeva ancora al collo. Quindi il novizio andava ad inginocchiarsi davanti al Signore che lo doveva creare cavaliere; e questi gli domandava: « Per qual motivo desiderate voi entrare in quest'ordine? S'egli è per arricchirvi, riposarvi ed essere onorato senza fare onore alla cavalleria, voi non ne siete degno, e sarete per rispetto all'ordine cavalleresco ciò che il chierico simoniaco è alla prelatura. » E rispondendo il giovane ch'egli prometteva di ben adempiere i doveri di cavaliere, il Signore aderiva alla sua preghiera. Allora i cavalieri padrini e talvolta le dame si avvicinavano al novizio e lo vestivano delle nuove divise ponendogli prima gli sproni, d'oro o dorati, (prima il sinistro) quindi l'usbergo o cotta di maglia, poi la corazza, i bracciali, le manapole, e finalmente cingendogli la spada. Quindi il signore si alzava dal suo seggio andava verso il novizio e gli dava la *collata*, cioè tre colpi col piatto della spada sulla spalla o sulla nuca, e talvolta una *gotata* dicendo: « *In nome di Dio, di San Michele e di San Giorgio io ti faccio cavaliere: Sii prode ardito e leale.* » Così armato il giovane gli davano un elmetto e gli menavano un cavallo, sopra cui si slanciava, ordinariamente senza aiuto di staffa, e caracolava in chiesa, brandendo la lancia e la spada. In tempo di guerra un individuo veniva assunto alla cavalleria in modo più spiccio, inginocchiandosi e presentando l'elsa della sua spada a colui che doveva dargli l'abbracciata o *collata* e non faceva mestieri di altra cerimonia; così Bajardo procedette a Melegnano quando Francesco I volle essere

zioni con un mondo di codici cavallereschi, i quali si ispirarono tutti agli identici concetti, quale portato delle leggi tradizionali antiche — codici, che di poco diversificano gli uni dagli altri; — ma in tutti mai

da lui proclamato cavaliere. Ai cavalieri era riservato il diritto di portare la lancia, il giaco, la cotta di maglia, l'oro, il vajo, l'ermellino, il velluto e lo scarlatto. Non era permesso agli scudieri di misurarsi con essi nei combattimenti e solo i cavalieri erano ammessi alla mensa del re, onore negato ai figli, ai fratelli e ai nipoti suoi, prima di ricevere l'*abbracciata*.

Il cavaliere errante portava sempre seco il ritratto e i colori della sua donna e guai se ne avesse incontrato un altro coi medesimi — una sanguinosa contesa era inevitabile, di rado avvenendo anche, del resto, che l'incontro di due cavalieri non avesse per conseguenza un duello — volendo ciascuno di essi a colpi di lancia e di spada dimostrare che la sua era la più bella e virtuosa di tutte le donne. All'appressarsi di un cavaliere errante tutti i castelli si aprivano per fargli onore, e le dame si affrettavano a riceverlo appiè della scala ed a tenergli la staffa. Banchetti, danze, giuochi prodigavansi in tale occasione: *tutto* gli si concedeva *gratis* e soprappiù se ne partiva carico di ricchi presenti. Vi furono anche molte dame, come osserva l'abate Vely (v. G. Ferrario vol. I, pag. 206) che per impulso di una stravagante cortesia verso i cavalieri che le visitavano, ordinarono alle loro damigelle d'onore di aver comune con essi il letto al quale proposito il medesimo autore cita i versi di un poema ove gli usi di quei tempi trovansi dipinti con una singolare naturalezza. Alcuni di codesti avventurieri abusarono la loro missione, opprimendo anzichè difendere; ma tranne poche eccezioni, gli è certo che la cavalleria errante riuscì alle genti utilissima, essendo l'unica polizia che potesse esistere allora nelle campagne e sulle vie pubbliche più frequentate. Un cavaliere veniva sempre accompagnato da un suo *fratello d'armi*. I fratelli *d'armi* mettevano tutti i loro averi in comune, dividendo ugualmente fatiche e gloria, pericoli e vantaggi, ed obbligandosi ad aiutarsi a vicenda col *corpo* e colle *sostanze fino alla morte*.

In tempo di guerra i cavalieri componevano quasi per intiero la cavalleria dell'esercito, combattento ad *ala* od a *siepe*, cioè in una semplice fila cogli scudieri di dietro per modo che sfondata la cavalleria la battaglia era perduta. I vantaggi riportati da Enrico IV sulle

troverete la perfezione, che dovrebbero avere quelle leggi ispirate a nobili sensi di giustizia, per quanto il perno su cui poggiano sia un pregiudizio che tutti riconoscono, ma che è vecchio come il mondo e tuttavia perdura — e continuerà ancora fino a tanto

armi di Enrico III a Cutras nel 1587 suggerirono una riforma di cotale maniera di combattere, che fu abolita primieramente da Carlo V imperatore il quale ridusse la sua cavalleria a squadroni, all'incirca come trovasi ordinata oggidì e fu per ciò varie volte vincitore dei Francesi, che, attenevansi al vecchio sistema.

ORDINI.

Vari ordini sorsero nella cavalleria; il primo fu quello degli Spedalieri, detto anche di San Giovanni di Gerusalemme, istituito nel 1048 detti poscia cavalieri di Malta. Poscia i Templari fondati nel 1118, 3° Ordine Teutonico ossia Germanico, 1190. Seguirono quelli di Alcantara, di Calatrava e San Giacomo di Campostella in Ispagna, come pure quello del Cristo in Portogallo, erettosi sulle rovine dei Templarii. Cessate le guerre coi Saraceni si costituirono novelli ordini dai regnanti — quello della *Giarettiera* da Edoardo III re d'Inghilterra dal 1327 al 1377 — quello del Toson d'Oro da Filippo il Buono, duca di Borgogna dal 1419 al 1467. Quel della *stella* da Giovanni II re di Francia dal 1350 al 1364 e quello di San Michele da Luigi XI regnante dal 1461 al 1483.

Codeste nuove aggiunte al Grande ordine della cavalleria non servirono e non servono che ad uso di decorazione. Alla decadenza della cavalleria contribuì la istituzione della gendarmeria fatta da Carlo VII la quale prese il sopravvento sov'ressa.

DEGRADAZIONE.

La degradazione. — Il cavaliero condannato a siffatta infamia per bassezze o vigliaccherie commesse veniva condotto prima sopra un palco, dove spezzavansi e calpestavansi tutte le sue armi, venendo in pari tempo appeso alla coda di un cavallo e trascinato nel fango il suo scudo, dal quale si era cancellato lo stemma.

che la legge civile non avrà risolto un arduo problema: quello di sanare un'offesa con una adeguata e congrua riparazione, avuto riguardo alla qualità delle persone e al loro modo di sentire. Problema questo che sino ai giorni nostri il legislatore mai seppe risolvere ed assai probabilmente mai risolverà.

Gli esecutori della cerimonia proferivano ingiurie atroci contro il colpevole, ed alcuni sacerdoti, recitato il mattutino dei morti, profferivano sul suo capo le maledizioni del salmo CVIII. Gli si gettava poscia un bacile d'acqua calda, come per cancellare il sacro carattere conferitogli coll'*abbracciata;* dopo ciò veniva tirato giù dal palco con una fune posta sotto le sue braccia; posto sotto un graticcio coperto di panno mortuario e portato così in chiesa, dove recitavansi sopra di lui l'ufficio dei morti. Cotesta degradazione aveva talvolta fine coll'estremo supplizio o col bando; ed in tutti i casi, i figli del degradato venivano dichiarati ignobili, indegni di comparire a corte e nelle file dell'esercito, alle giostre ed ai tornei — sotto pena di venire spogliati nudi e vergheggiati. — Enc. BOCCARDO, vol. V, pag. 339 e seguenti. Dott. GIULIO FERRARIO, vol. I, pag. 159 e seg.

NB. Non parlammo dei Cavalieri della Tavola Rotonda che, si vorrebbero istituiti nel VI secolo dopo Cristo da Arturo di Bretagna perchè cosa favolosa più che non storica.

PARTE II

Il duello odierno nella pratica.

Al giorno d'oggi, quando un gentiluomo si reputa offeso, entro 24 ore dal fatto o dopo che egli ne venne a cognizione, incarica due amici di recarsi dal suo offensore a chiedergliene ragione, munendoli di regolare mandato: essi chiedono spiegazioni, se l' offesa non è bene accertata; domandano una soddisfazione, qualora l' offesa sia nettamente delineata e stabilita. E la soddisfazione può essere accordata mediante una dichiarazione o ritrattazione o lettera di scuse, ovvero con una partita per le armi sul terreno. I padrini discutono sull' offesa e sulla causale della medesima, salvo in casi specialissimi e per ragioni d'in-

dole intima e molto delicata, nei quali il mandante rilascia una dichiarazione ai suoi rappresentanti, colla quale vieta loro ogni discussione di merito — la discussione tra padrini si rende sempre necessaria, sia per stabilire cavallerescamente la qualità dell'offeso, sia per escogitare e trovare il modo di risolvere onorevolmente e incruentemente le questioni, la cui soluzione è affidata a loro. Il duello avviene solitamente fra gentiluomini notoriamente onesti, e qualora qualche eccezione o qualche fatto depongano contro una delle parti per cui verrebbe stabilita la incapacità a stare in terreno cavalleresco, i padrini eleggono un apposito giurì d'onore cui sottopongono il caso onde cotale giurì, bilaterale ed in contradditorio, colla scorta di documenti o prove dalle parti prodotte, si pronunci in merito, ed il suo verdetto è assoluto ed inappellabile. È indiscutibile e fuor di dubbio che non si può scendere sul terreno con chi venne meno alle leggi dell'onore, contro chi fu condannato dai tribunali ordinari per fatti disonoranti, che mancò al terreno, o che all'onore del medesimo venne dichiarato indegno da un verdetto di giurì d'onore. Colle persone dubbie e per fatti equivoci abbiamo la *partita d'armi* la quale *talvolta s'impone.*

Davanti alle offese atroci, quelle che toccano direttamente la persona nella famiglia, nel santuario domestico, od alle vie di fatto, i padrini si trovano a disagio nella loro delicata missione e raramente possono dare alla vertenza una soluzione, che non sia

quella delle armi sul terreno. Comunque i padrini hanno sempre una difficile e delicata missione: alla loro sagacia, al loro cuore è affidata la vita e l'onore dei loro mandanti — si esige pertanto in codesti signori una conoscenza perfetta delle leggi cavalleresche, non disgiunta da una gran dose di tatto nel discutere — gli abili padrini cercano sempre, con dignitosa cortesia, di guadagnarsi l'animo dei rappresentanti la parte avversa per essere pagati d'egual moneta, salvo a rintuzzare tutto quanto, tacendo, potesse acquistare il carattere di debolezza — soverchia bontà. — E tutto questo torna a vantaggio sempre del rappresentato il quale sui padrini deve fare assegnamento. Esperiti tutti i mezzi di un pacifico componimento, e allorquando si dovrà addivenire al verbale di terreno, armi e condizioni, obbiettivo del padrino di cuore sarà pur quello di fare in modo che le risultanze dello scontro abbiano la minore gravità possibile, conciliandole ben s'intende con quella giusta riparazione adeguata alla qualità e gravità dell'offesa e avuto riguardo alle persone contendenti e loro rapporto personale. — Uno studio psichico fisiologico si direbbe lo abbia fatto il Gelli leggendo le sue argute ed indovinate pagine sui vari tipi di padrini, scritte in uno de' suoi pregevoli lavori: *Il manuale del Duellante*, Milano, fratelli Dumolard 1894.

In esse vedete codesti disparati tipi veramente fotografati, ed avete il timido, il prepotente, il furbo e l'ignorante, e via via. — Il Gelli consiglia di fare molta

attenzione nella scelta dei padrini, additando le qualità che in essi si esigono e concludendo che dalla buona scelta del padrino dipende la vittoria cruenta od incruenta. Ma pur convenendo, diremo noi, che è assai difficile trovare i padrini desiderati dal Gelli — essi sono mosche bianche!... Egli preferisce ancora fra gli altri il prepotente e lo consiglia — noi vogliamo invece un padrino gentile sempre e prepotente solo quando si vede provocato o conculcati i suoi diritti — prepotente infine di fronte alle prepotenze sotto qualsiasi manto. I rappresentanti o padrini non possono far questioni fra di loro se non esaurita la vertenza dei loro primi od aver declinato il loro ufficio. — Essi raramente si battono in sostituzione. L'azione cavalleresca si prescrive dopo le ventiquattro ore dalla data dell'offesa e sulla parola d'onore dei padrini di avere ricevuto il mandato; in detto periodo di tempo, essi potranno presentarsi nelle successive ventiquattro ore. — Oltre le 48 ore dall'offesa, salvo casi speciali o di forza maggiore di cui deve essere edotto l'offensore, decade nell' offeso ogni diritto di soddisfazione, nè l'offensore è tenuto a rendergliene conto. L'offesa data dal momento che l'individuo ne acquista cognizione e trattandosi di persone a distanza, si ha riguardo al tempo materiale che si esige per portare la sfida o richiedere soddisfazione. Sorgendo tra padrini dispareri sulle modalità a seguirsi o su reali o pretesi diritti cavallereschi da l'una o dall' altra parte, invece del *giurì d'onore*, che è piuttosto giudice di merito,

si preferisce l'*arbitrato*; si rimette cioè la cosa ad una persona di grado elevato e di riconosciuta competenza, ond'essa senta le ragioni delle parti e, consigliandole, le rimetta in carreggiata. La controversia può anche essere composta da un arbitrato di tre persone, due rappresentanti le parti singole ed il terzo da queste eletto. Anche il verdetto di codesti signori non dà adito ad appello e deve essere accettato dai contendenti. — La negata offesa può ritenersi corrispondente alle scuse, ed i padrini di fronte a tale dichiarazione redigono un verbale di chiusa vertenza, venendo così a cessare la causale della medesima (1). I rappresentanti o padrini sono sempre responsabili dei loro atti di fronte ai loro rappresentati e alla contro-parte. Ad evitare attriti e malintesi, ai padrini è consigliabile sempre il verbale di seduta dal quale traggono non poco vantaggio gli esperti rappresentanti, poichè anche nel caso di sostituzione di padrini, questi ultimi debbono rispettare ed accettare l'operato dei loro predecessori e proseguirne l'opera.

È canone indiscutibile di cavalleria che la qualità dell'offeso è riconosciuta a quello degli antagonisti che subì per primo l'offesa, vuoi con parole,

(1) Colui che di fronte ad una domanda di soddisfazione cavalleresca nega l'offesa deliberatamente lanciata e di cui ha piena scienza e coscienza unicamente per esimersi dalle scuse o per non pagare di persona, non è che un volgare mascalzone. Il convinto offensore, che dopo essere così *eroicamente* fuggito di fronte al suo avversario, crede e si vanta di averne gabbato i padrini, non è che un triste codardo, un vile ignorante. (*Nota dell'Autore*).

vuoi con le vie di fatto. La reazione alle parole colle vie di fatto cambia la condizione di offeso in quella di offensore. Era nel diritto consuetudinario italiano, che quando non esisteva la via di fatto, e l'offesa non era atroce lo sfidato avesse la scelta delle armi; questa antica costumanza, che ci veniva dai Longobardi fu da noi usata e rispettata sempre; ma Angelini prima e il Gelli poscia seguendo la logica prammatica cavalleresca di Francia e di Germania, stabilirono nei loro rispettivi codici, che l'offeso in qualsiasi caso dovesse avere tal scelta. Ed il generale Angelini nel suo codice accorda alla parte gravemente offesa, ed in specie colle vie di fatto, il diritto non solo della scelta dell'arma; ma anche di dettare le condizioni del combattimento, la scelta del terreno, di stabilire le distanze e sparare per il primo, nei duelli alla pistola. Queste condizioni, che possono essere applicabili a specialissimi casi, non possono essere accettate in tesi generica, perocchè a parer nostro, raramente avviene che il gentiluomo si lasci trascinare alla atroce offesa od all'oltraggio, senza esservi spinto da una giustificata causale, da una provocazione, da altra precedente offesa, oppure da legittima reazione. In codesto caso, come già dicemmo, perde la condizione di offeso per pigliar quella di offensore; ma la sua responsabilità morale e materiale perde di gravità in ragione diretta delle cause che alla offesa lo determinarono.

Abbiamo presente un caso di uno scontro successo

alcuni anni sono per una vertenza avvenuta in Milano, che calza a capello: un ufficiale del nostro esercito, giovane di coraggio e di cuore, spinto da una ninfa dai capelli dorati, andò a provocare reiteratamente l'amante di lei. — Questi dapprima non comprese, o finse di non comprendere; ma poi richiese al militare se il suo procedere verso di lui era inteso a provocarlo. — Ne ebbe affermativa risposta con parole di scherno, al che, il borghese finì col reagire e consegnare uno schiaffo al suo provocatore. — Di qui, la sfida. — Due colleghi dell' offeso, quali padrini, si trovarono con quelli dell'offensore e convennero in un verbale auspice un famoso articolo del codice Angelini, che stabiliva uno scontro alla pistola, scambio di tre colpi, al comando, distanza quindici passi, diritto di sparare il primo colpo all' offeso. Se illesi, procedere alla sciabola col guantone senza esclusione di colpi e sino a tanto che uno dei due, a perizia medica, venisse dichiarato impossibilitato a combattere. Così vollero i padrini dell' offeso sostenendo la tesi che si trattava di uno schiaffo dato ad un ufficiale. Tesi che non venne menomamente discussa dai padrini dell'offensore i quali convenivano pur essi, che chi dà uno schiaffo, per qualsivoglia ragione, deve mettere *la propria pelle* a disposizione dell'avversario!... Quel verbale cadde casualmente tra le mani di persone di cuore e che della cavalleria avevano un giusto concetto, che cioè ciò che non è onesto, non può essere cavalleresco, perchè la cavalleria moderna non può aver base se non sull'equo e sul giusto.

Trovarono enorme il vantaggio accordato a chi in sostanza aveva gravemente per primo provocato e ricercato una questione — che onesto alla stregua di quelle condizioni sarebbe stato sorteggiare il primo colpo, data la distanza di 11 metri e 25 centimetri stabilita da quel verbale (1) — visto ancora trattarsi di duello eccezionale, perchè inferiore ai dodici metri la distanza dei combattenti.

Considerato ancora che pei duelli eccezionali il verbale non è valido se non è accettato e controfirmato anche dagli antagonisti stessi, i quali vi si possono rifiutare, così, riuniti alcuni amici si discusse il caso e si fece dai padrini cambiare la distanza.

Lo scontro ebbe luogo, l'ufficiale sparò; ma a vuoto e a 20 metri la presunta vittima, difettata di vista e di voluminoso bersaglio, al suo terzo colpo colpì casualmente il suo avversario in piena fronte, fortunatamente non con esito letale.

Codificare i casi singoli, stabilire quale e quanta sia la riparazione che si possa pretendere e si debba accordare non è cosa possibile agli autori di codici. Sovrani ed arbitri di ciò sono i padrini, i quali debbono essere compresi della loro missione ed informare i loro atti a sentimenti di equità e giustizia. Non comprendiamo poi come dei gentiluomini quali sono e debbono essere i nostri ufficiali dell'esercito, che non sfuggono, nè possono sfuggire alle azioni caval-

(1) Il passo cavallerescamente parlando s'intende della lunghezza di 75 centimetri.

leresche per la loro posizione stessa, accettino sempre e cerchino talvolta imporre, come oro di zecca, il codice Angelini; di questo buon generale, che fu anche un buon soldato ed indubbiamente uno schermista emerito; ma che nel suo codice scrisse di belle e brutte cose, non esclusi dei paradossi, delle assurdità che urtano perfino il senso comune. Mentre abbiamo lo stesso codice scevro da tutte quelle enormità cavalleresche in quello del Gelli, il quale, se non fu un generale, scrisse però assai più razionalmente. Rammentiamo molti curiosi casi di vertenze nelle quali si interpretarono in mille modi le leggi cavalleresche da persone, che cotali leggi dovrebbero conoscere. Casi speciali nei quali i padrini non corrisposero alla loro missione, che non furono all'altezza dell'ufficio e che di conseguenza si ebbero funeste risultanze, se ne potrebbero citare di molti; ma preferiamo attenerci alle tesi generiche. Il duello è un anacronismo, un triste avanzo di barbari tempi ed è punito dalla legge; ma in determinate circostanze, in questioni speciali, tutt'ora s'impone quale riparazione a gravi o gravissime offese e talvolta è imposto, non solo dalle circostanze, ma anco dalla società e dalla pubblica opinione, la quale suole giudicare pur sempre alla stregua dei fatti. Dato ad esempio il caso che quattro padrini, stabilendo uno scontro, mettessero di fronte sul terreno un noto e valente tiratore di spada contro chi è notoriamente un inesperto, che tale arma mai impugnò nella sua vita, e solo perchè costretto dalle

circostanze e dal suo avversario a battersi in tali condizioni egli vi aderisce, vuoi per rispondere ad un impulso dell'animo cavalleresco, vuoi per obbedire ad un sentimento ch'egli crede di dovere, nella tenzone, se tale si può dire, al valente spadaccino facil cosa riesce uccidere il suo avversario e lo uccide infatti con una stoccata in pieno petto, (botta dritta) che il valent'uomo si era già in precedenza proposto di assestare. I verbali della vertenza e quello che stabilisce lo scontro, fatti in piena regola, sono stati scrupolosamente osservati, il combattimento con spade uguali è stato lealmente eseguito!... Ma ad onta di tutto questo a noi sembra nel caso in esame trattarsi di un reato comune, di un assassinio puro e semplice, coll'aggravante della premeditazione nel quale i padrini sono complici di un omicidio compiuto sotto larva di duello, perchè è duello propriamente detto soltanto quel combattimento equilibrato il cui esito non è assoluto, ma incerto; e la sorte delle armi può favorire l'uno o l'altro dei combattenti per quanto uno dei due possa avere maggiore abilità schermistica.

Così e non altrimenti sente e giudica la pubblica opinione e con essa noi pure per quanto taluni possano obbiettare: ma come? noi che abbiamo spesi dieci anni della nostra vita per imparare l'arma classica non dovremmo avvalercene allorquando qualcuno ci si presenta di fronte? — Sia questi abile o meno nella scherma o ne sappia punto, questa vittima doveva a tempo opportuno fare quanto noi facemmo, imparare

la scherma, bazzicare la pedana, peggio per lui se si presentò sul terreno e se ha così col fatto rinunciato alla sua personale integrità, affrontando il ferro di un gentiluomo. Nessuno infine ve lo ha obbligato. Altri diranno: la parola e l'azione non devono varcare i confini di quanto il braccio può sostenere e così via via... tutte argomentazioni decadute d'ogni valore e che urtano non solo col sentire di un vero cavaliere e colla cavalleria, istituzione medioevale sorta a difesa dei deboli e degli oppressi, delle donne, dei vecchi e della giustizia, ma ancora contro la onesta coscienza di qualsiasi galantuomo, che si eleva al disopra delle umane passioni.

E se il supposto spadaccino in questione fosse stato un vero gentiluomo non avrebbe imposta la spada, cui vilmente fece appello certo di colpire senza nulla arrischiare, e nella peggiore delle ipotesi avrebbe dovuto, come la cavalleria in certi casi insegna e impone, risparmiare l'avversario, ferendolo in una parte del corpo poco delicata, quale ad esempio un braccio. Ad evitare consimili eccessi, che senza tema di errare si possono chiamare vigliaccherie cavalleresche, che desterebbero il raccapriccio, i padrini, forzati di addivenire alla soluzione della contesa con uno scontro, debbono cercare di stabilire combattimenti possibilmente proporzionati alla gravità dell'offesa, alla natura della *querela* come chiamavasi anticamente, avuto riguardo alla qualità degli antagonisti pei quali in ogni caso la pistola uguaglia le parti in casi gravi, mentre

la sciabola è l'arma che offre maggior speranza di men gravi conseguenze e che può essere usata utilmente anche da coloro che nella tecnica schermistica lasciano a desiderare. I padrini non possono e non debbono avere compiacenze o condiscendenze verso chicchessia e neppure pei loro rappresentati, nè sempre subirne la volontà e talvolta i capricci. Essi debbono avere lo scopo precipuo di tutelarne l'onore e possibilmente la vita. A tale intento deve essere informata la loro condotta. Estranei alla questione da definirsi, debbono giudicando serenamente, imporsi ai loro mandanti obbligandoli a quella soluzione ch'essi, nella loro scienza e coscienza, ravvisano la più adatta al caso in quistione, opponendosi energicamente a qualsiasi estranea influenza o pressione sotto qualsiasi forma si appalesi, salvo a declinare il mandato ricevuto allorquando nascono discrepanze o pretese non del tutto giustificate. Indipendentemente dalle conseguenze lesive della persona, il duello deve essere considerato un fatto morale e le finalità del padrino voglion esser quelle di comporre la contesa in modo che nessun strascico possa essa lasciare. Ma allorquando il componimento incruento potesse dar adito a prevedibili odii e rancori tra le parti, con possibili vendette, allora è da preferirsi il combattimento, l'appello alle armi, delle cui conseguenze materiali, pur essendone compresi, non si deve tener conto, se non come di cosa secondaria.

Gli ufficiali del nostro esercito, che per la loro condizione non possono esimersi dall'assistere in ver-

tenze cavalleresche i loro amici e colleghi ed in generale quelli che ad essi si rivolgono, sono dei veri gentiluomini, leali, coraggiosi e generosi — qualità proprie del vero cavaliere e stanno ottimamente sul terreno; ma salvo rare eccezioni, non hanno coltura cavalleresca, quale si converrebbe a gente d'armi per cui riescono solitamente dei deficienti o dei pessimi padrini, facili a pigliare delle cantonate, a cadere in gravi errori e non di rado, o trattano le cose a capriccio, o si rivolgono per consigli ai loro superiori diretti, i quali, in materia, non sempre hanno maggiore competenza. Altri infine, colla scorta del codice Angelini, vanno alla discussione quivi cercando l'applicazione di quegli articoli che dovrebbero servire al caso specifico; ma che viceversa non si trovano mai in correlazione e cadono facilmente in erronee o false interpretazioni, che conducono a complicazioni qualche volta irreparabili.

Il signor Lo Monaco-Aprile, già capitano del 57° fanteria, in una sua pubblicazione (1), con copia di giuste argomentazioni, tratta questa questione e mette, come suol dirsi, il dito sulla piaga. Egli lamenta che agli allievi ufficiali della scuola militare di Modena e dell'Accademia di Torino non sia impartita una istruzione di materia cavalleresca, che è una coltura indispensabile e inerente al grado dell'ufficiale, e vorrebbe ancora che cotale studio fosse esteso agli istituti di

(1) Le vertenze Cavalleresche nell'Esercito. Editore Luigi di G. Pirola, Milano 1898.

educazione militare e alla scuola magistrale di Roma, affinchè i maestri di scherma, che ne escono, fossero colti in cavalleria e potessero alla lor volta istruire gli allievi nella giurisprudenza del duello. L'autore, a sostegno della sua tesi con stile spigliato, racconta alcuni aneddoti cavallereschi ed in forma generica fa chiara allusione, descrivendo nelle sue fasi al duello avvenuto il 3 marzo 1898 a Trapani tra il sig. Serraino Rosario, commerciante di quella città ed il giovane sottotenente del 61° reggimento fanteria Giovanni Sacco, il quale in questo scontro lasciò miseramente la vita. Ed eccoci brevemente al fatto che si rileva dai verbali dei secondi: La sera del 24 febbraio il sottotenente Sacco trovavasi al teatro Garibaldi e la poltrona situata dinanzi alla sua era occupata da uno dei fratelli del sig. Serraino Rosario. Nella retro-spalliera di detta poltrona, come in tutte le altre, trovandosi un congegno che serve a deporre il copricapo, il sottotenente sig. Sacco si sforzava a far rientrare tale congegno nel gancio apposito da cui era sfuggito, ed in tale movimento scuoteva involontariamente la poltrona medesima occupata, come già si disse, dal fratello del sig. Rosario Serraino. Questi, che trovavasi in un palco soprastante, credette che il predetto ufficiale urtasse volontariamente la poltrona occupata dal di lui fratello, traendo convinzione dai fatti che l'ufficiale in quel momento stesso sorrideva con un signore suo vicino e che il fratello voltavasi indietro. Risentitosi, il signor Rosario Serraino indirizzava al sottotenente

Sacco l'epiteto di « asino » e siccome questi si voltava meravigliato verso il palco, non comprendendo a chi e perchè fosse indirizzata quella parola, il sig. Serraino Rosario aggiungeva additandolo: « lo dico a voi. »

Il sottotenente mandò due colleghi in qualità di padrini al Serraino, il quale a questi presentò i suoi secondi. — I padrini dell'ufficiale mentre si presentavano a chiedere soddisfazione, facevano nel contempo la doverosa e leale dichiarazione alla controparte, che il loro rappresentato non aveva avuto alcuna intenzione di offendere il fratello del Serraino. A tale dichiarazione i rappresentanti dell' offensore con altrettanta lealtà constatando che si trattava di un equivoco, proposero di compilare un verbale conciliativo, dichiarando a nome del loro amico, che questi, dolentissimo dell'accaduto, faceva le più sentite scuse per la frase che gli era sfuggita di bocca. E siccome, giustamente, i padrini dell'ufficiale pretendevano che le scuse fossero rese di ragion pubblica, come pubblica era stata l'offesa, quelli del borghese, acconsentendo, si mostrarono pronti a pubblicare sui giornali il verbale. E qui continua l'autore dell'opuscolo (1) cui di buon grado cediamo la parola convinti ch'egli sia esattamente informato:

« Tutto adunque era finito; la cavalleria am-
» mette le scuse, le quali nella più parte dei casi, la-
» vano le offese, assai meglio che non lo faccia il

(1) Le Vertenze Cavalleresche, pag. 24.

» sangue. Ma... la notte, pare, porta consigli: I pa-
» drini dell'ufficiale, *che avevano già accettato le scuse*,
» ritornano l'indomani e, con legittima meraviglia dei
» rappresentanti avversari, dichiarano che non è il
» caso di parlare di conciliazione, ed esigono una ri-
» parazione d'onore. » E qui sorge il dissidio; intempestive pubblicazioni d'ambo le parti inaspriscono la questione, che viene portata davanti ad un Giurì d'onore anche per la scelta delle armi, che ognuna delle parti voleva per sè, quella del tenente Sacco perchè i codici Angelini e Gelli l'accordano in ogni caso all'offeso mentre i padrini dell'offensore, in qualità di sfidato, secondo la consuetudine in Sicilia, volevano che tal scelta fosse riserbata al loro primo.

Ma il Giurì costituito dalle parti, cioè bilaterale, composto di tre borghesi e due ufficiali, invece di entrare nel merito e vedere se prima di tutto non era in fatto cessata ogni ragione di scontro ed emanare verdetto analogo, date le chiare e reciproche spiegazioni colle inerenti offerte e già accettate scuse nella fattispecie ultra esaurienti, trattandosi essere la causa il portato di un equivoco, manda sul terreno colla pistola i due antagonisti. Il duello ebbe luogo con quest'arma alla distanza di 25 passi, e fu primo a tirare il disgraziato sottotenente Sacco. Il Serraino illeso rispose e la palla entrò nel fianco destro del sottotenente penetrando fino al bacino. Valenti chirurghi tentarono l'estrazione del proiettile; ma vane riuscirono le risorse della scienza: il povero sottotenente morì in meno di due ore...

Chi ha pratica di vertenze cavalleresche facilmente comprende i gravi errori nei quali caddero i padrini, e dell'ufficiale, e del borghese. Nei primi correva l'obbligo di accettare le proposte scuse come la cavalleria impone in simili casi ove, non esistendo la via di fatto, la ritrattazione consegnata a verbale e resa di pubblica ragione avrebbe chiusa la vertenza e salvato l'onore, la dignità e l'amor proprio dell' offeso gentiluomo, nonchè salvaguardata la dignità di quella onorata divisa ch'egli indossava. Ai padrini dell' offensore spettava poi, sostenendo il loro diritto di fare appello ad un Giurì d'onore il quale in via pregiudiziale e principale doveva pronunciarsi se le offerte scuse potevano nel caso concreto essere rifiutate (1). L'errore infine dei quattro secondi emerge evidente dal fatto, che all'accordo di chiudere incruentemente con un verbale l'incidente, detto verbale non sia stato di botto redatto e firmato, ma se ne sia rimessa la redazione al dì seguente. — I pratici padrini, consci, che l'attendere a redigere un verbale di chiusa vertenza può dar caso a sorprese e spiacevoli incidenti, curandosi della sostanza più che della forma, non lasciano mai la sala dell' avvenuta intesa, senza aver firmato il verbale, salvo proporsi di sostituirlo con un altro più accuratamente scritto, più rispondente nei dettagli al pensiero, alla cronistoria da redigersi con tutta calma

(1) La questione sul diritto alla scelta delle armi fatta dai padrini del Serraino, nel caso in esame d'ordine secondario, era basata sulle costumanze cavalleresche locali portate dagli Spagnuoli colla loro dominazione.

nel giorno dopo, se del caso. Meglio cadere in un errore di lingua e peccare di forma, che sagrificar forse un amico!... e quando lo avete salvato nell' onore non dovete compromettergli la vita per andare alla ricerca della frase o dell' arte letteraria, che vi faccia eventualmente brillare sulle colonne di qualche giornale. E giova pur ricordare, anche per tradizione, che i verbali da preferirsi sono quelli brevi e semplici, perchè più consoni e propri alla cavalleria.

Ma tornando al caso in discorso ci par strano che i due colleghi del sottotenente Sacco, rappresentandolo, abbiano deciso e convenuto per le scuse alla sera e il dì dopo preteso uno scontro.

Congetturando, il nostro pensiero arriva a ravvisare il caso di qualche strano ed intempestivo ordine o consiglio superiore, che modificò la condotta loro. Comunque, data l' ipotesi, su questo proposito non esitiamo a pronunciarci: Per quanto un ufficiale superiore, un colonnello ad esempio, non possa disinteressarsi delle quistioni personali che si svolgono tra ufficiali del suo reggimento o tra questi e borghesi, pur riconoscendogli il diritto, non solo, ma anche il dovere di esigere che gli ufficiali del reggimento di cui egli è capo abbiano a risolvere le loro contese onorevolmente e cavallerescamente, tuttavia troviamo poco corretto che l'ufficiale superiore entri nelle vertenze cavalleresche imponendo agli ufficiali a lui dipendenti il modo di risolverle. Ricordiamo di alcuni comandanti di reggimento, che in vertenze cavalleresche tra militari e

borghesi chiamarono i padrini colleghi del militare ed ordinarono loro di risolvere la questione con un duello imponendo ancora *armi e condizioni di combattimento!...*

Per quanto grande sia l'autorità e la potestà di un comandante di reggimento, e pur riconoscendo in lui anche la paterna autorità che esercita sui suoi ufficiali, tuttavia egli deve astenersi da ciò fare perchè invadendo il campo dei padrini, restringerebbe la loro libertà d'azione nell'esercizio del delicato officio di cui debbono essere arbitri assoluti. La intempestiva intromettenza potrebbe porli in seri imbarazzi e causare anche funeste conseguenze delle quali tutta la responsabilità morale e materiale cade poi sempre sui padrini i quali sono responsabili del loro operato, tanto di fronte ai loro rappresentati, quanto davanti alla società ed alla legge. Ed è ovvio per tanto che i padrini abbiano piena libertà di risolvere le vertenze in quel modo cruento od incruento che credono meglio rispondente alla *querela,* alla dignità e all'interesse dei rappresentati rispettivi. Dunque, il superiore in grado, se richiesto, potrà essere largo di consigli; però tali consigli non debbono in ogni caso rivestire, neppure lontanamente, il carattere di ordini, ma debbono essere quegli ammaestramenti che il gentiluomo accorda al suo pari, che l'amico dà all'amico, ricordando l'antico adagio cavalleresco, che fra gentiluomini non vi sono distanze, mentre le distanze si riscontrano nella militare carriera tra i diversi gradi in modo eminentemente sentito, ove la cavalleria cede ad una superiore esigenza, quella della

disciplina che ammette soltanto fra i pari grado la soluzione delle contese sul terreno cavalleresco (1). E conchiudendo diremo che il tragico duello di Trapani ebbe per conseguenza, oltre la morte immatura del giovine ufficiale Sacco, la condanna del Sig. Serraino a 18 mesi di detenzione, e quella dei quattro secondi, del pari condannati, rispettivamente, ad un mese della stessa pena.

Tale la sentenza emanata dal Tribunale di Trapani, il 14 luglio 1898.

(1) Il Tribunale supremo di guerra con sentenza 16 luglio 1877 emanava questa massima: Se il duello è commesso fra militari di grado uguale, esso è un fatto che non attacca gli ordini, il decoro, la disciplina dell'Esercito, nè contravviene alle regole speciali della milizia e non può equipararsi alla rissa di cui all'art. 172 del codice penale militare. — La Cassazione di Roma, 27 luglio 1881, disse: Il militare superiore che accetta la sfida fattagli dall'inferiore e poscia si batte in duello (reato di competenza ordinaria), non è colpevole di complicità nel reato d'insubordinazione per la sfida, di competenza militare, da quest'ultimo commessa; e il Tribunale Supremo di Guerra in data 11 dicembre 1876 emanava: L'accettazione della sfida a duello intimata dall'ufficiale superiore all'ufficiale inferiore, involgendo minaccia, costituisce per quest'ultimo il reato d'insubordinazione. Il superiore che sfida a duello l'inferiore è complice del reato ch'esso eccita a commettere. Lo stesso Trib. sup. in data 5 Febbr. 1877 - nella causa contro Dordolo G. Battista tenente del 17 fanteria accusato del reato d'insubordinazione con minaccie verso il capitano dello stesso reggimento Giorgi Giuseppe per aver accettata la sfida a duello fattagli da detto Capitano — disse: « L'ufficiale di grado inferiore che accetta una sfida dall'ufficiale di grado superiore e lo uccide in duello, commette due reati, quello d'insubordinazione militare e quello di omicidio. Ambidue i reati, il primo militare e l'altro comune, per la loro connessità e per la maggior gravità del reato comune, sono giudicabili dai tribunali ordinari. »

Queste sentenze, emanate dai superiori Consessi, si basano non già sul codice penale per l'Esercito, 28 Novembre 1869, attualmente in vigore il quale non ha parola sul duello e neppure lo annovera tra i reati d'insubordinazione, pag. 38 p. I° Capo 4, ove parlasi della

A migliorare la deficenza di pratica cavalleresca il Lo Monaco, nel suo opuscolo, propone l'istituzione dei Giurì e delle Corti permanenti d'onore e per ultimo propone e detta le norme di un Tribunale d'onore militare presidiario e permanente da istituirsi presso i vari presidi del Regno.

Ad essi, in via gerarchica, dovrebbe far capo il

disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione; ma bensì sul Regolamento di disciplina militare del I° dicembre 1872. Infatti all'art. 7 libro I pag. 22 leggiamo i paragrafi seguenti:

§ 27 — L'inferiore che provoca a duello il suo superiore o ne accetta la sfida, commette un atto d'insubordinazione.

§ 28 — Il superiore che provoca a duello l'inferiore, o ne accetta la sfida, commette una grave mancanza contro la disciplina.

§ 29 — Il militare, che, sfidato per ragioni di servizio da chiunque abbia cessato per causa qualsiasi di appartenere all'Esercito, non respingesse la provocazione, si renderebbe colpevole di grave mancanza in servizio.

§ 30 — Lo stesso è a dirsi del militare sfidato da altro militare promosso a grado uguale al suo, quando la sfida sia fatta per ragioni di servizio anteriori alla promozione.

§ 31 — Le disposizioni dei quattro § § antecedenti si intendono non pregiudicare punto quanto è disposto dal Codice Penale comune contro il duello. — A questi paragrafi non aggiungiamo il 50 e il 588 per quanto abbiano affinità indicando essi il modo col quale debba contenersi il militare contro l'inerme e il contegno del superiore verso l'inferiore allorquando deve punirlo, evitando ogni e qualsiasi provocazione! *Evidentemente il regolamento di disciplina tentò sostituirsi e riempire una lacuna del Codice penale per l'Esercito di fronte al suo silenzio sul duello; ma è logico considerare la pura e semplice domanda di soddisfazione cavalleresca fatta dall'inferiore al suo superiore per una patita offesa, come mancanza d'insubordinazione e punirla come tale?* E può far legge un regolamento di disciplina di fronte al Codice dell'Esercito? Noi crediamo che no e di fronte alla tesi rimettiamo il lettore al lavoro del capitano Longo Antonio. — La questione ardente del duello, Brescia 1891, che tratta con copia di argomentazioni questa questione e segnatamente a pagina 119 di detto libro ove si svolge il dibattito.

Ministero della Guerra. Ai tribunali in parola vorrebbe venissero deferite tutte le controversie e le contese che succedono tra militari o tra questi e borghesi. Il compito di detti Tribunali dovrebbe essere quello di eleggere nel loro seno dei giurì d'onore da assegnarsi agli appellanti, i quali potrebbero essere da questi obbligati a definire la loro querela in quel modo che verrebbe ordinato dal detto giurì, dopo aver esaminato la questione.

Cotali verdetti potrebbero imporre tanto le scuse quanto il terreno. In quest' ultimo caso, il tribunale assegnerebbe i padrini per assistere lo scontro dettando condizioni, ecc. ecc.

Fautori dei Giurì d'onore pei benefici ch'essi nella maggioranza dei casi potrebbero arrecare, confessiamo francamente che non dividiamo su questo punto le opinioni dell'egregio capitano, data la forma ufficiale e burocratica per eccellenza dei proposti tribunali. La loro istituzione, ordinata dal Ministero della Guerra, verrebbe a legalizzare il duello, a riconoscerne l'istituto, che urterebbe contro la patria legislazione la quale verrebbe per tal fatto ad essere sconvolta.

Nè si potrebbero logicamente mantenere le sanzioni penali comprese nel vigente nostro codice, che tende a proscrivere e vuole proscritto e bandito il duello, altrimenti il cozzo sarebbe troppo evidente: una autorità dello stato che ordina, che vuole essere ubbidita, la militare; la civile, quella dei tribunali ordinari comuni, che per aver ottemperato agli ordini superiori condanna!... Ma diremo di più: ammessa la istituzione

dei Tribunali d'onore militari e presidiari con carattere di *obbligatorietà* come istituzione dello Stato, e dato che essi nel loro funzionamento e col loro responso ordinassero che la *querela* si risolvesse con un combattimento, noi torneremmo in pieno medio-evo, ai bei tempi del duello giudiziario e dei giudizi di Dio, a quando i giudici, chiamati a risolvere una data contesa, mandavano gli appellanti al campo chiuso esigendo ancora la prova della eseguita sentenza!... (che come abbiam visto era in allora la testa del vinto). A quel campo chiuso dove una bara coperta da un panno nero su cui stava un teschio con due stinchi umani, collocati in forma di croce, giaceva sempre in attesa di ricevere la salma del soccombente!

Molteplici altre considerazioni d'indole morale e civile, che per brevità ommettiamo, militano contro l'attuazione di quel progetto, che mal converrebbe ai nostri tempi di civile progresso e ci persuadono che miglior consiglio sarebbe ancor quello della istituzione in Italia delle Corti d'onore regionali permanenti autonome e indipendenti composte di militari e borghesi, gentiluomini tutti, uguali in cavalleria.

A tali Corti o Tribunali d'onore potrebbero fare appello militari e borghesi nelle loro controversie o vertenze (senza obbligatorietà). Ad essi, quale istituzione prettamente cavalleresca, farebbero appello i padrini allorquando, sia in tema di merito, quanto in tesi di procedura si trovassero in disaccordo su eventuali diritti, ecc. ecc. — rappresentando cotali

Corti il loro naturale tribunale d' istanza e Giurì al quale si rivolgerebbero onde comporre il dissidio. E così non succederebbe di vedere insolute delle vertenze cavalleresche per divergenze e dispareri di padrini, quando tali vertenze vogliono essere definite e chiuse. Il Codice russo contempla il caso dei duellanti che esperirono l'appello al Giurì prima di battersi. In tal caso la loro responsabilità di fronte alla legge è meno grave e il reato perde della sua intensità davanti al magistrato. I verdetti delle Corti, Tribunali o Giurì d'onore, che come già si disse, non danno adito ad appello, sono vere sentenze nel campo cavalleresco alle quali ottemperano i gentiluomini, e per quanto esse non siano emanate da una autorità o potere dello Stato e siano extra-legali, pur tuttavia hanno un grandissimo valore morale, perchè rappresentano il sereno giudizio di gente illuminata, imparziale e disinteressata nella questione ed esercitano perciò una azione diretta sulla pubblica opinione, sul sentimento e sull'animo di tutte le persone elette per ingegno e coltura tra le quali ascriviamo anche i giudici, che nell'amministrazione della Giustizia e nell'applicazione delle pene da infliggersi ai duellanti ne terrebbero il dovuto conto.

Persone competentissime, legislatori emeriti e competenze cavalleresche quali ad esempio il Fambri, sono apostoli del Giurì d' onore e molti legislatori sostennero e propugnarono la istituzione dei Giurì d' onore da introdursi nella nostra legislazione e sul

merito ricordiamo il dotto discorso dell'onorevole Chimirri, relatore della Commissione della Camera nel 1888 allorquando si discuteva il progetto di codice penale. Egli proponeva di incoraggiare la istituzione dei Giurì d' onore *punendo più severamente chi si batte senza consultarli, e con maggior mitezza coloro che avranno preliminarmente deferita ad essi la vertenza.* Il concetto della Giuria fu accolto in vari progetti di legge; ma venne sempre combattuto dalla massa dei legislatori talchè fu poi abbandonato e per ultimo dallo stesso Zanardelli il quale espone il pensier suo e con copia di argomentazioni d' indole giuridico-sociali dice il perchè non intese iscriverlo nel suo progetto di codice penale, argomentazioni e considerazioni che si leggono nella chiusa della relazione ministeriale sui libri II e III del progetto di codice penale presentato alla camera dei Deputati il 22 novembre 1887 da lui, allora Ministro di Grazia e Giustizia (1).

Il Codice Cavalleresco Barbasetti.

Luigi Barbasetti, maestro di scherma a Vienna, ha dato alla luce un suo codice cavalleresco, che venne pubblicato dalla tipografia A. Gattinoni di Milano nel 1898. Il lavoro è preceduto da una prefazione del prof. Costantino Castori, per forma e sostanza veramente encomiabile.

(1) Vedi libro analogo pag. 128-129. — Unione Tip. Ed. 1888. — Torino.

Il Barbasetti poi, nella sua introduzione, dopo avere egregiamente discusso e ragionato sul duello, che vorrebbe disciplinato e legalizzato, con varie argomentazioni esprime il concetto, che informa l'opera sua. Concetto, che l'autore estrinseca colla massima: *il duello si deve combattere col duello stesso.* Egli lo ammette soltanto quando non se ne può fare a meno e lo vuole circondato da grandi garanzie, da una procedura rigidissima, grave nella forma e nelle conseguenze. Banditi i duelli di parata e quelli cagionati da futili motivi, il duello sarà così riservato ai casi gravi, a quando, dopo severo esame della contesa, il pacifico componimento sarà riuscito impossibile. E con questo ordine di idee il Barbasetti, augurandosi una futura legislazione sul duello rispondente al sentimento della maggioranza e al concetto della giustizia, passa al primo dei suoi 239 articoli componenti il codice in discorso.

Non crediamo del caso di entrare in dissertazioni o dibattiti sulle varie opinioni in materia cavalleresca e discutere su quelle dei diversi autori di codici, che in massima rappresentano le opinioni personali dei loro autori o di minime collettività. Il lavoro del Barbasetti è opera di un certo merito e di indiscutibile valore per quanto non crediamo possa essere integralmente accolto specie in quella parte che tratta dei duelli ad *oltranza* ed in quelli alla pistola additati e suggeriti dagli articoli 190-193-209-212. Essi sono in contraddizione collo spirito dell'art. 196 dello stesso autore

e sono in urto colle disposizioni legislative dei codici vigenti in Germania, Austria, Russia, Spagna, Ungheria, Italia, Grecia, Olanda, Portogallo, Belgio e via via — che accordano al duello un trattamento di favore quale reato *sui generis*.

Ed in vero, nei duelli alla pistola, l'impiego dell' arma a *mira fissa* e *canna rigata* per definire più brevemente il duello, come dicono gli articoli succitati, — urta col disposto dell' art. 243 del vigente nostro codice penale il quale toglie nella fattispecie ai duellanti e ai padrini il beneficio che la legge accorda e nel caso di omicidio o lesione personale, seguita in duello, duellatori e padrini o secondi si vedrebbero applicate dal magistrato, le disposizioni dei capi I e II del titolo IX — trattati cioè alla stregua dei colpevoli di reato comune. E i padrini in simili casi sono sottoposti alle stesse pene stabilite pei duellanti, forse diminuite di un terzo. (Questo dovrebbero ricordare quei padrini proclivi a fare l'eroe colla pelle altrui o che per leggerezza e ignoranza portano gli amici a duellare a gravi condizioni non sempre giustificate o necessarie).

L' onor. Zanardelli, nello stabilire le sanzioni penali iscritte nel nostro codice evidentemente partiva da un concetto diametralmente opposto a quello che informava l'egregio maestro nel redigere il suo codice. Il legislatore colpisce il duello per sè stesso e anche nei suoi effetti. Assolve i padrini che fecero del loro meglio per evitare lo scontro o diminuire la gravità

delle conseguenze, li colpisce inesorabilmente allorquando sono state stabilite condizioni di combattimento gravi e che talvolta si appalesano feroci quali ad esempio quelle che si leggono negli artic. 67-89-147. L'articolo 203-h poi dice: *l'offeso ha il diritto di ripetere il colpo anche se ferito, anche se a terra...* nel qual caso, avrà secondo l'art. 212, il *diritto* di puntare per un lasso di tempo doppio di quello prescritto nel verbale. E secondo l'art. 209 per le offese atroci e con vie di fatto il duello alla pistola può continuare, o finchè uno rimanga sul terreno, o ripetendo il duello dopo guarita la ferita (duello ad oltranza).

Nell' art. 153 (e) troviamo una disposizione che rivela nel suo autore il *Maestro* di scherma poichè al capitolo XVIII dove è stabilito ciò che non potrà fare il duellante sul terreno colla sciabola o colla spada, si dice: *non si potrà tirare deliberatamente colpi alle parti inferiori del corpo* (dal ginocchio in giù). Su questo argomento ci siamo già chiaramente pronunciati quando parlammo del celebre duello Jarnac e la Chaitaneraye e non possiamo far altro che ripeterci, riconfermando le nostre opinioni. Comprendiamo benissimo questa disposizione impartita agli allievi della sala di scherma e applicata negli assalti, nelle accademie e nei tornei, ove combattendo ad armi cortesi, scortesi riescono i colpi allo stinco; ma non la comprendiamo disciplinata al terreno ove si ha diritto di colpire dove si vuole e dove si può, a meno che diversamente sia convenuto nel verbale di scontro, quale condizione

del combattimento. Ma questa restrizione pone e duellanti e padrini in un serio imbarazzo quando gli antagonisti non sono provetti tiratori di scherma e non hanno quella gran dose di sangue freddo che si esige per calcolare i colpi di botta e risposta; perocchè durante l'azione si cerca istintivamente di colpire e rapidamente la parte che si presenta vulnerabile e colla massima facilità si dimenticano le pattuite restrizioni; per cui anche dal punto di vista pratico ci pronunciamo decisamente contrari alle restrizioni od alle esclusioni di colpi in genere (1). Cose d'altra parte non suffragate, nè dalle antiche costumanze, nè dalle leggi cavalleresche antiche e moderne.

Un curioso aneddoto che viene ad illustrare il caso nostro ce lo narrava l' amico dottor Celestino Mauro. Attore principale e protagonista sarebbe stato il defunto generale Angelini autore del cavalleresco famoso codice. Il padre del Mauro, già ufficiale al servizio dell'Austria prima del 1859, aveva a compagno l' Angelini e si trovavano una sera entrambi ad un circolo militare (di Graz o di Pest), quando un altro ufficiale del corpo, principe e parente dell' Imperatore, diede una pedata al cane dell'Angelini per il che questi, ritenutosi offeso, chiedeva una soddisfazione sfidando.

(1) Allorquando si vogliono restrizioni meglio sarebbe difendere e coprire la parte che si vuole illesa. Volete nel duello di sciabola escludere la puntata? Fate battere i vostri primi con sciabola la cui lama sia spuntata e bene arrotondata. Avrete così evitato per natura il temuto colpo di punta!...

L'Angelini, che aveva scelto a padrini anche il Mauro, volle durante la notte esercitarsi con lui a studiare un colpo alla gamba e il dì dopo sul terreno, l'esperto e forte schermista ferì con una puntata il piede del suo avversario il quale ne guarì, ma rimase storpiato.

Noi ci auguriamo che il valente maestro di scherma il quale a Vienna tiene alto il nome italiano, abbia a modificare il suo codice in modo di metterlo, per quanto è possibile, in armonia colle legislazioni e dargli quella praticità, che così gli manca, uniformandolo ai progressi del tempo e alla moderna civiltà perocchè, se una volta si appiccava il vinto alla forca del *Campo Chiuso*, oggi invece il ferito, che si trova in istato di inferiorità, lo si consegna alle premurose cure dei sanitari, che assistono al combattimento pronti a prestare l'opera loro eminentemente umanitaria. Lasciamo dunque all'azione del tempo ed alla pubblica opinione il compito di combattere e distruggere, se è possibile, questo avanzo barbarico, che si chiama duello, il quale ha tutt' ora la sua ragione di essere, dato l'ambiente sociale nel quale viviamo, ove sovente esso riesce un rimedio a mali maggiori.

Pur troppo colle armi non si scherza e gli esiti letali, e le funeste conseguenze degli scontri, si hanno anche senza volerli, *senza che siano prescritti dai codici.*

Statistica.

Dalle statistiche e segnatamente da quelle del Gelli, che vogliono essere ritenute le più attendibili, noi vediamo che in Italia i duelli colla sciabola hanno una preponderanza straordinaria su quelli di tutte le altre armi. Infatti negli ultimi tredici anni e mezzo a cui si riferisce la statistica del Gelli, e che noi pigliamo ad esempio, i duelli stanno nella proporzione seguente: Di 3274 duelli ne accaddero colla sciabola 2920 — con la spada 131 e 211 colla pistola. E diedero per risultato 50 morti, 1060 feriti gravi, 1400 lievi, lievissimi 1141 — nel 1° decennio 1879-1889. — 18 morti, 175 feriti gravi, lievi 245, lievissimi 155, nei tre anni e mezzo successivi cioè dal 1890 al 1893. — E la statistica fatta dallo stesso autore sui duelli avvenuti in Francia nel decennio 1880-1889 ci dimostra che su 467 duelli accaduti colà nel citato lasso di tempo, 329 si eseguirono alla spada, 118 alla pistola, 12 alla sciabola, 8 al fioretto, ed in totale, su 467 scontri, si ebbero 14 morti, 73 feriti gravi, 156 lievi, lievissimi 174. E gli ultimi dati, a nostra cognizione, collimano nelle proporzioni.

Le cifre non di rado sono abbastanza eloquenti e nel nostro caso emerge evidente che i duelli di spada, l'arma classica e cavalleresca per eccellenza, preferita dai nostri vicini d'oltr'Alpe, nei singoli combattimenti,

ha sempre dato colà delle conseguenze assai meno gravi di quanto si dovrebbe presumere, avuto riguardo alla micidiale qualità dell'arma. All'incontro la sciabola, arma assai più volgare, ma più pratica, usata da noi, in generale a risolvere le nostre vertenze d'onore, diede risultati sufficientemente gravi, da ritenere più serio ancora il duello alla sciabola in Italia, che non quello di spada in Francia, ove gli antagonisti generalmente cessano di combattere alla prima scalfittura, od al primo colpo di punta superficiale. In proporzione, rarissime le conseguenze letali per ferite penetranti in cavità.

Nei nostri scontri, tra militari e borghesi, la statistica ci dà una proporzione, che a rigor di logica, dovrebbe essere in ragione inversa. Sopra 62 duelli successi dal 1890 al 1893 rimase ferito 47 volte il militare e 15 volte il borghese!...

Questo fenomeno si spiega però facilmente: I borghesi, proclivi alla soluzione delle armi nelle questioni, si addestrano nella scherma con molta passione e riescono buoni tiratori, mentre i militari, che per la loro professione stessa, tutti conoscono la scherma, non vi si esercitano affatto e per essi tale esercizio diventa un lavoro d'obbligo al quale sfuggono di buon grado ed ecco il perchè soventi, in duelli con borghesi, impreparati e non curanti del pericolo che affrontano, ne escono colla peggio. Se diamo un rapido sguardo retrospettivo sulle statistiche dei duelli noi vediamo ancora che a sciogliere le contese colle armi sul terreno

concorrono, non soltanto i nobili e i militari; ma anche tutte le classi di cittadini componenti il ceto borghese quali i professionisti in genere, avvocati, medici, ingegneri, scrittori, letterati, magistrati, giornalisti, ecc. ecc. Sono anzi codesti gli elementi che danno nella statistica dei duelli il maggior contingente. — Col duello il cittadino si afferma gentiluomo. Fu questo un portato della Rivoluzione francese, che abolendo la distinzione dei ceti, democratizzò il duello ed estese alla borghesia la costumanza aristocratica e, già dai primordi del secolo XIX, l'uomo del terzo stato ricorse al duello per dirimere le controversie di onore, facendo sua una costumanza che era un privilegio del patriziato.

Ma dalle precitate statistiche vediamo eziandio che in generale le vertenze si risolvono in combattimenti all'arma bianca ed è per questo che non crediamo ozioso il discorrere di codesti combattimenti in modo speciale facendo anche delle considerazioni e degli apprezzamenti.

Dalla sala al terreno.

Nella sala d'armi, sulla pedana, s'impara a schermire, il maestro vi insegna le finte e le doppie finte, i colpi di 1ª, di 2ª, e perfin di terza intenzione, a parare e rispondere e nella sala di scherma si impara

ancora a concepire le azioni. Vi si acquista l'occhio e la misura, la rapidità delle mosse, a indovinar perfino quello che tende esperire contro voi il vostro avversario, quando lo fissate attentamente negli occhi. — Ma qui non è tutto!... Alla vittoria sul terreno concorre anche la così detta fortuna e una infinità di circostanze e di combinazioni direi quasi extra schermistiche perocchè non è sempre il miglior schermitore, che dal terreno esce colla palma.

Abbiamo visto più volte gente inesperta nel maneggio delle armi di fronte a provetti schermidori lottare utilmente e uscir vittoriosi in duelli di spada e di sciabola, mercè la loro audacia, il loro straordinario coraggio. Uno di codesti casi lo abbiamo visto nello scontro di Giannino Antona Traversi, il noto pubblicista e drammaturgo, il quale scese sul terreno alla sciabola contro il capitano di cavalleria Barone Enrico di Loreto, un valente schermista che già contava qualche fortunato duello. Al primo assalto, appena in guardia, l'Antona, che in fatto di scherma è un profano, attaccò e colpì il suo avversario. E di questi casi potremmo citarne a josa. Nello svolgersi dell'azione sul terreno, oltre alla scherma, che è una qualità la quale in generale dovrebbe decidere le sorti di uno scontro, abbiamo poi una forza occulta, che non sapremmo propriamente definire, ma che indubbiamente uno degli antagonisti suole esercitare sul suo avversario, tiratore o non tiratore di scherma. Sia poi codesta forza piuttosto psichica, che fisio-

logica, noi non discuteremo, certo è che il fatto esiste e che all' atto pratico, sul terreno l' ascendente morale di un individuo sull' altro quasi sempre si riscontra, e codesto ascendente in tali casi è tanto potente da paralizzare quasi in certi individui la loro maestria nel maneggio delle armi. A questo concorrono, non di rado l' ascendente e la forza morale che esercitano i padrini, gli amici, i medici, l'ambiente e la causale stessa della vertenza, che vuole la soluzione delle armi. Abbiamo per pratica constatato che chi sul terreno per primo assale il suo avversario, ne ritrae un vantaggio, specie se con azioni decise e vibrate; mentre nella sala di scherma, ove si ha per difesa una maschera, un guanto, una bene imbottita giubba e per di più le armi sono spuntate e non affilate, il vantaggio rimane all'assalito, il quale vede dove arriva il colpo avversario per poi parare e rispondere. Anche per il provetto tiratore, dotato di coraggio e sangue freddo, il ricevere l'attacco avversario a piè fermo senza rompere la misura e schermire è sempre pericoloso sul terreno. Un vecchio adagio dice che sul terreno chi para muore. Non è effettivamente così; ma questo proverbio antico ha in sè della verità. Le parate di corpo sono, sul terreno, le preferibili e le più vantaggiose, mentre l'arte esigerebbe quelle di ferro; ma all'arte e all'estetica nessuno vorrà certo sagrificare talvolta la vita quando essa è realmente in giuoco. Nei duelli alla sciabola, l'arma che noi vediamo prescelta negli scontri nostri,

le azioni che meglio si convengono sono anche in relazione alle condizioni fisiche dei campioni e a cagione d'esempio: A chi è alto di statura e ha di fronte un avversario più basso di lui, converrà rompere la misura e giocare di tempo e tenersi l' avversario a distanza usando anche puntate d' arresto — a questi all'incontro converrebbe attaccare con violenza e portarsi rapidamente sotto misura spostando il ferro avversario, deviandolo dalla linea; di modo, che quel vantaggio materiale, che sopra lui eserciterebbe il suo antagonista, mantenendolo distante, lo abbia egli stesso. Una volta guadagnata la misura, il più piccolo dei due ha alla sua volta il grande vantaggio di trovare nel suo avversario maggior bersaglio, maggior parte vulnerabile a colpire. Questo in tesi generica perchè non intendiamo dare consigli ed invadere il campo dei maestri di scherma, solo esprimiamo il nostro avviso, il nostro convincimento per l' esperienza, che acquistammo assistendo a diversi scontri.

Un'azione, che abbiamo visto dare ottimi risultati pratici sul terreno nei combattimenti di sciabola e che pur tuttavia l' arte schermistica sconsiglierebbe, è quella delle *rimesse* o *riprese*. — Un campione energico, dotato di molta forza, che disponga di un braccio robusto, può, occorrendo metterla in pratica, certo della riuscita, se userà di quelle cautele che all'uopo si richieggono. Lo scrivente ricorda gli assalti di sciabola col suo bravo maestro Pietro Duelli, (decano dei maestri di scherma in Milano ove il 5 mag-

gio del 1900 festeggiava con un'accademia di scherma il suo 45° anno d'insegnamento). Il Duelli, il quale, prima del Redaelli ancora aveva adottato il sistema delle parate di prima e di seconda con un lavoro simultaneo di pugnetto e di avambraccio — così creando un metodo proprio, dal quale uscirono eccellenti allievi — dava allo scrivente molte botte senza che questi mai potesse ricambiarle, ed allora, stizzito, l'allievo agiva colle rimesse delle quali serbò sempre grato ricordo, perchè esse lo rivendicavano.

Codesta azione si spiega facilmente e il suo segreto sta nell'attaccare l'avversario, e nel costringerlo a parare sempre. Ma è un giuoco pericoloso, se non bene eseguito perchè può dar adito all'incontro, ed appunto si esigono colpi formidabili, i quali solo possono paralizzare il ferro inimico nella sua risposta e colpire nel breve tempo di trepidanza e di disorientamento.

Maestri di scherma.

I maestri di scherma sono in generale della brava gente ed a buon diritto hanno il monopolio della tecnica schermistica nella quale nulla lasciano a desiderare; ma la loro coltura letteraria è piuttosto limitata, ed in fatto di leggi cavalleresche antiche e

moderne, salvo poche eccezioni, hanno solo lontane e mal fondate notizie. Ma in altra parte non è loro colpa, se codesta cultura non fu loro impartita, se il loro tempo è stato tutto impiegato nello studio della scherma per toccare la meta prefissa, la perizia ed il perfezionamento nell'esercizio delle armi a scopo professionale. Infatti in Italia si insegna scherma egregiamente, i maestri sono pressochè tutti all'altezza della loro missione; le loro lame brillano di vivida luce anche oltre i confini della patria ove essi tengono alto e onorato il nome Italiano; (1) ma non si potrà certamente pretendere da loro consigli e soluzioni su que-

---

(1) I maestri di scherma italiani, che insegnano all'estero e dei quali ricordiamo il nome, sono i seguenti:

Albrizio Francesco - *Buenos-Ayres.*
Angelini - *Fiume.*
Armentani Edoardo - *Szeged.*
Barbasetti cav. Luigi - *Vienna.*
Bartoli Giovanni - *Zombor.*
Bai - *Buenos-Ayres.*
Berti Arturo - *Graz.*
Casati Enrico - *Montevideo.*
Cordiali Antonio - *Aless. d'Egitto.*
Conte cav. Antonio - *Parigi.*
Dalli G. - *Cairo.*
De Biase Ernesto - *Fiume.*
Della Santa Luigi - *Brünn.*
Demarinis - *Buenos-Ayres.*
Faccioli Ercole - *Buenos-Ayres.*
Ferretto Scipione - *Buenos-Ayres.*
Fiandro Santo - *Cairo.*
Franceschinis Giovanni - *Vienna.*
Galante Giuseppe - *Fiume.*
Gazzera Arturo - *Offenbach.*
Gennari Giuseppe - *Budapest*
Geraci Garibaldi - *Zurigo.*
Giandomenici Giovanni - *Cernovitz.*
Lupi-Bonora Edoardo - *Pietroburgo.*
Mapece Vincenzo - *Arad.*
Magrini Giuseppe - *Londra.*
Merlini cav. Luigi - *Gijon.*
Nespoli Giovanni - *Buenos-Ayres.*
Ponzoni - *Buenos-Ayres.*
Piacenti Marco - *Boston.*
Pini cav. Eugenio - *Buenos-Ayres.*
Santelli Italo - *Budapest.*
Santelli Orazio - *Limberg.*
Scanzi Giuseppe - *Santiago.*
Scarani - *Buenos-Ayres.*
Schiavoni Ettore - *Berlino.*
Sestini Luigi - *Berlino.*
Sartori Vittorio - *Buenos-Ayres.*
Tagliabò Francesco - *Francoforte S. M.*
Tomazzoni - *Graz.*
Toricelli Angelo - *Pola.*
Zanelli de Camello - *Rosario di Santa-Fè.*

stioni di procedura e di prammatica cavalleresca, nè stupirsi se qualcuno di essi in codesta materia, ragionando a proprio talento, dicesse delle enormità ed in piena buona fede le *sostenesse* poi *ancorchè* contrarie a tutti i codici cavallereschi antichi e moderni. — Ai maestri di scherma convien sempre rivolgersi per quanto concerne la parte tecnica, per le preparazioni al terreno nei duelli di spada e di sciabola — preparazioni che giovano sempre. — I maestri d'armi, nelle vertenze cavalleresche possono entrare quali direttori del combattimento, all'uopo chiamati dalle parti contendenti e codesta scelta è indicata, (quando c'è cozzo

---

Elenco dei maestri di scherma a nostra cognizione, insegnanti in Italia. Siamo spiacenti di non poter dare i nomi dei maestri militari, per ragioni di spazio.

Alaimo Cesare - *Palermo.*
Ancona - *Parma.*
Andretta Alfonso - *Ancona.*
Ardisone - *Firenze.*
Arista Salvatore - *Bologna.*
Arzani - *Pinerolo.*
Barbieri Telesforo - *Genova.*
Bedini Giuseppe - *Pesaro.*
Bellini - *Napoli.*
Biasini Augusto - *Venezia.*
Botti Rodolfo - *Milano.*
Brasioli - *Verona.*
Brea Luigi - *Oneglia.*
Brombale Giovanni - *Treviso.*
Bruno - *Novara.*
Cafarella - *Napoli.*
Calandra Leopoldo - *Palermo.*
Callori conte - *Roma.*
Candiani Egidio - *Torino.*
Caprioli - *Modena.*
Cardellini - *Pinerolo.*
Carletti Gioachino - *Siracusa.*
Carovani - *Modena.*
Cavallo - *Napoli.*
Cavanna - *Vercelli.*
Cavezzani - *Pinerolo.*
Cerchione Saverio - *Napoli.*
Cesarano - *Padova.*
Ceselli Giovanni - *Livorno.*
Cipolla Luigi - *Palermo.*
Ciullini Giovanni - *Firenze.*
Colombetti Luigi - *Torino.*
Colombo - *Verona.*
Consolati - *Trento.*
Corsini Tito - *Milano.*
Corezani - *Torino.*
De Col Antonio - *Venezia.*
De-Figueroa Giovanni - *Palermo.*
De-Santis Ernesto - *Cuneo.*
Dovati Augusto - *Carrara.*
Drosi Vincenzo - *Roma.*
Duelli Pietro - *Milano.*

tra padrini) in quei duelli nei quali si possono prevedere per le condizioni dello scontro e per le qualità degli antagonisti e dei testimoni, delle gravi conseguenze e allorquando nei duelli di spada e di sciabola la perizia schermistica dei padrini è deficiente, esigendosi nel direttore del combattimento un occhio accorto, per vedere rapidamente i colpi e dare l' *alt* a tempo debito.

I maestri di scherma possono stare in terreno cavalleresco solamente con loro uguali, sia come avversari, sia come padrini ; nè possono sfidare o accettare sfide e scendere sul terreno coi non maestri, se non

---

Emanuelli - *Roma.*
Foresti Paolo - *Firenze.*
Fossati - *Como.*
Franchini Ardito - *Lodi.*
Galiani - *Napoli.*
Gallanzi Giorgio - *Torino.*
Gallina - *Forlì.*
Gandini Giulio - *Modena.*
Garofalo Carlo - *San Remo.*
Giroldini Federico - *Venezia.*
Greco cav. Agesilao (attualmente a Buenos-Ayres) - *Roma.*
Grillo Domenico - *Modena.*
Guasti Carlo - *Torino.*
Guerrini - *Brescia.*
Jovino Carlo - *Parma.*
Lanati - *Roma.*
Lenzi Ugo - *Stradella*
Longhi Aristide - *Torino.*
Longhi Carlo - *Torino.*
La-Mantià G. B. - *Trapani.*
Macri - *Napoli.*
Malvica barone Antonio - *Palermo.*
Magnani Roberto - *Bergamo.*
Marenco - *Verona.*
Marri - *Fermo.*
Martinelli Giann. - *Milano.*
Martinengo Carlo - *Mantova.*
Masiello cav. Ferdinando - *Firenze.*
Migliorini Antonio - *Roma.*
Moretti Costantino - *Padova.*
Morini Camillo - *Milano.*
Musdaci - *Roma.*
Nadi Giuseppe - *Livorno.*
Nappi - *Roma.*
Notaro Felice - *Salerno.*
Ori Alberto - *Parma.*
Pagliuca Giovanni - *Napoli.*
Parise cav. Masaniello (Direttore della R. Scuola Mag. di Scherma) - *Roma.*
Parise Edoardo - *Napoli.*
Parati Vittorio - *San Remo.*
Pecoraro cav. Salvatore (Vice direttore della R. Scuola Magistrale di Scherma) - *Roma.*
Pessina cav. Carlo (vice dirett. della R. Scuola Mag. di Scherma - *Roma.*
Pessina Francesco - *Napoli.*
Pinto frat. Giulio e Gius. - *Palermo.*
Provenzale - *Firenze.*

dopo aver riuniti i colleghi, sottoposto il caso speciale e da essi esserne stati autorizzati espressamente. Alcune volte abbiamo visto nelle sfide fra gentiluomini, presentarsi dei maestri di scherma in qualità di rappresentanti; ma per quanta stima e deferenza si abbia per essi ed abbiano diritto di pretendere, pur tuttavia, per la loro qualità di maestri che non si scinde dalla

---

Ranzatto - *Venezia.*
Rinaldi Rinaldo - *Bari.*
Rinaldi Vittorio - *Treviso.*
Riva - *Spezia.*
Rivabella Giuseppe - *Voghera.*
Rognoni Giovanni - *Casale.*
Rossi cav. Giordano - *Milano.*
Ruglioni Enrico - *Pisa.*
Russomando - *Napoli.*
Salvati Filippo - *Napoli.*
Sanesi Giuseppe - *Firenze.*
Sartorio Paolo - *Torino.*
Salenghi - *Torino.*
Sirigatti Salvatore - *Pinerolo.*
Spalanzani - *Modena.*
Tagliaferri - *Torino.*
Tagliapietra Vittorio - *Trieste.*
Tiberini Ruggero - *Genova.*
Tiraboschi Luigi - *Varese.*
Tomasini Giovanni - *Bologna.*
Utili Aventino - *Forlì.*
Varone Grimualdo - *Modena.*
Vega Franco - *Napoli.*
Weysi Andrea - *Milano.*
Zagiani - *Napoli.*
Zanni Giovanni - *Lucca.*

La bibliografia della scherma si è arricchita in questi ultimi anni di pregievoli pubblicazioni. Ricordiamo le opere dei maestri menzionati nel nostro elenco:

Cav. Uff. MASANIELLO PARISE — *Trattato della scherma di spada e sciabola,* Roma, Tipografia Nazionale - 1884.

Cav. GIORDANO ROSSI — (Maestro presso la Società del Giardino in Milano — *Manuale teorico-pratico per la scherma di spada e sciabola con cenni storici sulle armi e sulla scherma e principali norme pel duello,* Milano, Fratelli Dumolard - 1885.

Cav. LUIGI BARBASETTI — *La scherma di spada,* Milano, Alessandro Gattinoni - 1902. — *Die Fechtsabel,* Wien - 1901.

Cav. FERDINANDO MASIELLO — *La scherma di spada* e *La scherma di sciabola,* Firenze, Bemporad e Figlio - 1902.

Cav. EUGENIO PINI — *La scherma di spada,* Livorno, Raffaello Giusti - 1903.

persona, essi si espongono ad essere eccepiti ed anco benignamente accolti o subiti, la loro presenza fa sinistra impressione perchè riveste il carattere di una morale o materiale pressione; per cui è bene che il maestro di scherma, ancorchè richiesto, si tenga estraneo nelle vertenze d'onore, non entrandovi nè come rappresentante, nè quale padrino o testimonio.

Una contesa molto clamorosa tra maestri di scherma e che ha portato a un duplice scontro fu la vertenza cavalleresca sorta tra i maestri italiani Franco Vega e Francesco Pessina di Napoli e i maestri francesi Kirchhoffer e Luciano Mérignac a proposito di una polemica sulla superiorità della scuola francese ed italiana di scherma. Assai probabilmente la discussione iniziata sui giornali della complessa, quanto delicata questione, aveva per iscopo la preparazione di una grande accademia internazionale di scherma; ma i polemisti, usciti dal campo della tecnica e serena discussione, si abbandonarono ad offese personali e di qui la sfida — sfida lanciata dai due maestri francesi in una forma tutta particolare ed alla quale i giornali e il mondo schermistico dei due paesi presero viva parte.

I signori Kirchhoffer e Mérignac, reputandosi offesi da una lettera raccomandata che i due maestri italiani avevano inviato loro il 22 novembre 1902, lettera che veniva pure pubblicata nello stesso giorno dal giornale il *Mattino* di Napoli, da Parigi telegrafarono direttamente la sfida ai maestri Vega e Pessina

invitandoli a Parigi per dare la dovuta riparazione e sciogliere la questione con un combattimento alla spada. E pubblicavano anco sui giornali tutte le condizioni dello scontro, che ad essi piaceva imporre. Naturalmente la strana forma cavalleresca adottata dai due distinti maestri francesi diede luogo ad una serie di telegrammi e di lettere tra le parti con una sequela di articoli su tutti i giornali dei due paesi, mantenendo per parecchio tempo una polemica piuttosto vivace. Sostennero e vollero i maestri Vega e Pessina ed in ciò pienamente d'accordo coi rispettivi padrini, che la pretesa sfida fosse portata a loro *colle forme di rito* prescritte dai codici cavallereschi tanto italiani, quanto francesi, mentre i signori Kirchhoffer e Mérignac, assistiti dai loro rappresentanti, a questo non volevano ottemperare. Finalmente i signori Georges Breittmayer e Armand Lusciez partendo da Parigi portarono la sfida a Napoli preannunciandola sui giornali. Essi, a quanto risulterebbe, erano muniti di mandato imperativo tanto sulle armi, quanto sulle condizioni dello scontro. I due maestri francesi volevano cioè imporre, fra l'altro, che il combattimento dovesse cessare soltanto quando uno dei combattenti *si fosse dichiarato nella impossibilità di continuare,* e quando uno di essi, ferito, avesse domandato di continuare lo scontro, sarebbe stato messo in osservazione per mezz'ora, trascorso il quale tempo, egli avrebbe dovuto decidere se volesse ricominciare il combattimento, o si riconoscesse in istato di impossibilità a continuare.

I padrini del Pessina signori F. di San Malato e Emiliano Coppa nonchè quelli del Vega signori Gennaro Ettorre e Giannino Antona Traversi « dichiara» vano di non potere assolutamente accettare tale » condizione, perchè ripugnante alla loro coscienza di » padrini e contraria al diritto indiscutibile di questi » a regolare, essi soli, l'andamento dello scontro, non » lasciando al ferito alcuna libertà di condursi a suo » talento. » Proponevano invece che tale condizione venisse mutata nella seguente:

« Il combattimento cesserà *a ferita* che sia giu» dicata dai medici tale da rendere *assolutamente* im» possibile la continuazione. » (Verbale 12 dic. 1902 ore 10 Hôtel Vesuve Napoli) Vedi *Pungolo* di Napoli N. 342.

Ma respinta questa controproposta dai signori G. Breitmayer e Lusciez i quali insistevano nella loro pretesa quale condizione *sine qua non*, dopo lunga discussione, non potendo mettersi d'accordo i rappresentanti delle parti chiusero con un verbale col quale si rompevano le trattative, trattative che si ripresero poscia allorquando i rappresentanti dei maestri francesi rinunciarono alla strana pretesa perchè, come giustamente osservavano quelli del Pessina nella lettera a lui diretta l'11 dicembre 1902, colla quale rimettevano il mandato ritenendo esaurito il loro compito: « Avendo noi recisamente respinta una condi» zione contraria alle leggi cavalleresche vigenti in » tutto il mondo civile, che nel diritto sovrano dei

» padrini a regolare il combattimento ripongono tutte
» le garanzie di equità e di civiltà del duello, i signori
» Breittmayer e Lusciez han dichiarato di rompere le
» trattative. »

I padrini dei maestri italiani, confermavano ancora la impossibilità da parte loro di assistere ad una possibile lotta ad oltranza nella quale un ferito grave, per ragione di amor proprio e dignità personale, dovesse proseguire a combattere ancorchè il suo stato fisico fosse ridotto ad una assoluta inferiorità di fronte al suo avversario il quale, come assai opportunamente rilevavano i padrini dei maestri Vega e Pessina, si sarebbe trovato, data la fattispecie, di fronte al dilemma:

« O essere feroci e colpire ancora un incapace a
» difendersi; o essere generosi e difendersi solamente... »

Ma come dicemmo, riprese le trattative, esse condussero al duplice scontro avvenuto il 18 dicembre 1902 alla villa del conte Rohozinsky presso Nizza.

I duelli Franco-Italiani

(Vega-Kirchhoffer — Pessina-Mérignac).

Per la descrizione di questi duelli, ci siamo rivolti alla cortesia di A. Cotronei, del *Corriere della Sera*, il quale assistette a Nizza ai combattimenti. Egli ci scrive:

« Dei duelli franco-italiani — ultima edizione scorretta —
» si è parlato sin troppo, ma, per compenso, si è parlato quasi

» sempre... a sproposito. Questo fatto di armi, che pure doveva
» restringersi nella cerchia di un antagonismo personale, è stato
» elevato a un antagonismo di scuola. Ora, a noi preme, prima
» di indugiarci nella descrizione serena e obiettiva dell'avveni-
» mento che tanto commosse gli spiriti bellici delle due nazioni,
» almeno per questa volta, non sorelle, fermare bene questo
» concetto: che i duelli di Nizza non potevano stabilire alcuna
» supremazia di scuola, per due ragioni:

» 1. Perchè Mérignac e Kirchhoffer sono davvero i due
» campioni della scherma francese, mentre Franco Vega e
» Francesco Pessina sono due fortissimi maestri, ma non certo
» paragonabili artisticamente ai loro avversari.

» 2. Perchè una questione di scuola non si può risolvere
» in un duello nè in un assalto o due, essendo essa il risultato
» di una collettività e amando non solo il controllo delle stoccate,
» ma anche quello dell'arte e dell'estetica.

» Ci sembra del resto, a parte queste due ragioni fonda-
» mentali, che non si possa ormai parlar più di antagonismo di
» scuola fra la Francia e l'Italia. A chi segua, pur saltuaria-
» mente, il movimento schermistico odierno, è noto che la scuola
» italiana ha tolto il meglio dalla scuola francese, e che questa
» ha fatto lo stesso con noi. Noi siamo adunque in pieno eclet-
» tismo schermistico, e chi parla di scuola francese pura o di
» pura scuola italiana, parla a sproposito o per ispirito parti-
» giano.

» Questo sia detto in tesi generale, per amor di verità, in
» tanto dilagar di polemiche artistiche, nelle quali si trascende
» alle meno credibili e prevedibili astruserie. Rientrando nella
» cerchia del nostro compito, inteso a descrivere i duelli di Nizza
» nel loro sviluppo, diremo subito che essi dimostrarono nei com-
» battenti un coraggio individuale mirabile, specialmente per
» Franco Vega.

» Inseguiti dagli automobili della polizia di Nizza, nelle

» prime ore del mattino — 18 dicembre 1902 — riuscimmo fi-
» nalmente a riparare nella villa del conte polacco Rohozinsky,
» nel meraviglioso quartiere di Saint Hélène, a Nizza. La villa
» era stata prescelta come luogo dello scontro dal capitano Verdier,
» quello stesso che si era offerto di pagare a Mérignac e a Kir-
» chhoffer le spese della vertenza.

» Sebbene il duello fosse stato fissato per le dieci, se ne
» affrettò la soluzione pel pericolo di una sorpresa della polizia.
» Così, alle ore 8,30 si procedette al sorteggio tra Mérignac e
» Kirchhoffer per decidere chi dovesse battersi con Vega e chi
» con Pessina: e il sorteggio unì il nome di Kirchhoffer a quello
» di Vega e il nome di Mérignac a quello di Pessina. Per la
» posizione del terreno, la sorte favorì Kirchhoffer pel primo
» duello e Pessina pel secondo.

» Alle ore 8,40, Breittmayer e Torremuzza, il primo padrino
» di Kirchhoffer, l'altro di Vega, portano le spade sul terreno:
» un terreno ottimo per una partita di armi, largo 5 metri,
» lungo 33, leggermente inclinato, ben battuto ed ombreggiato.
» Come è noto, i francesi si battevano con arma francese e gli
» italiani con spada italiana: solo, le due armi dovevano essere
» pari in lunghezza.

» Primo a presentarsi sul terreno è Vega, accompagnato
» dai suoi secondi, Torremuzza e Giannino Antona Traversi. È
» calmo e in pieno dominio di sè medesimo. Indossa una sottile
» maglia grigia e porta calzoni da passeggio. Egli gira uno
» sguardo intorno e si prova il guanto, adattando la spada al
» polso per sentirne l'equilibrio. Pochi secondi dopo giunge Kir-
» chhoffer. È piccolo, agile, nervoso, simpaticissimo. Porta calzoni
» scuri, molto stretti alla cintura: calzoni da accademia anzichè
» da passeggio. Anch'egli, come il suo avversario, appare calmo.

» Alle 9,10 precise incomincia il combattimento, mentre noi
» giornalisti ci disponiamo ai due lati, come per uno spettacolo.

» La guardia di Vega è artisticamente bella, sebbene egli

» porti molto avanti il tronco. Kirchhoffer dimostra subito di
» preferire la difesa all'attacco. La punta della spada di Vega,
» sempre in direzione del petto dell' avversario, minaccia con
» ininterrotte finte e scandagli. Kirchhoffer para contro di terza.
» continuamente; e la sua è una parata che costituisce anche
» una minaccia, poichè egli porta molto innanzi l'arma e cerca
» di adescare Vega ad una controcavazione per arrestarlo o pa-
» rare di tasto e rispondere con una botta diritta. Vega però è
» più furbo. Finge di secondare l'avversario, ma improvvisamente,
» con uno scatto fulmineo, come Kirchhoffer distacca il ferro,
» gli tira un *coupé:* Kirchhoffer è ferito.

» Breittmayer, che dirige il combattimento, chiama *alt*. Si
» avvicinano i medici. Dopo una lunga discussione si finisce col
» chiamare l'arbitro, Gauthier, che decide per la continuazione
» del duello. Kirchhoffer è medicato d'una leggera ferita sopra
» della clavicola sinistra. Egli si conserva calmo.

» Al secondo assalto Vega si impegna maggiormente e
» avanza con continue minaccie. Kirchhoffer tenta un colpo in
» tempo alla faccia, ma Vega, ch'era partito in contro tempo,
» si ferma e para. Sebbene avesse cercato di provocare il colpo,
» non gli fu possibile di rispondere come desiderava, avendo da
» parte sua Kirchhoffer intuite le intenzioni dell'avversario.

» La ripresa del secondo assalto, che deve avere una durata
» di 3 minuti, è veemente. Kirchhoffer tenta invano due cava-
» zioni e poi un' uscita in tempo. Siamo finalmente al terzo ed
» ultimo assalto, che è diretto da Torremuzza. Si cambia la spada
» di Kirchhoffer, avendo la punta toccato il terreno su una bat-
» tuta della spada di Vega. Il maestro italiano attacca irruente,
» pur conservando la misura e non perdendo la sua linea cor-
» retta. Vi sono degli attriti di parate e risposte. Finalmente,
» Kirchhoffer, scelto il tempo, tira una cavazione fulminea. Vega
» la para con un semicerchio, ma la spada dell' avversario lo
» tocca leggermente alla spalla.

» Non esce neppure una goccia di sangue, nè occorre me-
» dicatura; tuttavia i medici decidono di finire: tanto ciascuno
» degli avversarii è stato colpito una volta. Vega dice:

» — Sono ossequente al giudizio dei dottori, ma vi prego
» di osservare che la mia non è una ferita!

» E solleva la maglia. Infatti Vega non presenta alla spalla
» che una leggera scalfittura.

» Breittmayer si avvicina al maestro italiano, e stringen-
» dogli la mano, esclama:

» — In quarant'anni non vidi mai un duello così bello,
» veemente e corretto. Mi congratulo vivamente.

» Le parole del Breittmayer ci risparmiano ogni commento
» e ci evitano la facile accusa di spiriti partigiani per amor di
» campanile. Breittmayer è uno tra i più esperti conoscitori di
» scherma da terreno, e il suo giudizio è la più alta lode per
» Franco Vega.

» Che dire ora del duello Pessina - Mérignac? Erano due
» forze troppo ineguali perchè l'esito potesse apparir dubbio.
» Mérignac, giovine, forte, mirabilmente allenato; Pessina, esile,
» piccolo, con cinquant'anni sulle spalle e molti figliuoli a casa.
» Ma il maestro italiano, sia detto a sua alta lode, si battette
» con coraggio leonino; e se apparve artisticamente inferiore
» al suo avversario, non fu certo da meno di lui in audacia e
» veemenza di attacchi. Il duello fu infatti violentissimo. Si fa
» un assalto in quattro riprese. Pessina attacca irruente, sino a
» far chiamare *alt* due volte, avendo egli fatto toccare la punta
» dell'avversario sul terreno con efficaci battute di quarta. Ad un
» certo punto Torremuzza (che fa anche da padrino a Pessina
» — Coppa è il testimone) si avvicina a Mérignac credendolo
» ferito, ma non è nulla.

» Il combattimento continua con maggiore accanimento.
» Mérignac sta in guardia con la punta bassa, cercando che
» l'avversario cada sotto la sua parata.

» Infine Pessina attacca, deciso a finirla, Mérignac para di
» quarta e risponde con una botta diritta, colpendo leggermente
» Pessina sotto la settima costola. È presso che nulla, ma i
» medici decidono di finire. Non occorre nemmeno una medi-
» catura.

» Mérignac appare contrariato, e fa atto come per dire:
» — Ma perchè finire?

» Il duello di Vega durò diciassette minuti; quello di Pessina
» dieci.

» Gli avversarii non si riconciliarono. »

Se i duelli di Nizza potevano risolvere e se hanno risolta una contesa personale, essi non potevano certamente risolvere una questione d'arte schermistica e conveniamo pienamente negli apprezzamenti oggettivi fatti nella preziosa relazione favoritaci dal valente giovane pubblicista signor A. Cotronei al quale, per l'usataci cortesia, con animo grato, facciamo i nostri ringraziamenti.

PARTE III

LEGISLAZIONE.

Varie e disparate sono le opinioni dei legislatori di fronte a questo difficile problema, argomento di grandi controversie caldamente combattute nella dottrina. Il Ministro Vigliani nella relazione colla quale accompagnava il progetto di codice penale avanti il Senato nella tornata del 24 Febbraio 1874, diceva: « Tre opinioni stanno di fronte in questo difficile problema. Per alcuni questa reliquia di antica barbarie, più che alla legge reca offesa alla ragione ed alla civiltà e vuol essere combattuta con singolare severità di pena. Per altri invece è cosa troppo manifesta che certi dissidii non possono essere deferiti con efficacia al giudice, ma devono necessariamente essere risoluti con l'arma

alla mano: onde si dice inutile la pena, e preferibile il regolamento dei duelli per opera di un giurì d'onore.

Vi sono in fine coloro che vedono nel duello un doppio attentato all'autorità della legge ed all'integrità personale, ma attenuata sotto questa seconda figura, dal consenso delle parti interessate; perciò riconoscono la necessità di punire e vedono nel tempo stesso la ragione di reprimere lo speciale reato con pene di rigore temperate a fronte di quelle stabilite per gli omicidi o ferimenti comuni... » E nello stesso progetto il relatore Borsani così si espresse nella sua relazione: « La vostra Commissione non ha esitato a riconoscere la necessità della legge penale repressiva di questo strano anacronismo, che, cambiando veste e sembianza, si trasforma col mutare dei costumi e passa illeso a traverso dei secoli, fra gli osanna e gli anatemi delle moltitudini, sempre ringiovanito, sempre vigoroso. È, secondo la Commissione, un errore che sia possibile o lasciare silenziosa la legge, o combattere di fronte questo antichissimo istituto, fortunato superatore di tutti gli ostacoli, che gli si mettono dinanzi. Se la legge sarà muta, ne seguirà o l'impunità del duello, o la parificazione del medesimo all'omicidio ed al ferimento; e sia la tolleranza, o l'eccessivo rigore che prevalga, l'effetto sarà lo stesso (1). »

(1) La Commissione del Senato, nominata per esaminare il progetto [illegible] presentato dal Guardasigilli Vigliani era composta [illegible], Miraglia, [illegible], [illegible], Borsani, Mirabelli, [illegible] G. B., [illegible] e [illegible]. — Commissario [illegible] – Discussione avanti il Senato, tornata [illegible] aprile 1875.

Il Mel, evidentemente pigliando argomento dalla surriferita relazione, esso pure scrive: « Tre opinioni stanno di fronte a questo problema. — Alcuni, limitandosi a vedere in esso il pregiudizio di una società poco illuminata, e l'avanzo di tempi men civili, lo vogliono represso con pene severe. Altri, per contrario avvisano esservi di tali offese alla personalità umana, che la legge non può punire abbastanza; e doversi perciò in questi casi, sebben rari, riconoscere nel cittadino il diritto di affermare anche colla forza la propria dignità: donde poi la conseguenza, di restituire all'istituto del duello il suo antico vigore, solo accomodandolo ai costumi del secolo ed al progresso della civiltà. Vi ha infine una terza e più numerosa schiera di pensatori che, non paghi delle conseguenze a cui gli altri pervengono, si fanno a considerare il duello nei suoi effetti lesivi della vita e della integrità personale, nei quali la società non può non ravvisare un reato, sebbene consentito dalle parti. Il duello intanto è un male, in quanto i duellanti, sostituendo la forza individuale all'autorità della legge, attentano reciprocamente alla integrità personale e perfino alla vita.

Questo è il fatto che la legge non può lasciare impunito, qualunque sia la cagione che lo produca (1). »

Paulo Fambri (2), uno dei più valorosi sostenitori

(1) Avv. Isidoro Mel, *Il Nuovo Codice Penale*, vol. unico, pagina 398. Tip. della Camera dei Deputati. - Stab. del Fibreno, Roma, 1890.

(2) Paulo Fambri poderoso ingegno, già capitano del nostro Esercito morì a Venezia nell'aprile del 1897. Scrittore arguto e brillante fu deputato al Parlamento e fu anche un'alta competenza in materia cavalleresca.

del duello e che ne tratta con competenza veramente speciale nella sua *Giurisprudenza del duello,* non dissimula che moralmente non sia il duello da lodare e incoraggiare; ma sostiene che l'abolizione ne è praticamente impossibile. E crede che il giorno in cui il duello fosse effettivamente bandito, ciò sarebbe foriero di effetti pratici e sociali vergognosi e deleteri; crede che allora il pudore sarebbe inutilmente cercato; che la poltroneria avrebbe il sopravvento, e che la dignità umana verrebbe ad essere, nonchè scossa, addirittura annientata. Lo crede perciò necessario, e lo giustifica così: « Oggi, fra tanta vigliaccheria della gente onesta, a chi si indirizza un uomo onesto sporcato dalla contumelia o dalla calunnia? Ai tribunali?... Essi lo insultano di nuovo... Alla opinione pubblica? Questa in Italia non è nè omogeneità, nè vita vera, nè sanzione durevole (1) ». Il Fambri, inoltre si querela perchè « il duello moderno è di sotto all'antico », e vorrebbe lo si perfezionasse e si tornasse indietro di un 400 anni. E questo perchè l'abolizione di esso porterebbe: 1° per una sesta parte almeno del numero attuale delle querele, la vergogna e il danno delle risse; 2° la estensione delle presenti querele e risse ai parenti, amici, cointeressati delle parti, con la inevitabile perpetuazione dei bronci e dei rancori.

---

(1) PAULO FAMBRI. *La Giurisprudenza del duello*, pagina XII. Editore G. Barbera — Firenze 1869.

Varie e disparate sono ancora le opinioni dei legislatori sul dibattito se il duello debba collocarsi tra i reati contro le persone, contro la pubblica tranquillità, o contro l'amministrazione della giustizia.

Il codice di Zurigo classificò appunto il duello fra i reati contro la pace pubblica — il codice Belga ed il codice greco fra i reati contro le persone e così quello germanico, austriaco e olandese. I nostri legislatori, auspici il sommo Carrara e il Puccioni, sostengono che debba il duello essere annoverato fra i reati contro la pubblica giustizia. Il Carrara anzi sostiene non potervi essere contrasto, poichè la scienza moderna ha ricostruito in questo senso la teorica — l' indole giuridica di questo reato, scrive il Carrara, è nell' animo *di sostituire la forza individuale alla forza pubblica e il giudizio delle armi al giudizio dei magistrati* (1). Questo concetto porta evidentemente il duello tra i delitti contro la *pubblica giustizia;* ed è dallo spreto della giustizia che si definisce il suo titolo. Il carattere prevalente del duello, sostiene il Crivellari, è quello di non voler riconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, per farsi ragione da sè. Il duello non è che la *vis privata,* la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio, con offesa agli ordinamenti sociali che vietano l'uso della violenza privata e prosegue: il diritto aggredito è quello della pubblica giustizia, poichè si vuol far prevalere la *vis privata* alla *vis pubblica* per ottenere la riparazione

(1) Note al § 2889 vol. V. Parte speciale.

della ingiuria. Dello stesso avviso furono il Prof. Canonico membro della Commissione Mancini e il Professor Luigi Lucchini collaboratore del progetto Zanardelli; il Canonico diceva: (1) L'essenza criminosa del duello non risiede propriamente negli effetti che essa può produrre, sibbene nel fatto istesso del battersi per sostituire la sorte delle armi al giudizio del magistrato, e la violenza privata alla pubblica forza. A mente del Carrara il duello ha la sua essenza criminosa nel battersi, indipendentemente da qualsiasi sinistro risultato. I risultati più o meno gravi aumentano la gravità del delitto, ma essi non sono che circostanze.

Questa tesi prevalse nella patria legislazione contro i non pochi sostenitori che volevano il duello collocato nei reati contro la vita e la integrità personale. Nello stesso concetto e colle identiche parole del Crivellari, si espresse il Guardasigilli Savelli nella relazione colla quale accompagnò il suo progetto presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 26 novembre 1883.

Il Senato discusse sul duello nelle tornate del 16-24 e 26 aprile 1875 in modo veramente splendido ed elevato (2).

Discorso del Senatore CHIESI.

Primo a levare la voce contro il duello fu il Senatore Chiesi il quale con copia di argomentazioni

(1) Seduta 19 e 20 novembre 1877 dai verbali 15 e 16 - volume Processi verbali ed emendamenti. Stamperia reale, 1878.
(2) CRIVELLARI pag. 133. — MEL, op. cit. pag. 398.

domandava che fosse dalla legge represso con singolare severità di pena: « Incorreggibile avversario della pena di morte — egli dice — chiedo il permesso al Senato di dire qualche parola contro il duello, che è un attentato contro la vita dei cittadini, la quale è sacra e inviolabile » e stimmatizzando la barbara usanza importata in Italia dalla nordica invasione, frutto straniero, che ha messo radici in terra non sua, passa a grandi tratti in esame la storia del duello e ricordando le parole del Carrara egli dice: « Lo stato di fatto presente d'Italia ha reso ribelle il senso morale di tutti gli onesti contro l'attuale ordine legislativo che governa il duello. È un fatto che oggi in Italia quasi non passa giorno in cui non si combatta un duello.

« È un fatto che contro questi duelli notorii, da tutti saputi e da tutti conosciuti in prevenzione e dopo, i Pubblici Ministeri non adoperano e neppure si attentano ad adoperare il loro diritto di accusa perchè trattasi di gente alto locata... Il duello ha un doppio titolo di criminosità. Non si può escludere infatti dal duello il titolo della capacità ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente, perchè consiste in un combattimento fra due persone che mirano ad offendersi, quando sono sul terreno, non a parole, ma con la spada o con la pistola. Ed è del pari evidente che il duello comprende altresì l'animo di sostituire la forza individuale alla forza pubblica, e il giudizio delle armi al giudizio delle autorità competenti. E

questo concetto è avvalorato dall'autorità del Dupin, il quale scrivendo del duello, non come Procuratore generale della Cassazione in confronto delle disposizioni del Codice francese, ma come giureconsulto filosofo, così si esprime: « Il duello non costituisce solamente un attacco o un delitto contro i privati, come un furto od un omicidio ordinario. È sopratutto un attentato alla tranquillità pubblica, un disprezzo della legge, una protesta contro l'organizzazione sociale. Col duello si getta negli animi l'idea che i cittadini possano fare appello alla forza, porre tutte le questioni sulla punta della spada, e sostituire la loro autorità individuale alla autorità della legge. — I legislatori di un popolo che si vanta civile non devono chinar la fronte in faccia ai pregiudizi popolari. È tempo che cessi la moda barbara, medioevale e antinazionale del duello. Importa che il legislatore, che difende la società con adeguate disposizioni contro il pugnale degli assassini, assicuri altresì l'autorità sociale, la tranquillità delle famiglie e la vita dei cittadini colla minaccia di pene efficaci contro la prepotenza dei *bravi* del nostro secolo. »

E combatte poi la indeclinabile necessità di battersi che altri suoi oppositori sostenevano pei militari. « Tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge; e se il duello è per sua natura e per sua essenza un disordine sociale e un grave reato, lo è per tutti i cittadini, vestano o no la divisa militare.

« Se la disciplina dell'esercito permette o tollera

il duello, se le circolari ministeriali lo autorizzano e quasi lo impongono, questi sono deplorevoli abusi che non potranno mai legittimare un atto incivile, immorale e criminoso. La vita del soldato è consacrata alla difesa della patria e dell' onore nazionale; e il Ministro della guerra deve pel primo dare il buon esempio all' Esercito e conformare la disciplina militare, e le circolari, e i regolamenti, onde è diretta la condotta e il contegno da tenersi dai soldati e dagli ufficiali, non alla moda ed ai falsi pregiudizii popolari, ma alle norme del giusto, del vero, della morale e alla sacra autorità della legge. » E proseguendo a sostegno della sua tesi, il Senatore Chiesi, all' intento di combattere l' uso del duello dei militari ai quali, in molti casi, il duello è imposto come una necessità insuperabile, dalle stesse regole della loro disciplina, chiedeva il permesso di farsi forte dell'autorevole giudizio di un illustre e valoroso generale, il barone Perrone di San Martino di gloriosa memoria, il quale nel 1849 lasciò la vita eroicamente combattendo per la patria nella fatale battaglia di Novara. Il Perrone, condannato a morte nel 1821, era esule in Francia quando scrisse un pregiato opuscolo contro il duello, pubblicato a Parigi coi tipi Fournier. Il buon generale fra l'altro diceva: « Il coraggio brutale di esporre inutilmente la sua vita non è una qualità, e meno ancora una virtù; è un dono che la natura accorda all'uomo come alla bestia feroce. Il delitto ha il suo coraggio come la virtù e presso un popolo civile, il

coraggio non è stimabile e pregevole, se non in quanto ha uno scopo nazionale od utile.

« Il coraggio del duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu quello dei favoriti di Enrico III, come è ancora ai nostri giorni quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio. Si, questo coraggio è disprezzabile, perchè si associa il più delle volte coi vizii i più ributtanti, colla vigliaccheria morale, ed anche colla vigliaccheria militare, perchè l'esperienza prova che i più gran duellisti sono i più cattivi soldati dell'esercito (1). »

Discorso del Senatore PANTALEONI

in risposta al Sen. Chiesi.

« Desidero che le belle ed eloquenti parole dell'on. Chiesi possano trovare un eco in tutti gli animi generosi, nel paese e specialmente nell'animo della gioventù, in quelli che, animati da maggiori passioni, sono per necessità, il più frequentemente, gli autori del duello, onde ne avvenga di poter sopprimere la perpetrazione di questo reato. E prosegue: La immunità di fatto, egli disse, che gode in Italia il duello, malgrado la mitezza delle pene del Codice del 1859, vuol significare che i funzionari del P. M. come uomini pratici, non si avventurano imprudentemente

(1) In quest'ultimo concetto non dividiamo le opinioni del prode generale.

CRIVELLARI, pag. 150-152.

in procedure penali nelle quali probabilmente fallirebbero nel loro scopo, perchè non troverebbero nè nei testimoni, nè nella pubblica opinione, e forse negli stessi giudici, alcun appoggio. Ora, aggravando soverchiamente la pena, si crede forse di togliere lo scandalo della impunità? Dichiarando più grave il reato, si raddoppierà lo sprezzo della legge e s' introdurrà un arbitrio e una disuguaglianza nell' applicazione di essa.

« Prima di fare una legge assicuriamoci bene che siamo sicuri di ottenerne l'applicazione in tutta la sua estensione, in tutta la sua severità. E quello che havvi ancora di più lamentevole in questa inosservanza quasi generale della legge, gli è l' arbitrio; poichè si lascia in balia dei singoli Procuratori regi di applicarla o no; nè dirò già che per capriccio, per malevolenza, non si voglia da loro applicare; ma per diversa disposizione dell'animo, per diversa condizione della provincia, del paese; e da questa diversa misura procede poi quella ineguaglianza nella distribuzione della legge, che è morte di ogni vera idea di giustizia. Questa ineguaglianza della applicazione e questa inosservanza della legge colpiscono il sentimento morale e feriscono la coscienza pubblica, e offendono i sentimenti di tutti i galantuomini.

« Ma, dato che l'azione penale si promuova ovunque egualmente, è sempre ben lungi dall' incontrare nella coscienza pubblica, nelle testimonianze ed in tutti quelli amminicoli che sono indispensabili perchè un

giudizio vada al suo termine, un vero ajuto; dovrà invece attraversare difficoltà, resistenze, opposizioni sollevate dalla pubblica opinione del paese. — E supposto che tutte queste difficoltà si sormontassero e che tutti i duelli perseguitati venissero sottoposti alla legge, tutti puniti, credete voi che quand'anche la legge ottenesse tutti questi frutti, essi sarebbero realmente poi benefici?

« Pur troppo i fatti mondiali si legano per necessità gli uni cogli altri a modo che male approdi il tôrne, il sopprimerne uno solo, che tutti gli altri se ne risentono. Quando trovate anche un disordine sociale andate più oltre nelle ricerche; e troverete che vi sono cause molto più profonde, più recondite e più gravi, e che mal avvenga di sopprimere il disordine se non distruggete quelle stesse cause; troverete che quel disordine è talora rimedio ad un male maggiore e che questo disordine si rende, non solo tollerabile, ma qualche volta anche necessario. Prima adunque di perseguire qualunque fatto, qualunque disordine, qualunque anomalia, esaminate bene a fondo, onde appurare le vere cause. È questo un fenomeno generale che si verifica sempre, trattisi della natura fisica, trattisi di fenomeni organici, di economia politica, di leggi, voi troverete sempre cause più intime che generano questi disordini e bene spesso riuscendo ad evitare cotali disordini voi ne gittate dei più gravi nella società.

« Nel fare dunque una legge vuolsi studiare so-

pratutto se questa, ovviando ad un disordine, non ne ingeneri dei più gravi. Vi sono dei duelli per cause futili, per puntigli, per questioni meschinissime, ed è un' onta che di tali duelli possano verificarsi in un paese civile.

« Vi hanno dei duelli che offrono i caratteri i più detestabili dell'assassinio e dell'omicidio. E vorrei che questa specie di duelli, se fosse possibile, venisse riguardata come omicidio comune e si togliesse dal novero dei duelli e ad ogni modo se ne aggravassero le pene. Ma havvi una terza classe di duelli che sono una vera mitigazione di un disordine sociale, inevitabile ovunque esistano passioni umane, disordine che troverete mantenersi sempre, a meno che non si riesca a distruggere l' origine delle passioni umane, che val quanto dire, distruggere la stessa umana natura. Si dice che alla legge si deve domandare la riparazione; ma quale riparazione dà la legge quando si porta in tribunale l' accusa di aver ricevuto uno schiaffo? L' accusa non fa che propalare al pubblico intiero la ingiuria ricevuta e che sventuratamente si ritiene nella società come un nostro disonore, mentre forse rimaneva occulto il fatto o poco conosciuto. Sarà ora un miserabile pregiudizio, se si vuole, ma esiste; volete distruggere il duello? Distruggete prima questo pregiudizio. Ma quando voi obbligate lo sciagurato che ha ricevuto uno schiaffo sul viso, ad essere punito maggiormente se domanda questa sola soddisfazione che lo possa ritornare all'onore della società, voi non

fate che portare un aggravamento di pena su questo povero disgraziato, il quale è stato offeso.

« Se fosse presente il signor Ministro della guerra, gli domanderei se realmente un ufficiale possa rimanere nell' esercito, avendo ricevuto uno schiaffo, se non trovasse un mezzo di lavarsi da quest' onta. Anche sotto il regime pontificio, un membro della stessa guardia nobile di Sua Santità, il quale aveva ricevuto uno schiaffo, fu dimesso dal Corpo perchè lasciò correre inulto l' affronto, e voi sapete se il Governo di Sua Santità poteva e doveva adottare altra massima all' infuori che quella del Vangelo « di presentare la guancia sinistra a chi aveva percosso la destra »; e sì che comminava le pene più gravi contro il duello e lo puniva anche colla scomunica maggiore. Eppure, in via di fatto, in questo caso, anco il Governo di S. S. non potè fare altrimenti; poichè infine un ufficiale, ancorchè non fosse tolto dall' esercito, sarebbe obbligato a dimettersi di necessità, giacchè nessun altro ufficiale vorrebbe più accostarsi a lui ed essergli famigliare.

« Quale rimedio e quale riparazione dà la legge alla sanguinosa e duratura offesa? Nessun rimedio. Ebbene: è un pregiudizio, un miserabile pregiudizio, ma esiste; ed è che col fare un duello l' uomo si lava da quel disonore, l' ingiuriato ricupera tutti quei vantaggi che nessuna forza di legge saprebbe ridonargli.

« Vi hanno dei casi in cui la pace domestica è interamente distrutta dall' opera di un seduttore; e

purtroppo non è raro il caso in cui un individuo, un povero padre di famiglia si trovi, non solo nella condizione di esser ferito negli affetti i più teneri del cuore, ma anche colpito in tutto quello che vi è di più sacro al mondo, nell'onore stesso, nell'onore della sua prole e della sua famiglia. Ebbene in tale caso dove andrà egli per ottenere una riparazione? Al Tribunale? Ma egli disonora sè stesso e la sua famiglia rivelando atti e fatti che l'opinione pubblica gli mette a disonore. Quale riparazione gli può dare la legge in questo caso? Nessuna.

Finchè vi sarà questo pregiudizio, che cioè un uomo sia disonorato per un atto non perpetrato da lui, ma anzi, per una orrenda offesa da lui sostenuta; finchè l'opinione pubblica lo stimmatizzerà sino a che non domandi una soddisfazione al suo avversario, voi non potrete punire quest'azione, perchè è la sola con la quale esso può menomare il danno e l'offesa. È un pregiudizio il duello; ma se il legislatore non tenesse conto della realtà delle cose, se facesse delle leggi in aria senza adattarle all'uso pratico, alle circostanze, alle idee, ai pregiudizii stessi, ritengo che male esso adempirebbe al suo compito.

Nè si creda che, quando poi anche si riescisse a sopprimere in tutti i casi il duello, si arrecherebbe un vantaggio alla società. Si avranno invece altri delitti più infami, più atroci, più crudeli e che deformeranno il carattere morale della nazione.

Gli è vero, furono i barbari che recarono il

duello in Italia; ma che cosa avevamo invece? Avevamo il coltello, il sicario, il veleno. Leggasi quale giudizio facevano i barbari dei sentimenti, della morale, del carattere delle popolazioni latine. Leggansi le famose parole di Liutprando, che ad insultare uno di loro bastava il dirlo Romano, tanto valendo un tal nome quanto lo esprimere tutto ciò che vi ha di più vile, di più infame, di più disonorevole: *Tanto dedignamur (Romanos) ut inimicos nostros, commoti, nil aliud contumeliarum nisi* Romane *dicamus: hoc solo idest Romanorum nomine quidquid ignobilitatis, quidquid timiditatis, quidquid avaritiex, quidquid luxuriæ, quidquid mendacii, imo quidquid vitiorum est, comprehendentes.* E perchè? Perchè i vinti erano codardi nella vendetta, adoperavano mezzi proditorî, i sicarî, il coltello, il veleno e non avevano almeno il coraggio di presentarsi franchi ad esporre la vita per mantenere la propria opinione. I barbari hanno fatto un appello alla forza, è vero; ma se si crede che togliendo interamente il duello si otterrà un guadagno, io sono d'opinione invece che si tornerà al sicario, al tradimento, agli attacchi proditorî, al coltello, a meno che non si posseda un mezzo per estinguere nella natura umana lo spirito di vendetta. Mi sono domandato più volte quale fosse la causa dell'uso del coltello in Italia ed ho trovato ch'esso non fa che surrogare il duello. Ecco il perchè nella Corsica esiste sempre la vendetta, ove si estende alle famiglie come un obbligo ereditario. Com'è che si ha

lo stesso in Sicilia? Il duello avrebbe impedito ed ha impedito negli altri paesi tali orrendi, tali vergognosi misfatti; ed il duello è minor male di quello che sia la vendetta esercitata in questo modo. E perchè? Perchè almeno si fa con una specie di garanzia, con dei padrini; e poichè non solo vi sono delle regole, le quali limitano il male che non si può evitare, ma si può accettare o no la sfida, si può conciliare l'alterco, e poi si chiude il più spesso senza gravi risultati. È sempre una vendetta personale e non di famiglia, e si termina con la pace immediata.

Le nazioni che avevano il duello sono state le più grandi e le più forti; e quelle del coltello, del veleno e del sicario sono state le conquistate, le schiave. E ciò perchè? Perchè il duello si fonda sul sentimento della dignità, sul coraggio, sulle forti convinzioni; e la vendetta secreta, che ne prende il posto, include la prodizione, la viltà, la codardia. Se per molti secoli non abbiamo avuto il duello, dai barbari abbiamo però avuto la servitù, la schiavitù, la tirannide; e se ora da pochi anni abbiamo avuto in gran voga il duello, sono i primi anni della nosra rigenerazione, della nostra emancipazione, della nosra libertà.

Vi è una nazione grande, prospera, libera, dove il duello non esiste, nell' Inghilterra. Perchè storicamente non esista, questo non è nè il momento, nè il luogo di dirlo. Ma qual' è l' opinione pubblica dell' Inghilterra? In Inghilterra non esiste, côme nei paesi latini, il pregiudizio che getta il disonore non

sulla persona che riceve uno schiaffo, un insulto; ma lo porta chi ha fatto l'insulto; non è l'insultato, ma è l'offensore il disonorato. In secondo luogo qual'è la legge sulla diffamazione in Inghilterra? Quale è la legge sulla stampa? — Ed io chiedo al Ministro s'egli non pensa seriamente che il tempo sia venuto di levarci quell'assurdo, quella immoralità, quella vergogna della nostra legge sulla stampa, quella del così detto *uomo di paglia,* quella di un estraneo, spesso di un illetterato, di un ignaro che si incarica come il capro espiatore degli ebrei, di tutti i peccati, di tutti gli errori, di tutti i delitti, non degli scrittori, ma di certi miserabili che adoperano la più bella delle istituzioni, la libertà della stampa, allo sfogo delle più basse, delle più vili, delle più codarde passioni, delle menzogne le più sfacciate, le più atroci, delle più nere calunnie, volendosi por fine al miserabile ed ontoso lucro dei ricatti.

In Inghilterra la legge ai nostri dì ha abbandonato l'applicazione delle pene personali pei delitti di stampa; ma la maldicenza, ma la calunnia espone ad ammende e multe tali che mettono al coperto la fama e l'onore di tutti gli uomini onesti; perchè, l'ammenda dei danni può andare a più migliaia di lire sterline; a questo punto ci si pensa un poco prima di correre ad asserzioni malevoli. In Inghilterra una sola asserzione che colpisca o l'onore o l'interesse di un individuo, può portare a tale rovina, che non v'è un solo giornale che osi mai esporvisi e inserire

tali comunicazioni, a meno che non abbia documenti dei fatti asseriti. Che ci sia una legge da noi la quale colpisca severamente colla multa, non colla pena personale, le calunnie; che i giornali abbiano un gran deposito il quale serva a coprire le forti ammende e si vedrà diminuire i duelli, giacchè non c' è dubbio, che la maggior parte traggono la loro origine dagli abusi della stampa.

Ma in Inghilterra vi è un' altra cosa, la quale non credo che probabilmente possa introdursi da noi, o che almeno implicherebbe questione talmente grave e seria che passa i limiti della sua discussione; e questo è il divorzio.

Quando una moglie è infedele e quando una moglie è stata sedotta da altri, havvi da prima, secondo la legge inglese, la rifazione dei danni che può colpire il seduttore; e la rifazione dei danni non si valuta col danno materiale, ma col danno morale, col dolore del marito, il disonore della famiglia, ed è spesso calcolata a migliaia di lire sterline (*si ride*) e quindi non è così facile che in Inghilterra succeda questo delitto, che è così frequente da noi, dove si porta in trionfo il perpetratore come un uomo di buona società, di buone fortune. In secondo luogo, in Inghilterra, in tali casi, il divorzio rende libero il marito di una donna indegna, ed esso trova rimedio e riparazione in una nuova vita di famiglia. Non credo che questa misura si possa proporre da noi; ma ciò dimostra la difficoltà che noi possiamo avere la

stessa opinione che si ha in Inghilterra, ed auguro e fo plauso all' onorevole Chiesi se riescirà con la sua eloquenza a creare una tale opinione; ma anche queste particolarità faranno vedere come mal possiamo lusingarci di ottenere per ora in Italia la soppressione del duello nella vita sociale.

Alle opinioni espresse in questo memorabile discorso dall' illustre Sen. Pantaleoni fa piena adesione il Senatore Gallotti il quale prende la parola e dice: « Chiedo perdono al Senatore Chiesi se parlerò in un senso opposto al suo. Ma per giovarmi d' un modo francese, metterò molta acqua nel suo vino. Quindi, dopo varie considerazioni tendenti ad ottenere una legge pratica, afferma che se in taluni Stati il duello può chiamarsi un avanzo di barbarie, in altri può essere incipienza di civiltà. In taluni Stati d' America, egli dice, dove quello che si crede offeso o ha in odio un altro, lo sfida; sapete voi come lo sfida? Lo sfida al fucile, non ci possono essere testimoni; allora ognuno dei due nemici cerca di conoscere le amicizie, le aderenze, gli usi del suo nemico per ucciderlo con un colpo di fucile. Ora io domando, dice il Sen. Gallotti, se in quelle regioni ci fossero degli uomini che avessero la fortuna per la loro intemerata condotta di poter imporre agli altri la propria opinione: se in quelle regioni cercassero di persuadere i loro conterranei che questo modo di esercitare vendetta per duello è il più disumano di tutti, cercassero almeno di indurli piuttosto

a battersi come suole farsi in Europa, cioè col luogo, l'ora e le armi assegnate e dippiù alla presenza di quattro padrini, i quali impedissero qualunque sopruso, che se uno dei due combattenti cade od è ferito, impedissero all'altro di continuare a combattere, questo mutamento nel modo di esercitare vendetta, sarebbe ovvero non sarebbe una prova di incipiente civiltà? E che direi di talune altre contrade dove si esercitano vendette in modo ben più feroce che per mezzo dei duelli? »

Relazione ministeriale dell'On. Zanardelli (1).

Nella relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto di Codice Penale presentato alla Camera dei Deputati il 22 novembre 1887 dal Ministro di Grazia e Giustizia on. Zanardelli, troviamo la illustrazione del capo IX sul duello (2). L'on. Zanardelli, autore del vigente codice, dice:

» Non havvi per le moderne legislazioni penali problema più arduo e più delicato di quello che riguarda il duello; sicchè i vari codici lo hanno considerato negli aspetti più differenti, ora adoperando verso di esso una draconiana severità, ora una eccessiva indulgenza.

Ed invero, pochi fatti dell'ordine morale danno luogo a più diversi sentimenti ed apprezzamenti più

(1) Riportiamo da questa relazione i concetti fondamentali dell'illustre giureconsulto.

(2) Cap. CXII, pag. 112 — Unione Tip. Editrice, Torino, 1888.

opposti, e ciò perchè avvi per il duello evidente contrasto tra i dettami del diritto, della morale, dell'umanità, e le correnti, i pregiudizi dell'opinione pubblica, la quale, seppure non lo applaude e non lo glorifica, lo giustifica come una specie di necessità sociale.

Nella società feudale, in un tempo nel quale il ferro micidiale di un guerriero equivaleva ad una norma di diritto, potè il duello essere elevato sino alla dignità di istituzione giudiziaria.

Ma, all'incontro, in una età in cui il diritto si fonda sulla ragione ed ambisce di essere posto a servizio dei deboli e dei diseredati, il duello non può essere considerato che quale un assurdo appello alla forza, un'offesa alla civiltà ed all'umanità.

Una lotta violenta, così ingiusta e immorale, combattuta in mezzo ad una società regolare e pacifica, è la più aperta violazione delle basi fondamentali dello Stato, nel quale è inconcepibile che il privato possa reputarsi investito del diritto di punire, e di infliggere, fors' anco per un nonnulla, la pena di morte, facendosi in pari tempo legislatore, giudice ed esecutore della sentenza.

E ciò con idee e costumi e da parte di uomini i quali forse inorridiscono al pensiero che per mano del carnefice sia troncata la vita del parricida e dell'assassino. Il reprimere il duello è però un dovere sociale, principalmente sotto un libero governo, che più di ogni altro deve educare le popolazioni e non

conoscere altro palladio, altra guida all' infuori della legge. D' altra parte è indubitabile che il legislatore non può far astrazione dalle condizioni morali ed intellettuali della società per cui detta le sue leggi. Ora, siccome, nelle società nostre, per effetto di costante pregiudizio, il duello riesce sovente una triste necessità, perchè, come scrive il Tommaseo, l'infamia che dovrebbe serbarsi a chi lo provoca si riserva a chi lo ricusa, così il duellante obbedisce ad una specie di coazione, poichè, ove non si battesse, incorrerebbe nella perdita di ogni considerazione, vedrebbesi quasi annientata l' esistenza civile; sicchè al vivere schernito e spregiato è costretto di preferire il duello.

Aggiungasi che il duello pur troppo s'impone per l'impotenza stessa della legge, essendovi offese all'onore per le quali mercè le sanzioni penali non si possono ottenere che riparazioni inadeguate, incomplete, talvolta derisorie, di guisa che il ricorso ai tribunali è sovente un rimedio peggiore del male.

Per queste ultime considerazioni avvi chi vorrebbe al duello concessa piena impunità, dicendo che in forza della predetta coazione per parte dell'opinione pubblica, sebbene pregiudicata, la legge non sarà rispettata ma sarà posta in non cale; ch'essa nel maggior numero dei casi non varrà ad impedire il duello; e che quindi non si devono dettar leggi che gli uomini più onesti, più rispettabili, più eminenti, gli stessi legislatori, non si faranno scrupolo di violare, reputando anzi, violandole, di adempiere un dovere, ma si deve lasciare

ai costumi, al progresso della civiltà, la cura di diminuire, e, a poco a poco, far scomparire il duello.

Mi sembra evidente però che queste considerazioni, se valgono a dimostrare quel contrasto fra la ragione e il costume di cui ho dapprincipio parlato, se per conseguenza esigono provvisioni legislative, le quali di questo contrasto tengano conto, non sono di certo argomenti validi per concludere all'impunità.

Non potrebbe innanzi al pregiudizio inchinarsi la maestà della legge.

L'impunità dichiarata dal legislatore sarebbe la legittimità del duello riconosciuta dalla legge, la quale non può abbandonare la vita dei cittadini alla ventura di aggressioni armate. Ma anche considerando la questione sotto l'aspetto di chi crede che nella forza dei costumi, nei progressi della pubblica opinione debba cercarsi il rimedio contro il duello, il legislatore non potrebbe omettere di incriminarlo. Imperocchè la legge, anche indipendentemente dalla diretta efficacia delle sue sanzioni, deve proporsi l'ufficio di gravitare sull'opinione; deve, con l'autorità morale, inseparabile dalla riprovazione che infligge, aiutare il sentimento pubblico a vincere il pregiudizio, il quale, invece, con la permissione inerente al silenzio della legge, sarebbe reso assai più durevole e forte. E se il codice penale tacesse, che ne verrebbe? Ne verrebbe quello che è accaduto in Francia, dove in mancanza di espresse disposizioni penali rispetto al duello, si applicano ad esso le disposizioni sugli omicidii e sui ferimenti: si conside-

rano, cioè, le lesioni inferte in duello, siccome reati comuni; donde ne deriva una sproporzione di sanzioni penali, la quale conduce o ad una severità eccessiva o alla assoluta impunità (1). Lo stesso avvenne nel Belgio, finchè vi durò il codice penale francese, e fu appunto per questi inconvenienti che si ravvisò necessario di regolare il duello con disposizioni speciali (2). I medesimi inconvenienti, di pene esorbitanti e di deplorevole impunità, si verificarono eziandio in Inghilterra, ove il duello cade del pari sotto le sanzioni dei reati comuni. Ma in Inghilterra questi inconvenienti non determinarono il provvedimento di leggi speciali, essendovi i duelli rarissimi, dappoichè è noto che in quel grande e nobile paese non esiste il costume di battersi in duello, come non esiste il pregiudizio che attribuisce dispregio a chi riceve un insulto immeritato. Questo concetto seguito in Francia ed in Inghilterra, d'applicare ai duelli le disposizioni concernenti i reati di omicidio e ferimento, non soltanto è produttivo di gravissimi inconvenienti, ma intrinsecamente ingiusto. Basterebbero a dimostrarlo le ragioni che ho esposte in addietro, in virtù delle quali si reclama per il duello l'impunità; imperocchè, se queste ragioni non possono, nè giuridicamente nè moralmente, condurre a sì assoluta conseguenza, rendono

(1) In Francia, come vedremo, vige il codice del 1810 il quale fu variamente interpretato dalla Cassazione.

(2) Legge 8 gennaio 1841 — inserta nel 1867 nel codice penale belga.

però manifesta la sconfinata diversità che avvi fra il duellante leale e il volgare malfattore; diversità, del resto, la quale può dirsi radicata nella coscienza universale. Ed anche considerato giuridicamente il fatto, è chiaro che la reciprocità del consenso delle parti, la parità delle armi, le regole del combattimento attenuano di gran lunga la gravità penale delle ferite e degli omicidii avvenuti in duello, mentre d'altra parte in esso la intenzione dei contendenti non è sempre quella di uccidere o di ferire, ma di dar prova di coraggio, di esporsi ad un cimento di vicendevole pericolo e di incerto risultato.

Perciò il duello, come già vedemmo averne dato l'esempio quasi tutte le legislazioni, dev'essere trattato quale un reato *sui generis* e represso con disposizioni speciali...

Il codice del 1859, vigente nella maggior parte d'Italia, è giustamente accusato da molti (1) di comminare pene di tanta mitezza che è facile scambiarla per una derisione. Può dirsi però che tanto il sistema di un grande rigore, quanto quello di una grande mitezza hanno fatto prova poco felice. Parmi quindi che dall'uno e dall'altro eccesso giovi tenersi lontani. — Seguendo tali concetti il presente Progetto commina pene più serie e meglio proporzionate di quelle del codice del 1859, ma di gran lunga meno gravi di quelle comminate nel codice toscano e nei codici vigenti nei

(1) Ellero, Ambrosoli, Caluci, Mangano, ecc.

varii Stati italiani prima del 1859, meno gravi inoltre di quelle stabilite nel maggior numero dei codici penali degli altri Stati. Imperocchè più severe che nell'attuale Progetto sono le pene comminate per il duello nei codici germanico, austriaco, spagnuolo, portoghese, greco, belga, olandese, svedese e dei cantoni di Vaud, Vallese e Zurigo. — Il Progetto riserva una grande severità per quei casi soltanto nei quali il duello offre i caratteri manifesti e detestabili del ricatto e dell'assassinio.

Fui molto peritante se dovessi mantenere l'interdizione dai pubblici uffici, che prima andava congiunta alla detenzione; ma più ancora del dubbio intorno all' efficacia della interdizione dai pubblici uffici, fu l'indole di questa pena che mi trattenne dal ricorrere ad essa, com'erasi fatto nei progetti anteriori; imperocchè, come dissi parlando del sistema penale, l'interdizione dai diritti civili è inflitta a coloro ai quali sarebbe pericoloso di lasciarne il godimento, perchè con fatti intrinsecamente disonesti se ne resero indegni: ora il duello non rivela una tale indegnità, non offusca la onoratezza di chi lo commette.

È stato da alcuni proposto che, secondando una usanza intesa a diminuire i casi del duello, la sanzione penale sia riservata, quando si tratti di duello leale, ai soli casi nei quali le parti siano scese sul terreno senza il previo sperimento del così detto *giurì d'onore*. Andrebbero quindi esenti da ogni penalità i duellanti

i quali fossero venuti al certame dopo esperimentato il giudizio di tale giurì, che avesse dichiarato giustificato ed inevitabile il duello.

Tale proposta aveva fermato la mia attenzione, sicchè rimasi esitante prima di respingerla; poichè si sostiene che, ove gli impulsi derivanti dal sentimento di rispetto alla legge dalla convenienza di evitare le sanzioni penali, spingessero a ricorrere al giurì d'onore, e per tal modo questa istituzione potesse generalizzarsi, molti duelli non avverrebbero.

Ma due considerazioni principali, a tacer d'altre, mi hanno dissuaso dall'accogliere questa proposta. La prima si è che sarebbe un'incoerenza nel legislatore quella di attribuire carattere criminoso ad un fatto per sè medesimo, e al tempo stesso conferire altrui la potestà di spogliarlo di tale carattere e renderlo lecito ed irreprensibile; sarebbe un contraddire al concetto da cui muove la legge nell'incriminare il duello: quello cioè, di non ammettere che i cittadini dirimano con le armi le loro contese, e che, annuente o no un giurì d'onore, sostituiscano una cruenta e brutale tenzone all'azione delle leggi e dei magistrati. Il duello sarebbe, per così dire, legittimato, regolandone i casi e le forme, riconoscendone le discipline.

La seconda considerazione, affatto pratica, per cui non mi sono indotto ad accettare questo sistema nella persecuzione del duello, è che, se questa si facesse dipendere dal previo verdetto di un giurì, tale istituto ben presto si tramuterebbe in un volgare artificio,

mercè cui gli accorti duellanti cercherebbero di eludere la legge; nè mancherebbero certamente persone compiacenti le quali si presterebbero facilmente a rappresentare un simulacro di codesto giurì.

D' altronde, in parecchi delicatissimi casi i contendenti stessi non potrebbero ammettere l'intervento del giurì d' onore. Parmi quindi che il partito preferibile sia quello di non tenerne conto, perseguendo, sia pur moderatamente, qualunque fatto di duello, che la legge deve sempre considerare illecito e delittuoso. Anch'io faccio voti perchè l'istituzione del giurì d'onore si diffonda e guadagni il suffragio generale, ma non per decidere se a dirimere una vertenza debba aver luogo uno scontro, nel qual senso può dirsi, con un insigne giureconsulto (1), che il giurì d'onore « è pure alla sua volta un avanzo dell'istituto feroce e sempre in certa guisa una consacrazione del duello »; bensì per dichiarare da quale delle due parti stia la ragione e da quale il torto, affinchè questa porga all'altra la dovuta soddisfazione morale, qual è degna di uomini veramente civili (2).

L'On. Zanardelli, nella relazione della commissione presentata al Senato nella tornata del 14 giugno 1888 (3) e nella seduta 18 marzo 1889 (4) sempre trattando

(1) PESSINA, *Appunti intorno al nuovo schema di codice penale*, Napoli, 1875; pag. 80.

(2) Relazione Zanardelli, 1887 Libro II, III, op. cit. pag. 112-129. Mel, pag. 400.

(3) Legislatura XVI, sez. 2ª.

(4) Verbale XLI.

questo argomento in rapporto ai militari diceva: Pei militari il duello è non solo una specie di necessità sociale creata dal pregiudizio, ma un dovere del proprio stato. Ond'è che per una strana contraddizione, col punire il duello nel militare, si punisce in lui l'obbedienza alle proprie leggi ed ai propri regolamenti; quindi non senza fondamento si può dire che manca in tal caso nel militare la libertà d'elezione.

Discorso dell'On. Chimirri.

L'On. Chimirri nella relazione della Commissione della Camera nel 1888 propugnò la istituzione del Giurì d'Onore di cui fu apostolo in Italia il Fambri ed altri insigni — così esprimendosi davanti al Parlamento: « Il duello è un anacronismo; ma questo anacronismo è tale che, cambiando di modi e sembianza si trasforma col mutar dei costumi e passa illeso, *attraverso i secoli*, tra gli osanna e gli anatemi delle moltitudini, sempre ringiovanito e vittorioso degli ostacoli che gli si mettono innanzi. Il duello è un pregiudizio, e sia! ma tutta la vita è tessuta di pregiudizi; ed al loro impero ubbidisce il dotto e l'ignorante. Leggete la introduzione allo studio della sociologia di Herbert Spencer.

Non è forse un pregiudizio quello, che fa ricadere sul padre l'onta della figliuola? e sul marito innocente il ridicolo e la vergogna della infedeltà della moglie?

Eppure chi vorrebbe affrontare codesti pregiudizi? Lo stesso avviene del punto d'onore. Anch'esso è un pregiudizio, ma antico, esteso e alimentato dalla pubblica opinione, la quale oramai lo subisce, ma non lo discute. Se volete che i duelli scemino, aspettate che il rimedio venga dalla pubblica opinione. Nei paesi, ove questa non li ammette, i duelli sono quasi spariti; ma dove la opinione pubblica li impone, l'uomo di sentimenti nobili e delicati che antepone l'onore alla vita, non sarà trattenuto dall'inconsulto rigore della pena che voi gli minacciate. Ma come? Ammettete la forza irresistibile per ogni sorta di furfante, e la vorrete negare ai gentiluomini che obbidiscono al sentimento prepotente dell'onore?

Punire poi la semplice sfida è un errore giuridico, ed è contradditorio minacciare di pena anche i padrini. La sfida non è un reato per sè stessa, ma tutt'al più un atto preparatorio al duello, e gli atti preparatorii non sono incriminabili, se non nelle cospirazioni dirette contro la sicurezza dello Stato. Da una parte il Codice richiede la presenza dei padrini perchè la tenzone privata possa qualificarsi duello, e poi li punisce per codesto ufficio imposto e riconosciuto dalla legge; si può dare contradizione più flagrante di questa? Dopo tutto, il duello è previsto dal Codice del 1859 che gli assegna un posto speciale fra le delinquenze e lo governa con criteri di mitezza che si trovano all'unisono colla pubblica opinione: a che pro' mutarli? Forse per rendere i duelli meno frequenti? Ma i duelli da

10

qualche tempo in qua sono divenuti più rari senza bisogno che se ne mischi il Codice penale; ma se qualche cosa si vuol fare a questo scopo, il meglio è incoraggiare, come vi propongo, la istituzione dei giurì d'onore, punendo più severamente chi si batte senza consultarli, e con maggior mitezza coloro che avranno preliminarmente deferita ad essi la vertenza. Il concetto della giuria fu già accolto nell'art. 405 del Progetto Senatorio, nè giova obiettare che con questo si dà sanzione legale al duello. Questo non è una istituzione giuridica; è un fenomeno della vita civile, un fatto che va regolato con speciali riguardi, e così lo considerano tutti i Codici moderni, per la qual cosa, io non pretendo che si legittimi il duello, ma che si prenda come è. I codici non creano i fatti sociali, ma li governano ed i fatti sono quelli che sono. Se il duello è oggi considerato come un delitto *sui generis*, continuiamo a considerarlo come tale, e se credete utile opporgli qualche remora, questa è la giuria, che trae le sue origini dalle stesse tradizioni cavalleresche. Sono a tutti noti gli editti di Enrico IV contro i duellanti. Si minacciava la morte e la confisca, ma i duelli non cessarono per questo e nel ventennio trascorso dal 1589 al 1608 più di *ottomila* gentiluomini vi lasciarono la vita. Dimostratasi così la impotenza di frenare a quel modo il pregiudizio dominante, nel 1609 fu pubblicato un nuovo editto, col quale si ingiungeva a chiunque si tenesse offeso nell'onore e nella riputazione di portare querela al consesso dei marescialli di Francia, i

quali, esaminata la cosa, accordavano il combattimento. Quell' editto produsse i più benefici effetti, come li produrrà in Italia il sistema che vi proponiamo, mediante il quale il rigore della legge è temperato dalle esigenze dei costumi e della opinione » (1).

Il prof. Luigi Lucchini, distintissimo cultore del diritto penale e autore di opere insigni, consigliere della Suprema Corte di Cassazione di Roma, membro del Parlamento e già collaboratore del ministro Zanardelli nel progetto del Codice penale italiano, in una lettera diretta al giornale di Roma, la *Riforma,* propugnava in appoggio al Codice di Zurigo doversi il duello collocare fra i reati contro la pubblica tranquillità e così si esprimeva: « Qual' è il vero motivo per cui il legislatore vuole colpire il duello? Notate bene che, a parer mio, non se ne dovrebbe far nulla, ammaestrati dall'esperienza che ci mostra a che giovino al caso i rigori della legge. Qual' è dunque lo scopo che si vorrebbe raggiunto con l'incriminare il duello? A me par semplice e piana la risposta: il legislatore si prefigge di reagire contro un deplorevole costume della nostra società, vestigio di vecchie istituzioni e di vieti pregiudizi, che accusa un vizio nella pubblica opinione e nel comune sentire, il quale poi esercita funesta influenza nei sociali rapporti. Lo scopo che la legge, nella sua missione altamente educativa, può proporsi, non deve essere che quello di contrope-

(1) Mel., op. cit. pag. 402.

rare a questa incivile usanza; l'obbiettività giuridica del duello non può essere che la pace pubblica, la pubblica opinione che perturba, alimentando, ogni volta che si ripete, il pregiudizio sociale su cui si fonda, tenendo vivo un disordine che ad ogni ora e nelle classi più elevate della società pone a repentaglio gli individui e le famiglie, e da cui non possono sottrarsi neppure gli uomini più probi ed assennati (1).

I discorsi qui riassunti, esponendo gli argomenti più solidi e più stringenti che si potessero addurre nella materia da parte dei cultori del giure penale, danno un preciso concetto delle varie e disparate opinioni che informano i nostri legislatori sul duello e senza seguirli nelle loro molteplici dissertazioni ed entrare in particolari disamine sui laboriosi studi circa il duello nella compilazione del nuovo codice penale, passeremo ad esaminare sommariamente la patria legislazione e quella dei vari Stati dei paesi civili, faremo cioè un cenno delle varie legislazioni.

---

(1) Questa lettera venne pubblicata nella Rivista penale del gennaio 1884 al vol. XIX, pag. 153-157. Firenze, Le Monnier. — Nel maggio del 1888 l'on. Lucchini pubblicava un volume complementare — *Rivista Penale di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza colla Relazione Ministeriale sui libri II e III del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati nel 22 novembre 1887* — ove è compreso un lavoro di legislazione comparata sul duello. — Unione Tipografico-Editrice torinese, 33 via Carlo Alberto — Redazione Bologna, via Indipendenza, 22.

Codice Penale del Regno d'Italia.

Il duello nel nostro Codice penale è considerato un reato *sui generis* ed è collocato tra i delitti contro l'Amministrazione della Giustizia, infatti al Capo IX Titolo IV del Libro II leggiamo i seguenti articoli:

Art. 237 — Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia stata accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento; ma se egli sia la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 238 — Chiunque fa uso delle armi in duello, è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

Art. 239 — Il duellante è punito con la detenzione:

1° da sei mesi a cinque anni, se uccide l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte;

2° da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'art. 372 (1);

3° sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni; e nel terzo, da uno a sei mesi.

Art. 240 — Le pene stabilite nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato indotto a duello da grave insulto o da grave onta.

Art. 241 — I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscono il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

Art. 242 — Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini o secondi che si batta in vece del suo [illegible]ssente.

[illegible]rt. 372 — Chiunque senza fine di uccidere cagiona ad alcuno un [illegible] corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito [illegible]clusione da un mese ad un anno.

Art. 243 — In vece delle disposizioni degli art. 239 e 242, si applicano, per l'omicidio e la lesione personale seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX:

1° se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2° se le armi adoperate nel combattimento non siano eguali, e non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° se sia stato espressamente convenuto ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite negli articoli 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini o secondi, nei casi dei numeri 2°, 3° e 4°, soggiacciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti; le quali però possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. 244 — Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a pubblico disprezzo perchè essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri a duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

Art. 245 — Quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli art. 407 e 409 (1).

I Capi I e II del titolo IX cui si riferisce l'articolo 243 dicono:

Capo I. — Art. 364 — Chiunque, a fine di uccidere cagioni la morte di alcuno è punito con la reclusione da diciotto a ventun anni.

Capo II. *Della lesione personale.* — Art. 372 — Chiunque, senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione di mente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La pena è: 1° della reclusione da uno a cinque anni se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, ovvero se produca pericolo di vita od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, o per egual tempo, l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ecc., ecc.

E quì sarà bene soffermarsi su alcune osservazioni.

(1) Art. 407 — Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona o agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di altri, un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 409 — Chiunque, incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all'onore o agli averi, o simulando l'ordine di un'Autorità, costringe alcuno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Come si vede i suaccennati articoli inserti nel vigente Codice penale, opera dello Zanardelli — da parecchi scrittori chiamato monumento di legislazione — lasciano al giudice un vasto campo di applicazione e di interpretazione pei reati di duello. Fortunatamente i magistrati nell'amministrazione della giustizia per fatto di duelli, emanarono sempre delle sentenze interpretando assai benignamente la legge a favore dei duellanti e dei padrini, ed in nessun caso fu applicato fin ora quel rigore, che traspare dagli articoli della legge stessa. Grande ne è la loro elasticità nei rapporti ai padrini o testimoni, perchè basta ch'essi si attengano strettamente alla legge, osservino scrupolosamente *e non urtino col disposto dell'art. 243 per essere in ogni caso esenti da pena.* Quando essi avranno redatto regolarmente i verbali, quando dai medesimi sarà constatato ch'essi fecero effettivamente del loro meglio onde comporre la vertenza sul terreno pacifico e che loro malgrado, dovettero fare appello alle armi stabilendo condizioni di combattimento le meno gravi, possibili nei rapporti del fatto di cui si vuole la soluzione, possono vivere tranquilli, che nessuna sanzione penale verrà a colpirli qualunque sia il risultato dello scontro. E codesta linea di condotta, come già dicemmo precedentemente, è pure imposta alla missione del padrino dalle leggi cavalleresche odierne, le quali, coll'azione del tempo, acquistarono anche carattere umanitario.

Il Codice del Canton Ticino.

Noi abbiamo sott' occhio il Codice penale della vicina repubblica Svizzera e per il Canton Ticino. In esso nessuna sanzione speciale vi troviamo riguardante il reato di duello. Un solo articolo ne parla molto laconicamente; ma assai eloquentemente ed è l'art. 322 del Libro Secondo Titolo X il quale dice:

Art. 322 — La legge non riconosce scuse negli autori e complici di omicidio o di lesioni personali commessi o tentati per causa di duello.

E dunque chiaro ch'esso tratta il duello alla stregua del reato comune ed applica all'omicidio o ferimento in duello gli articoli che applicherebbe al feritore od uccisore in rissa. Questo è importantissimo che lo sappiano quei duellanti e padrini che credono di potersi recare nella libera *Elvezia* a liberamente battersi, chè anzi vanno colà a farne quasi pompa con smargiassate fuori proposito — facendo capire al popolo ed al Comune l' obbiettivo della loro escursione dall'Italia, felici forse, se vengono arrestati dai Gendarmi al primo mettersi in guardia, e dopo una buona [illegible] evitando la carcere, farsi mettere al confine, [illegible] quel giorno rappresentato nella umana [illegible]ll'Eroe.

[illegible] possono presentare un carattere

di serietà per le qualità delle armi prescelte e per la indole del combattimento, e nei quali sono presumibili gravi conseguenze, è consigliabile scegliere per terreno di combattimento una località oltre la frontiera e specialmente la Svizzera, (Canton di Zurigo od altri che hanno, come noi, leggi speciali sul duello sarebbero per ogni eventualità da preferirsi) sempre che si agisca colla massima circospezione e con piano prestabilito ed in terreno appartato. Che nessuno vi possa sorprendere durante l'azione e che in breve possiate varcare il confine e restituirvi in Italia ad azione finita.

In generale, quando nasce fra noi una questione che si svolge cavallerescamente e che si stabilisce di battersi in Isvizzera, a Chiasso, prima che vi arrivino padrini e duellanti, già lo sanno, già si conoscono. — La polizia ne è pienamente informata!... Quando poi partite a quella volta, sia pure alla spicciolata, giungendovi da vie diverse, mandando avanti le armi in sacchi, casse o cassette — facendovi arrivare i dottori o prima o dopo — non avete toccato ancora il repubblicano suolo, che già la polizia ha capito di che si tratta — tanto quella italiana colà residente, quanto quella svizzera. Solamente che, se fate le cose per bene, se avete impiegati tutti i mezzi che erano in voi perchè la pubblica attenzione non venga a voi rivolta, la polizia locale chiude un occhio, nicchia, tarda ad inseguirvi o fa di non raggiungervi; perde le vostre traccie ed arriva in ritardo!... ad onta che il *brigadiere*

disponga di velocissimi cavalli e di informatori perfetti. Ma non sempre le cose vanno così... per cui premunitevi.

È consigliabile effettuare lo scontro in Svizzera quando si sian prese buone disposizioni — tali, che a duello finito, possiate varcare i confini. — Una volta toccato il patrio suolo, potete essere tranquilli. — La Regia Procura potrà aprire o meno un'istruttoria di penale procedimento; ma poi si troverà impotente a proseguire oltre perchè il reato non è stato consumato nel Regno. Per agire contro di voi, bisognerebbe che il Governo Federale chiedesse ed ottenesse la vostra estradizione, estradizione che, indubbiamente non accorderebbe il nostro Governo per questa specie di reato. Ma non datevi pensiero di ciò perchè neppure il Governo Federale non si piglierebbe codesta briga. Lo fece antecedentemente in alcuni casi contro sudditi francesi: ma quel governo rispose picche!...

Francia.

Il Codice penale francese del 1810 attualmente in vigore in Francia non ha speciali disposizioni sul duello e sul principio della Restaurazione, chiamata la Suprema Corte di Cassazione a pronunciarsi, coll'autorevole appoggio del Merlin, (8 aprile 1819) ritenne che per il ferimento o l'omicidio avvenuto in causa di duello *lealmente combattuto* non si potesse applicare

sanzione penale, non essendo il caso contemplato dal Codice. Questa giurisprudenza fu seguita in Francia sino al 1837 epoca in cui il procuratore gen. Dupin, con una convinta requisitoria, sosteneva doversi applicare agli omicidi e ferimenti in duello, le sanzioni penali comminate per l'omicidio e le lesioni personali e la Cassazione accoglieva l'istanza, ritenendo doversi rinviare l'incolpato o avanti le Assise o avanti il tribunale Correzionale (Cassazione 22 giugno e 15 dicembre 1837). Nelle varie magistrature vi furono delle opposizioni a questa massima specie nelle Corti d'Appello; ma la Suprema Corte s'impose stabilendo anche con posteriori sentenze pronunciate a sezioni unite — 11 dicembre 1839 — 25 marzo 1845 — 21 luglio 1849 — che le disposizioni del codice sull'omicidio e le lesioni personali (art. 295 e 296), sono applicabili anche a quelle commesse in duello e che per ciò i duellatori vanno impuni nel solo caso che non vi sia stata lesione personale. Nel fatto e nella pratica avviene però che, se il duello ha prodotto semplici lesioni, i tribunali correzionali, che in tal caso sono competenti, condannano; se invece ha prodotto omicidio le Corti d'Assise, assolvono !...

Il Naugaret de' Fayet, celebre avvocato della Corte di Cassazione di Parigi (1837), sosteneva che il duello contribuisce a mantenere il sentimento della dignità personale e che i francesi vanno ad esso debitori di quella squisita gentilezza che li rende invidiabili alle altre nazioni. E non mancarono altri valenti

magistrati e giuristi — quali Chauveau, l'Hélie, il Merlin — a rilevare la contraddizione e l'assurdità di questa giurisprudenza nonchè gl'inconvenienti ai quali si andava incontro considerando il duello come reato comune. Più volte furono presentate alle Assemblee francesi progetti di legge per regolare la materia del duello, senza però che i medesimi mai giungessero ad ottenere sanzione legislativa.

L'ultimo di questi progetti fu presentato al Senato il 2 febbraio del 1877 e su di esso la Commissione (relatore Griffe) aveva concluso favorevolmente. Ma il Senato per la duplice opposizione di chi non voleva oggetto di sanzioni penali il duello, e di chi lo credeva nel proposto progetto trattato con troppa indulgenza, lo respinse (1).

Belgio.

Anche il Belgio, staccato dalla Francia dopo la caduta dell' impero, conservò la legislazione francese rimanendovi in vigore il Codice del 1810 muto come abbiam visto, sul duello e anche nel Belgio la Suprema Corte di Cassazione di Bruxelles giudicò costantemente non dove[illegible] legge positiva punirlo. Questa giurisprudenza [illegible] al 1835 epoca in cui, con sentenza dell'[illegible] di [illegible] anno, la suprema Corte sta-

(1) [illegible] sui libri II° e III° prog. cod. pen. op. [illegible]

biliva che le disposizioni del Codice penale sull'omicidio e le ferite, dovessero essere applicate all'omicidio e alle ferite avvenute in duello. Ma riconosciuti i gravi inconvenienti di questo sistema, si venne alla legge 8 gennaio 1841, che con alcune modificazioni fu poi inserta nel Codice penale dell'8 giugno 1867. Il Codice in discorso punisce la sfida; ma più severamente colui che con una ingiuria abbia provocato la sfida. Eccone le disposizioni:

Dei crimini e dei delitti contro le persone.
Capitolo III. — *Del Duello.*

Art. 423 — La sfida a duello sarà punita colla prigionia da quindici giorni a tre mesi e con un'ammenda da cento a cinquecento franchi.

Art. 424 — Colle stesse pene saranno puniti coloro che avranno diffamato od ingiuriato una persona per essersi rifiutata al duello.

Art. 425 — Colla prigionia da uno a sei mesi e con una ammenda da cento a mille franchi sarà punito colui il quale con una qualunque ingiuria abbia dato luogo alla sfida.

Art. 426 — Colla prigionia da uno a sei mesi sarà punito colui, il quale in un duello, abbia fatto uso delle armi contro l'avversario, senza che dal combattimento sia derivato nè omicidio, nè ferita.

Colui che non avrà fatto uso delle sue armi, sarà punito in conformità all'articolo 423.

Art. 427 — Colla prigionia da due mesi ad un anno e coll'ammenda da trecento a millecinquecento franchi sarà punito colui che in un duello avrà ferito il suo avversario.

Art. 428 — Se le ferite hanno cagionato una malattia od una incapacità di lavoro personale, il colpevole sarà punito colla prigionia da tre mesi a due anni e con una ammenda da cinquecento a due mila franchi.

Art. 429 — La prigionia sarà da sei mesi a tre anni e l'ammenda da mille a tre mila franchi se le ferite derivanti dal duello hanno cagionato, sia una malattia che sembri incurabile, sia una incapacità permanente del lavoro personale, sia la perdita dell'uso assoluto di un organo, sia una grave mutilazione.

Art. 430 — Colui che in duello avrà ucciso il suo avversario, sarà punito colla prigionia da uno a cinque anni e con una ammenda da duemila a diecimila franchi.

Art. 431 — Coloro che in un modo qualunque avranno istigato al duello, saranno puniti come gli autori. Nel caso in cui il duello non abbia avuto luogo, incorreranno nella prigionia da un mese ad un anno e in una ammenda da cento a mille franchi.

Art. 432 — Nei casi preveduti dagli art. 427, 428, 429, 430, i testimoni saranno puniti colla prigionia da un mese ad un anno e con una ammenda da cento a mille franchi.

Art. 433 — I colpevoli condannati in virtù degli art. 423 e seguenti saranno, in caso di nuovi delitti della stessa natura commessi nel termine fissato dall'art. 56 (cinque anni), condannati al *maximum* delle pene portate da questi articoli e queste pene potranno anche essere elevate al doppio (1).

Inghilterra.

Nella legislazione inglese era ammesso il combattimento giudiziario quale mezzo di prova tanto in

(1) Crivellari, pag. 264.

materia civile come in procedimenti criminali e fu solamente nel 1819 che un *bil* del Parlamento abrogò quelle disposizioni. Rarissimi sono i casi di duello in Inghilterra ove si applicano alle ferite o all'omicidio seguiti in duello, le sanzioni penali generali che colpiscono le lesioni personali e l'omicidio.

Lo sfidante, secondo i casi, anche quando non ne sia seguito il duello può essere condannato per tentato omicidio in base alla legge 24 e 25 Vict. c. 160, s., 14 (Stephen, *New Commentaries of the Laws of England.* London, 1886 vol. IV, pag. 218). Il codice militare inglese del 1844 ha speciali disposizioni contro i duellanti, che espelle dall'esercito o altrimenti punisce — e la vedova di un militare, morto in duello, viene privata della pensione che a lei spetterebbe di diritto, se il coniuge fosse morto altrimenti. Il duello non entra nelle costumanze del popolo inglese presso il quale, le contese, vengono risolte tanto dalla plebe quanto dai nobili e dalle persone elette per ingegno e per coltura, per mezzo dei tribunali ordinari o col pugilato. — È ai pugni piuttosto che non alle armi, che l' inglese soventi fa appello per dirimere una vertenza personale, che non vien sempre portata davanti al magistrato.

Germania.

Le disposizioni legislative sul duello contenute nel codice dell'impero germanico attivatosi col 1 gen-

maio 1872 sono da parecchi legislatori reputate le più sapienti. Eccone il testo:

Sezione XV — *Duelli*.

§ 201 — La sfida al duello con armi micidiali, come l'accettazione di tale sfida, sono punite colla detenzione in fortezza fino a sei mesi.

§ 202 — Si applica la detenzione in fortezza da due mesi a due anni, quando nella sfida venne espressa la intenzione che una delle due parti debba perdere la vita, o tale intenzione risulta dalla specie di duello che è stata scelta.

§ 203 — Coloro che accettano l'incarico di trasmettere una sfida e l'eseguiscono (portatori del cartello), sono puniti colla detenzione in fortezza fino a sei mesi.

§ 204 — Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione, come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo cominciamento.

§ 205 — Il duello è punito colla detenzione in fortezza da tre mesi a cinque anni.

§ 206 — Chiunque uccide in duello il suo avversario è punito colla detenzione in fortezza non al disotto di due anni, e se il duello era tale che doveva derivarne la morte di uno dei due, è punito colla detenzione in fortezza non al di sotto di tre anni.

§ 207 — Se fu arrecata la morte o una lesione corporale mediante la dolosa violazione delle regole del duello consuete o pattuite, colui che le violò è punito secondo le disposizioni generali relative al crimine di omicidio o di lesione corporale, [illegible] secondo le disposizioni precedenti non sia incorso in [illegible] più grave.

§ [illegible] — Se il duello ha avuto luogo senza secondi, la pena

incorsa può essere aumentata della metà, senza però che possa eccedere i dieci anni.

§ 209 — I portatori del cartello che si sono seriamente adoperati per impedire il duello, i secondi, come pure i testimoni, i medici e i chirurghi chiamati ad assistervi, sono immuni da pena.

§ 210 — Chiunque dolosamente incita un altro al duello con un terzo, specialmente con dimostrazioni o minaccie di disprezzo, se il duello ha avuto luogo, è punito col carcere non al di sotto di tre mesi.

Austria.

Il Codice penale austriaco del 27 maggio 1852, attualmente in vigore, contiene le disposizioni seguenti:

Capo XIX. — *Del Duello.*

§ 158 — Chi per qualunque siasi causa sfida taluno a battersi con armi micidiali, e chi dietro una tale sfida si presenta al combattimento, commette il crimine di duello.

§ 159 — Se non è avvenuta alcuna ferita questo crimine è punito col carcere da sei mesi ad un anno.

§ 160 — Se nel duello avvenne un ferimento, la pena è del carcere da uno a cinque anni.

Qualora però il duello abbia prodotto alcuna delle conseguenze indicate nel § 156, verrà punito col duro carcere da cinque a dieci anni.

§ 161 — Se dal duello è derivata la morte di una delle parti, l'uccisore è punito col duro carcere da dieci a venti anni.

§ 162 — In ogni caso lo sfidatore è da condannarsi a più lunga pena che gli sarebbe stata inflitta essendo egli lo sfidato.

§ 163 — Chi ha incitato alla sfida, o l'una o l'altra parte

a presentarsi sul campo, o v'ha contribuito deliberatamente in altro modo oppure ha minacciato o mostrato disprezzo a chi procurava di stornare la disfida, è punito col carcere da sei mesi ad un anno, e da uno a cinque se la sua influenza fu di speciale importanza e vi ebbe ferimento o morte.

§ 164 — Coloro che si sono presentati al duello come assistenti o così detti padrini per uno dei duellanti sono puniti col carcere da sei mesi ad un anno, ed anche fino a cinque anni, a misura della loro influenza e del male avvenuto.

§ 165 — Questo crimine cessa di essere punibile:

a) per lo sfidatore, quando non si presenti al combattimento;

b) tanto per questo, quanto per lo sfidato, allorchè siansi bensì presentati al combattimento, ma siansi ritirati spontaneamente prima di incominciarlo;

c) per tutti gli altri correi, quando siansi adoperati con operoso zelo per lo spontaneo recesso dal combattimento, e questo effettivamente non sia avvenuto.

Ungheria.

Il Codice penale ungherese del 27 maggio 1878 entrato in vigore nel 1 Gennaio 1879, alla sezione XIX sul *Duello,* dispone:

§ 293 — La sfida a duello e l'accettazione pure della sfida, costituisce un delitto, ed è punito colla prigionia di Stato fino a sei mesi.

§ 294 — Alla pena stabilita nel precedente paragrafo soggiacciono anche i secondi, e tutti coloro del pari che impedirono il componimento della vertenza.

§ 295 — Chiunque eccita immediatamente taluno ad un duello, ovvero lo minaccia con dimostrazione di sprezzo, perchè

non sfida altri o non accetta una sfida, è punito colla prigionia di stato fino ad un anno.

§ 296 — Chiunque si presenti armato pel duello, è punito con la prigionia di Stato fino ad un anno.

§ 297 — Se le parti abbiano rinunciato al duello, *nessuno* può essere punito.

§ 298 — Chiunque ferisce in duello il suo avversario è punito con la prigionia di Stato fino a due anni.

Se il ferito perdette un membro od un senso del suo corpo, ovvero derivi dalla ferita una lesione inguaribile, lá pena è della prigionia di Stato fino a cinque anni.

§ 299 — Chiunque viola le regole del duello consuete o previamente pattuite, ed in conseguenza di ciò uccide il suo avversario, è punito con la pena dell'omicidio doloso; se ha soltanto ferito l'avversario, gli si applica la pena del crimine di grave lesione corporale. In questo caso i secondi sono punibili come compartecipi.

§ 300 — Sono immuni da pena i testimoni e medici presenti al duello, ed i secondi che hanno procurato di impedire il duello, fatta eccezione dei casi contemplati nel paragrafo precedente.

Spagna.

Il nuovo Codice penale spagnuolo del 1870 riformato con decreto del 1 Gennaio 1871 al Capitolo IX *Duelo* dispone:

Art. 439 — L'Autorità che avesse notizia che si stia combinando un duello procederà all'arresto dello sfidante e a quello dello sfidato, se questi avesse accettata la sfida e non li metterà in libertà fintantochè non diano la parola d'onore di desistere dal loro proposito.

Colui che mancando slealmente alla sua parola provocasse di nuovo il suo avversario, sarà punito colla pena della inabilitazione temporanea assoluta dalle cariche pubbliche, oltre alla condanna della pena del confine.

Colui che accettasse il duello nello stesso caso sarà punito colla pena dell'esilio.

Art. 440 — Colui che uccide in duello il suo avversario sarà punito col massimo della pena del carcere (prision mayor) cioè da sei anni e un giorno a dodici anni.

Colui che in duello avrà ferito il suo avversario causandogli le lesioni indicate nel N. 1 dell'art. 431, sarà punito col carcere correzionale dalla misura media alla *massima*.

In qualunque altro caso i duellanti saranno puniti colla pena massima dell'arresto se anche non risultassero lesioni personali.

Art. 441 — In luogo delle pene stabilite dall'articolo precedente si applicherà quella del confine in caso di omicidio, e quella dell'esilio nel caso di lesioni comprese nel II° 1 dell'art. 431 e la multa da 50 a 500 pesetas (lire) nei seguenti casi:

1. Al provocato a duello che si battesse per non aver ottenuto dal suo avversario spiegazione dei motivi della sfida.

2. Allo sfidato che si battesse per aver rifiutato al suo avversario le spiegazioni sufficienti oppure una soddisfazione decorosa della fatta offesa.

3. All'offeso che si battesse per non aver potuto ottenere dal suo offensore le spiegazioni sufficienti oppure una soddisfazione decorosa, che egli avesse chiesta.

Art. 442 — Le pene segnate nell'art. 440 si applicheranno nel suo grado massimo:

1. A colui che provocasse il duello senza spiegare al suo avversario i motivi, se questi li esigesse.

2. A colui che, avendolo provocato, sebbene con giustificati motivi, respingesse le spiegazioni sufficienti oppure una soddisfazione decorosa, che il suo avversario gli offriva.

3. A colui che avendo fatto al suo avversario qualunque ingiuria rifiutasse dargli spiegazioni sufficenti, oppure una soddisfazione decorosa.

Art. 443 — Colui che incitasse altri a provocare oppure ad accettare un duello sarà punito rispettivamente colle pene segnate nell'art. 440, se il duello avrà avuto effetto.

Art. 444 — Colui che pubblicamente dileggiasse un altro per aver rifiutato un duello incorrerà nelle pene stabilite per le gravi ingiurie.

Art. 445 — I padrini di un duello nel quale risultino casi di morte o lesioni personali saranno rispettivamente puniti come autori di quei delitti con premeditazione, se avessero provocato il duello, oppure avessero agito con frode nella esecuzione del combattimento o nello stabilire le condizioni.

Come complici degli stessi delitti, se avessero stabilito il duello a morte oppure con noto e prevalente vantaggio di uno dei combattenti.

Incorreranno nella pena del massimo degli arresti e nella multa da 250 a 2500 pesetas, se non avranno fatto quanto stava in loro per conciliare le parti o non avranno cercato di stabilire le condizioni dello scontro nel modo il meno pericoloso possibile per la vita dei combattenti.

Art. 446 — Avvenendo un duello senza l'assistenza di due o più padrini maggiorenni d'ambo le parti e senza che questi avessero scelto le armi e stabilite tutte le altre condizioni, sarà punito come segue:

1. Colla prigionia correzionale nel caso non si verificasse la morte o la lesione di alcuno dei duellanti.

2. Colle pene comuni previste da questo Codice nel caso di morte o lesione, applicata però sempre la prigionia correzionale.

Art. 447 — Si applicheranno anche le pene generali di questo Codice, oltre quella della inabilitazione assoluta o temporale:

1. A chi provocasse o desse causa ad una sfida proponendosi di conseguire un interesse pecuniario o uno scopo immorale.

2. Al combattente che con frode mancasse alle condizioni stabilite dai *padrini.*

(Traduzione dal testo originale fatta col concorso del Maestro Josè Marti di San Sebastiano e dell'Avvocato Antonio Lavagna).

Olanda.

Il Codice penale olandese del 1875 tradotto e studiato da Emilio Brusa (Bologna - N. Zanichelli - 1878) al titolo VI - *Duello,* dispone:

ART. 168 — Colla detenzione non maggiore di sei mesi è punito:

1. chiunque incita taluno ad un duello, se ne segue una sfida;

2. chiunque intenzionalmente porta una sfida;

3. chiunque in pubblico o alla presenza di terzi, rimprovera taluno o lo espone al ridicolo perchè non ha sfidato a duello o perchè ha rifiutato una sfida.

ART. 169 — Chiunque sfida taluno a duello od accetta una sfida, è punito, se non ne segue il duello, colla detenzione non maggiore di tre mesi o colla multa non maggiore di trecento *fiorini.*

ART. 170. — Chiunque nel duello non reca un patimento corporale al suo avversario è punito colla detenzione non maggiore di un anno.

Chiunque reca un patimento corporale al suo avversario, è punito colla detenzione non maggiore di due anni.

Chiunque reca al suo avversario una grave lesione personale, è punito colla prigionia non maggiore di sei anni.

Chiunque toglie la vita al suo avversario, è punito colla prigione non maggiore di otto anni, e se il duello era pattuito a vita o morte, colla prigionia non minore di nove mesi, nè maggiore di dodici anni.

Il tentativo del duello non è punibile.

Art. 171 — Chiunque toglie in duello la vita al suo avversario o gli reca un patimento corporale, soggiace alle sanzioni relative all'assassinio, all'omicidio o al maltrattamento:

1. se le condizioni non sono regolate in precedenza;

2. se il duello non ha luogo in presenza di reciproci testimoni;

3. se l'agente si rende colpevole di una frode o devia dalle condizioni a pregiudizio dell'avversario.

Art. 172 — I testimoni ed i medici che assistono ad un duello, non sono punibili.

I testimoni sono tuttavia puniti:

1. colla prigionia non maggiore di due anni o colla detenzione pure non maggiore di due anni, se le condizioni non sono state regolate in precedenza, ovvero se essi incitano le parti a continuare il duello;

2. colla prigionia non maggiore di tre anni se si rendono colpevoli di una frode, o per connivenza lasciano che le parti commettano frodi o che l'uno di esse devii dalle condizioni a pregiudizio dell'altra.

Il testimonio di un duello nel quale ad una delle parti è tolta la vita od è recato un patimento corporale, se ha preso parte ad una frode, o per connivenza ha lasciato che la si commettesse o che si deviasse dalle condizioni a pregiudizio dell'ucciso o del ferito, soggiace alle sanzioni relative all'assassinio, all'omicidio o al maltrattamento.

Grecia.

Il Codice penale greco classifica il duello tra i reati contro le persone, che perturbano la pace pubblica e contro la pubblica giustizia. Il testo del detto codice è il seguente:

Capo VIII H — *Duello.*

Art. 208 — Colui che per un motivo qualsiasi, avrà provocato un terzo a duello colle armi, e colui che, provocato in tal modo si sarà presentato al combattimento saranno puniti:

1. col carcere da quattordici giorni a sei mesi, se il duello non cagionò alcuna ferita;
2. col carcere da tre mesi a due anni, se le ferite cagionate recarono impedimento al lavoro inferiore a tre mesi;
3. col carcere di oltre due anni, se le ferite cagionarono l'incapacità al lavoro per una durata eccedente i tre mesi o se il duello ebbe luogo senza l'intervento dei testimoni;
4. colla reclusione, se uno dei combattenti fu ferito mortalmente od ucciso, senza previe condizioni di morte tra le parti;
5. coi lavori forzati a tempo, se una delle parti venne uccisa, e se vi ebbe previa condizione su questo punto.

Art. 209 — Verranno puniti col carcere sino a tre mesi coloro che:

1. avranno provocato o accettato la provocazione a un duello, quantunque questo duello non abbia avuto luogo:
2. avranno minacciato o manifestato disprezzo verso il provocato, che avesse rifiutato il duello.

Art. 210 — Sarà considerata come speciale causa aggravante la circostanza che una delle parti avesse rifiutato l'intervento giudiziario proposto dall'altra, o che avesse ripreso il duello nel corso di una procedura giudiziaria.

Art. 211 — Saranno esenti da ogni pena coloro che avranno assistito al duello come padrini o testimoni.

NB. In Grecia pochissimi sono i casi di sfide a duello e raramente seguite da accettazione e combattimento. La legge poi non è mai applicata.

Svizzera (Canton di Zurigo).

Il Codice penale di Zurigo entrato in vigore il 1 Febbraio 1871 classifica il duello fra i reati contro la pace e le disposizioni sono le seguenti:

Titolo II — *Reati contro la pace.*

§ 92 — Il duello, ancorchè non abbia avuto per conseguenza alcuna lesione personale o ne abbia prodotta semplicemente una non grave, è punito col carcere fino a due mesi oltre alla multa. Ma ove ne segua un omicidio o una delle lesioni personali indicate nel § 138, lettera *a,* il loro autore è punito col carcere non minore di due mesi oltre alla multa.

§ 93 — Se è stato scelto un duello che doveva necessariamente produrre un omicidio od un grave ferimento, ovvero se nel duello si trasgredirono deliberatamente le regole consuete del duello e in conseguenza ne derivò un omicidio od una grave lesione personale, tanto gli autori e complici del primo, quanto gli autori dell'ultimo vengono puniti a norma delle disposizioni sull'omicidio e sulla lesione personale.

§ 94 — I portatori di cartelli sono puniti col carcere sino a due mesi oltre alla multa; i padrini, i testimoni e gli imparziali, con la multa fino a cento franchi. I medici vanno impuniti.

§ 95 — Se le parti interessate (§ 92-94) si sono trovate sul luogo destinato al duello, ma per un impedimento estraneo

rimase sospesa la esecuzione, sfidatore e sfidato vengono puniti col carcere fino ad un mese oltre alla multa.

§ 96 — Chiunque incita al duello od alla continuazione del medesimo, ovvero si oppone ad un amichevole componimento della controversia, e chiunque scientemente fornisca il locale o le armi per un duello, ovvero vi presta un'altra assistenza, viene punito col carcere fino a due mesi oltre alla multa e nei casi leggeri, con quest'ultima soltanto. Se le cose fornite appartengono ad un oste, ei può essere per un certo tempo privato del diritto di esercitare osteria.

§ 97. Le associazioni che sostengono il duello sono interdette. Chiunque prenda parte a tali associazioni è punito con la multa di polizia da venticinque franchi a cento (Trad. Brusa).

Russia.

Il Codice penale russo del 1880 ristampato nel 1883, attualmente in vigore, all' art. 1497 dispone che il colpevole di reato di duello quando non vi sieno conseguenze sia punito da tre settimane a tre mesi di carcere. Nel caso di omicidio i padrini soggiaciono alla pena da quattro a sei mesi di detenzione in fortezza e se non tentarono tutti i mezzi per un pacifico componimento, o per diminuire la gravità dello scontro, o lo incoraggiarono, essi vengono condannati al carcere in fortezza, da due anni a quattro. Se la questione venne sottoposta a giurì d' onore prima di scendere sul terreno, la responsabilità dei duellanti e dei padrini è di molto diminuita di fronte al magistrato, qualunque sia l' esito del combattimento. I recidivi

vengono colpiti con maggiore severità di pena; per essi è riserbato l'esilio o la deportazione in Siberia a tempo o perpetua, a seconda dei casi.

Portogallo.

Il Codice portoghese punisce l'omicida in duello con la prigione da uno a tre anni, che può essere elevata al doppio e col massimo della multa e il reo di lesioni, con la prigione da tre a diciotto mesi e da sei mesi a due anni e con multa (art. 385). L'art. 386 dispone che in caso di ferimento grave o di morte, i padrini siano punibili sino a sei mesi di carcere e con multa sino a ragguagliare un mese di rendita, quando non siano punibili in base alle regole generali come complici o come autori e ciò secondo avranno cercato di comporre la vertenza, o di arrestare il combattimento, o di diminuirne la gravità, o ne avranno invece voluta la continuazione, o che per opera loro e scientemente sieno state violate le regole del duello, oppure che vi sia stata frode.

Svezia.

La legge svedese punisce l'omicidio in duello coi lavori forzati da sei anni a dieci e il feritore col carcere da sei mesi a due anni o coi lavori forzati da due anni a sei, secondo che le ferite sono più o meno

gravi (vedi Capo XIV § 41). Lo stesso paragrafo dispone che nel suesposto caso i padrini o testimoni sono passibili della pena del carcere da un mese a due anni.

Altre norme legislative.

Il Codice di Vaud punisce l'omicida in duello col carcere da dieci a quindici anni e il reo di lesioni, secondo la gravità, col carcere da dieci giorni a dieci mesi o da un mese a due anni o da sei mesi a quattro anni. Al carcere può, secondo le circostanze, venire sostituita la reclusione, per il provocatore o per colui che ha contribuito a provocare il duello il massimo della pena può essere elevato della metà (art. 247, 248).

Il Codice di Valais punisce l'omicida in duello col carcere sino a dieci anni, e il feritore col carcere per un tempo non eccedente i due terzi di quello stabilito per le ferite ordinarie; per lo sfidatore e il provocatore sono aggiunte tanto in caso di omicidio che di ferimento, una multa sino a lire 500 e la privazione dei diritti politici per non più di dieci anni (art. 238 a 240).

Tra i Balcani e negli Stati Danubiani raramente avviene un duello. — In Turchia e presso i mussul-

mani è sconosciuto il duello quale viene praticato presso di noi, che si estrinseca in un combattimento leale con armi determinate, ad ora fissa e prestabilita, e alla presenza di padrini o testimoni, allo scopo di dirimere colle armi una contesa per la quale non si volle, non si seppe o non si potè trovare miglior soluzione per l'onore e la dignità dei contendenti. E sconosciuto ancora è il singolar certame, *quale riparazione di onore*, tra gli abitatori dell'Africa e dell'estremo oriente abbenchè una questione abbia, non di rado, presso quei popoli per conseguenza una sfida, che si svolge poi coll' assalirsi a mano armata al primo incontro o in località designata in un tempo determinato e convenuto tra i due che si promettono reciprocamente la morte. Anche negli Stati Uniti d'America il duello è pressochè sconosciuto e le leggi che governano quel vigoroso e industre popolo considerano la sfida a duello come un tentato omicidio e lo sfidatore come un pazzo. Nell'America del Sud, nell'Uraguay e nella Argentina oggi abbiamo notizie di parecchi duelli lealmente combattuti ed anche quel fiero e giovane popolo non sfugge alla famosa legge imprescindibile della umana natura che è la imitazione. In fatti l'arte schermistica ha preso recentemente colà uno straordinario sviluppo. Scuole accreditate di scherma sorsero nelle principali città di quelle fiorenti repubbliche a capo delle quali si trovano valenti maestri di scherma quali ad esempio il Pini, il Sartori e il De Marinis a Buenos Ayres; a Montevideo Scarani; a Rosario di Santa Fè Giovanni Zanelli

ed altri molti, lame assai note anche in Italia e che onorano l'arte schermistica nostra.

Dalla riassunta legislazione della maggior parte degli Stati civili d'Europa, che in vario modo colpisce il duello emerge come la legge penale vigente in tutti i paesi, tenda a proscriverlo dalla società, sia col trattarlo alla stregua del reato comune, sia considerandolo quale figura di reato a parte e *sui generis*, come effettivamente è.

E vediamo ancora, strano anacronismo, ma molto eloquente e comprensivo, come in tutti i paesi la legge penale sul duello mai venga applicata, sì da ritenere i fulmini contenuti nei singoli codici e relativi articoli contro duellanti e padrini uno spauracchio, una minaccia e nulla più e ancor quando succede qualche condanna la grazia sovrana raramente tarda ad intervenire a favore dei condannati.

Conclusione.

Ed ora, giunti al fine di questo nostro breve lavoro, colla coscienza d'aver esaurito il nostro programma, che era quello di dare per sommi capi e a grandi linee tutte le notizie più interessanti intorno al duello [illegible] i tempi, ci permetta il cortese lettore di scio[illegible] debito di sincera gratitudine, per l'opera

disinteressata e cortese del nostro egregio amico conte Fossati - Raineri, colonnello di cavalleria, il quale cooperò in quelle storiche ricerche, che ci condussero poi a redigere la prima parte di questo libro. Vorremmo ancora additare il nome di tutte quelle persone che in vario modo ci aiutarono nel nostro compito; ma li serbiamo nel cuore perchè troppi sarebbero coloro che alla nostra riconoscenza hanno diritto.

A coloro che ci furono larghi di incoraggiamenti, di notizie e di consigli, i nostri più sentiti ringraziamenti.

Chi scrive, oltre all'essere sceso qualche volta sul terreno per conto proprio, vi si trovò più volte quale padrino o testimonio e molti scontri diresse. Egli ha pure risolto qualche centinaio di vertenze cavalleresche e la lunga pratica acquistata lo fece convinto, che la maggior parte delle contese, si potrebbero appianare e comporre quando gli amici dalle parti prescelti e designati a trattare le vertenze fossero animati da sentimenti pacifici e compresi del loro alto e delicato ufficio.

In generale quelli che vogliono fare appello al duello sono i giovani, organismi esuberanti di forza e che, animati da qualche passione, per lo più l'amorosa, vogliono affermare il loro *io* coll'armi in pugno, sappiano o non sappiano di scherma.

È la ricerca di un sorriso compiacente dell' oggetto amato, l'idea di appalesarsi forti di fronte alla creatura bella e gentile, la quale predilige l' uomo

audace, che fan loro, a cuor leggiero, provocare una contesa per poi cimentare la vita. Vi sono ancora gli anelanti di *réclame* e coloro che vogliono farsi strada nella così detta *buona società*, che vanno alla ricerca del duello.

Tutta codesta gente non dovrebbe trovare appoggio nè negli amici, nè nella stampa, la quale pubblica volontieri, a titolo di cronaca i mandati di sfida e i risultati dei combattimenti; e prestandosi alle insane voglie dei vagheggini, e allettando la pubblica curiosità, crea dei facili eroi. Vi sono ancora le vertenze provocate dalla passione politica, dalle insolenze lanciate durante una discussione poco serena per divergenze di vedute o di modo di sentire; ma anche queste non dovrebbero succedere tra persone civili le quali debbono essere sempre ispirate ai più riguardosi sensi di reciproco rispetto personale, pur sostenendo le proprie ragioni nel campo della politica discussione. Così dicasi delle polemiche giornalistiche, delle diatribe di natura religiosa o di quelle che avvengono tra avvocati nel calore dell'arringo defensionale. Tutte queste questioni, come già dicemmo nel testo, trovano facile soluzione allorquando si pensa che l'offesa può avere una incruenta riparazione.

Le vertenze che generalmente portano alle armi sono quelle causate dagli oltraggi, dalle vie di fatto, e quelle di carattere intimo e di indole delicata per le quali non esitiamo a ritenere che il duello, in determinati casi, è una necessità sociale; il toglierlo

sarebbe un male, un male peggiore del duello stesso, data la odierna società coi suoi difetti e colle sue virtù. E qui rimettiamo il lettore alle ragioni addotte dal Prof. Pantaleoni nello splendido discorso pronunciato davanti al Senato, discorso da noi citato in questo lavoro. Forse in un tempo più o meno lontano il duello sarà considerato un'assurdità di altri tempi, una barbarie raffinata di una società piena di pregiudizi e poco civile. Ma diverso sarà allora il giudizio della pubblica opinione, il modo di vedere e di sentire di essa.

A diradare il numero dei duelli basterebbe che la stampa non si occupasse affatto di essi; non entrasse a discorrere dei fatti e delle private contese salvo quei casi eccezionalissimi di duelli celebri per le persone e per le conseguenze, che sono sempre di pubblico dominio, specialmente se l'azione riguarda persone che rivestono cariche pubbliche.

Un grande servizio renderebbe la stampa alla società sotto due riflessi: non si presterebbe all'insana *réclame*, e non compirebbe un gratuito *servizio di spionaggio* per il quale *volente o nolente* la R. Procura è costretta, di fronte alla pubblicità di fatti che la legge ritiene delittuosi, procedere e far condannare anche persone, che per la loro onestà, forse lascerebbe volontieri in pace.

Preparate la pubblica opinione a non curarsi del duello e meno ancora se ne occupi la R. Procura allorquando trattasi di leali combattimenti. E sarebbe

bene anche che qualche autorevole drammaturgo, sul tipo di Paolo Ferrari, sorgesse tratto tratto con lavori drammatici a mettere in evidenza, sulle scene del teatro italiano, le brutture del duello nelle sue svariate estrinsecazioni, non sempre compensate da quella nobile figura cavalleresca, che sta nella sua essenza e per la quale, sotto varie forme, superò i tempi e s'impose sempre alle persone elette per cuore, coltura e ingegno.

FINE.

INDICE

PARTE I.

Il duello nella storia.

PARTE II.

Il duello odierno nella pratica.

PARTE III.

Legislazione.

Codici Italiani e Stranieri.